COMUNE
SAN FIOR

Piazza Guglielmo Marconi, 2 - 31020 San Fior (TV)
Tel. 0438/2665 – PEC comune.sanfior.tv@pecveneto.it

Deliberazione n. 10
in data 31-03-2021

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica

OGGETTO: **MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE DI PIAVE SERVIZI S.P.A, DEL PATTO PARASOCIALE TRA I COMUNI SOCI E DEL REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL "COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO ANALOGO". DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI**

L'anno duemilaventuno il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 19:30, nella residenza municipale, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data 25 Marzo 2021 con prot. n. 4313, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello:

Cognome e Nome	P/A	Cognome e Nome	P/A
MASET GIUSEPPE	P	TEMPESTA DAVIDE	P
BRESCACIN ERIKA	P	NARDI BEATRICE	P
TONETTO LUIGI	P	TONON ALBERTO	P
ZANETTE NICOLA	P	MARTOREL GASTONE	P
MODOLO SERENA	P	SONEGO LUISA	P
LEIBALLI DARIO	P	DELLA COLETTA DAVIDE	P
ZANIN DIEGO	P		

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 0.

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE dott. Gava D.Ssa Paola.

Il Sig. MASET GIUSEPPE nella sua veste di SINDACO constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri:

ZANETTE NICOLA
LEIBALLI DARIO
MARTOREL GASTONE

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

Atto originale DELIBERA DI CONSIGLIO numero 10 del 31-03-2021 firmato digitalmente da Giuseppe Maset C.F. MSTGPP49B17I382I il 08-04-2021 ora 10:33:47 Paola Gava C.F. GVAPLA66P60M089Z il 08-04-2021 ora 10:51:13

OGGETTO: MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE DI PIAVE SERVIZI S.P.A, DEL PATTO PARASOCIALE TRA I COMUNI SOCI E DEL REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL "COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO ANALOGO". DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

Si dà atto della presenza del dr. Bonet Presidente della società Piave Servizi spa, collegato da remoto per illustrare il presente punto all'ordine del giorno.

Udita la sotto riportata discussione:

SINDACO:
Questo è un ulteriore passaggio in più della Piave Servizi che l'anno scorso, se non ricordo male, o era fine 2019 si è trasformata in Spa, e adesso con questo passaggio… Ci sei ingegnere?

ALESSANDRO BONET – PRESIDENTE DI PIAVE SERVIZI:
Eccomi qua. Buonasera a tutti, buonasera Sindaco.
Spero mi sentiate…

SINDACO:
Grazie ingegnere, stavo appunto presentando il punto, quindi do immediatamente la parola a te, ringraziandoti per la disponibilità.

ALESSANDRO BONET– PRESIDENTE DI PIAVE SERVIZI:
Grazie Sindaco, un saluto alla Giunta e a tutto il Consiglio Comunale. Mi scuso fin d'ora del ritardo ma ho, come dal medico, i Consigli comunali in fila, e se qualcuno abusa del tempo che gli è concesso, quello che viene dopo purtroppo deve farne le spese.
Io vengo al dunque. L'odierno punto all'ordine del giorno prevede la modifica al pacchetto di documenti sociali di Piave Servizi; pacchetto costituito da Statuto, Patti parasociali e il Regolamento per il Comitato di indirizzo strategico e di controllo analogo. Se voi ricordate questo stesso Consiglio un anno e mezzo fa votò i documenti che sono andati a costituire la società per azioni Piave Servizi. Ora, presso l'Autorità nazionale anticorruzione, tutte le società che godono come questa, come la nostra, di un affidamento in house, cioè un affidamento fatto in questo caso dal Consiglio di Bacino direttamente alla società senza passare per una gara, ma affidandola appunto a una società che è un braccio operativo dei Comuni stessi, tutte queste società sono iscritte presso un registro depositato presso l'Autorità nazionale anticorruzione.
L'Autorità nazionale anticorruzione si è letta ovviamente tutti i documenti sociali e dopo sei mesi di approfondimenti e confronti con i nostri uffici ha chiesto di introdurre alcune modifiche, più di forma che di sostanza, all'interno dei documenti sociali. In cosa concernono queste modifiche? Sostanzialmente la specificazione dei compiti del Comitato di indirizzo strategico e di controllo analogo, rispetto ad alcune decisioni strategiche di competenza del Comitato stesso.
Ossia nei documenti troverete indicato in maniera dettagliata rispettivamente ai vari adempimenti se il Comitato dà un indirizzo, dà un'autorizzazione o dà un parere di carattere vincolante.
Introducono, queste modifiche, anche il principio per il quale il bilancio, che è l'atto forse più importante nella gestione caratteristica della società, deve essere preventivamente autorizzato dal Comitato prima di essere votato dall'Assemblea. Ora quando io parlo di modifiche più di forma che di sostanza mi riferisco al fatto che in una società come la nostra, come Piave Servizi, di fatto c'è una coincidenza tra i due organi perché il Comitato, come voi ricorderete è composto dai rappresentanti legali dei 39 Comuni soci, come peraltro l'Assemblea e soprattutto una compagine come quella di Piave Servizi è caratterizzata da una distribuzione di quote che è abbastanza uniforme, perché il Comune che ha la maggioranza, che ha più quote è il Comune di Conegliano con l'6%, il resto dei

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Atto originale DELIBERA DI CONSIGLIO numero 10 del 31-03-2021 firmato digitalmente da Giuseppe Maset C.F. MSTGPP49B17I382I il 08-04-2021 ora 10:33:47 Paola Gava C.F. GVAPLA66P60M089Z il 08-04-2021 ora 10:51:13

soci si distribuiscono le quote in maniera pressoché uniforme, con partecipazioni che vanno dal 5 al 2 al 3%. Quindi, nessuno dei componenti della società ha la possibilità di condizionare in maniera sostanziale le decisioni strategiche dell'Azienda stessa. Perché dico questo? Perché nel Comitato, a differenza dell'Assemblea, quando si va a votare si vota per teste, non si vota come in Assemblea per quote. Quindi la funzione strategica del Comitato sarebbe quella di fare in modo che ognuno degli Enti possa introdurre negli atti della società un controllo analogo a quello che fa negli atti stessi del Comune. Quindi in società che hanno una compagine societaria diversa, come le municipalizzate delle grandi città ad esempio, ha un senso introdurre determinate modifiche perché troviamo dei soci che hanno la maggioranza talvolta anche assoluta. Faccio un esempio su tutte Veritas che ha la maggioranza del 51% del Comune di Venezia, se non ci fosse il Comitato di controllo analogo potrebbe il Comune di Venezia, socio di maggioranza, potrebbe votarsi tranquillamente il bilancio da solo.
Piave Servizi invece il caso è diverso e, quindi, queste modifiche non cambiano di una virgola l'operatività della società, per contro ci sono costate non poco lavoro ma questo è un altro paio di maniche. Un'altra modifica che troverete nei documenti che sono depositati è quella relativamente alla durata della società. Ma anche qui si parla di innovazioni che sono più di forma che di sostanza. Vi dico anche il perché. Voi troverete una durata della società indicata al 2080, e il prolungamento della durata ci è stato richiesto dalla Banca europea degli investimenti quando è stato concesso… quando è stata sottoscritta l'operazione Hydrobond 3 che ha portato nelle casse di Piave Servizi 22 milioni di euro di nuovi investimenti dati da Banca Europea degli investimenti.
La durata della società di fatto è fissata alla scadenza della concessione, nel senso che la nostra concessione è data dal Consiglio di Bacino, scade il 2037. Essendo la nostra società una società che si occupa solo del servizio idrico integrato dei 39 Comuni, la sua operatività, l'operatività e l'esistenza della società, cessa contemporaneamente al cessare dell'affidamento in house e quindi al 2037. Quindi anche in questo caso le modifiche sono di forma più che di sostanza.
Poi l'ultima novazione è relativa alla rappresentanza in seno a quest'organo che è stata modificata e, quindi, se prima era riservata al legale rappresentante e a un suo delegato in via permanente, adesso la delega è stata modificata in delega ordinaria, per una più semplice gestione appunto del funzionamento del Comitato stesso.
Ecco. Io ho cercato di essere il più veloce possibile, perché so che insomma anche i Consigli Comunali tutti quanti hanno la necessità della tempistica dovendo gestire delle riunioni da remoto, e quindi spero di essere stato il più chiaro possibile. Rimango tuttavia anche a disposizione se ci dovessero essere richieste di chiarimenti o approfondimenti.

SINDACO:
Grazie Presidente. Do spazio alle domande se ci sono.

CONS. DELLA COLETTA:
Sindaco, scusi…

SINDACO:
Prego Della Coletta.

CONS. DELLA COLETTA:
Direi da parte nostra stiamo sicuramente a favore di queste modifiche, la spiegazione del Presidente è stata chiara e direi anche esaustiva, quindi voteremo a favore.

SINDACO:
Grazie. Ci sono altri interventi?

CONS. LEIBALLI:
Io sinceramente… come ha ben ricordato il dottor Bonet, un anno e mezzo fa, un anno e mezzo fa circa, abbiamo votato per il cambiamento dello Statuto da Srl a Spa, e già là ero dubbioso, più che

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Atto originale DELIBERA DI CONSIGLIO numero 10 del 31-03-2021 firmato digitalmente da Giuseppe Maset C.F. MSTGPP49B17I382I il 08-04-2021 ora 10:33:47 Paola Gava C.F. GVAPLA66P60M089Z il 08-04-2021 ora 10:51:13

altro non per la sua persona in sé, ma più che altro per il fatto che un passaggio di Statuto del genere, e in più tali modifiche che se non sono di sostanza non serve farle, obiettivamente parlando, già il cambio di Statuto di un anno e mezzo fa da Srl a Spa è l'anticamera della privatizzazione. Perché poi… poi inoltre per quanto riguarda la durata…

ALESSANDRO BONET– PRESIDENTE DI PIAVE SERVIZI:
Scusi se la interrompo Consigliere, perché è una contraddizione in termini. Lo Statuto di un anno e mezzo fa è stato fatto per mantenere l'affidamento in house. E' il contrario!

CONS. LEIBALLI:
Mi spieghi il perché. Cosa significa in house? Quali sono i requisiti.

ALESSANDRO BONET– PRESIDENTE DI PIAVE SERVIZI:
Allora in Italia, la privatizzazione nel comparto idrico in Italia, nel servizio idrico integrato è solo il 3% delle società che sono privatizzate. Tutto il resto è acqua pubblica o mista.

CONS. LEIBALLI:
Sì, è in regime di monopolio poi, Perché se si è l'unico erogatore del servizio…

ALESSANDRO BONET– PRESIDENTE DI PIAVE SERVIZI:
Sì perché se no… se è pubblico è monopolio, se è privato si va a gara. Quindi non si possono fare gare, avere l'acqua pubblica e far gara. E proprio perché siamo in un regime di monopolio c'è il mercato regolamentato. Ora per rispettare la normativa sia comunitaria che nazionale sull'affidamento in house e per salvaguardare questo affidamento noi abbiamo cambiato lo Statuto, lo abbiamo integrato anche con il regolamento per il controllo analogo perché il Controllo analogo è uno dei tre paletti, dei tre requisiti che ci permette di mantenere il Controllo analogo… scusi, che ci permette di mantenere l'affidamento in house. Se noi non avessimo fatto quelle modifiche allora sì saremmo in una fase che aprirebbe a contestazioni sull'affidamento in house.
Ci sono solo due possibilità per affidare i servizi di interesse economico, i servizi pubblici di interesse economico con il diritto comunitario e il diritto nazionale: o si fa una gara o si fa un affidamento in house. Se si fa una gara si privatizzata se no c'è l'affidamento in house. Non ci sono altre alternative. L'unico caso di Azienda speciale in Italia che gestisce il servizio idrico integrale è l'Azienda Speciale di Napoli, "Acqua Bene Comune" di Napoli.
L'Azienda "Acqua Bene Comune" di Napoli non ha il problema di approvare il bilancio perché è dal 2014 che non è in grado di approvare il bilancio. Quindi questa è l'altro esempio che abbiamo. Lo dico perché è utile avere un panorama anche a livello nazionale e comunitario su quello che discutiamo. Mi scusi se l'ho interrotta, però c'era una contraddizione in termini che volevo chiarire.

CONS. LEIBALLI:
No no… solo completando il fatto che è vero che la concessione scade, lei ha detto… qua sulle carte c'era scritto 2040 lei ha detto 2037.

ALESSANDRO BONET– PRESIDENTE DI PIAVE SERVIZI:
2037.

CONS. LEIBALLI:
Però le concessioni possono essere rinnovate tranquillamente. Già questo mi sembra un… sì, non so perché si prolunghi fino al 2080. Una concessione può essere benissimo rinnovata, cioè non…. Già quella è un'inezia però è una modifica che non ha un suo perché.
Per quanto riguarda il cambiamento sull'articolo 29, 29 che è quello fondamentalmente più sostanzioso del controllo analogo congiunto, c'è già un Comitato di Indirizzo strategico e di controllo analogo. Lei sì ha tentato di spiegarmi cosa vuol dire, diciamo, un servizio in house providing, però se fino adesso ha funzionato quell'articolo così… anche là non vedo perché

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Atto originale DELIBERA DI CONSIGLIO numero 10 del 31-03-2021 firmato digitalmente da Giuseppe Maset C.F. MSTGPP49B17I382I il 08-04-2021 ora 10:33:47 Paola Gava C.F. GVAPLA66P60M089Z il 08-04-2021 ora 10:51:13

cambiarlo. Dopotutto leggendo il testo vigente e leggendo le modifiche cioè mi sembra che sia abbastanza… abbastanza per così dire una modifica sostanziale, soprattutto sui poteri che può avere, che può avere il direttivo, non i soci. Non i soci, dico il direttivo, il direttivo del C.d.A. Perciò io comunque, detto questo, le dico personalmente non a lei ma anche agli altri, anche agli altri Consiglieri o a chi ascolta, che un anno e mezzo fa proprio per questo, per questa cosa, anche perché si sta parlando di un'erogazione di un bene pubblico - pubblico - mi sono pentito col senno di poi di averla votata. Ma non per lei, sì che sia chiaro, non è che mi sono pentito perché lei è il Presidente di Piave Servizi. Anzi! Anzi tanto di cappello per la posizione che occupa, però io questa modifica la boccio perché, secondo me, non è nell'interesse. Poi potrò sbagliare però è mia idea. Io l'articolo della concessione, la concessione può essere rinnovata e l'articolo 29 dà troppi poteri al C.d.A. Perciò io… per me voto contrario. Punto. Grazie. Questo…

SINDACO:
Va bene. Ci sono altri interventi?

CONS. TONON:
Semplicemente, Sindaco, se posso, volevamo ringraziare Alessandro Bonet Presidente di Piave Servizi, e quindi tutto il personale che sta lavorando anche a un'opera grossa qui sul nostro territorio. E quindi ringraziare per l'operato e per il servizio che costantemente danno per il territorio ai nostri cittadini. Come annunciava il Consigliere Della Coletta voteremo, come un anno e mezzo fa a favore di queste modifiche che vanno… comunque nel senso sono tecniche, non sono scelte politiche, quindi condividiamo e andiamo avanti.

SINDACO:
Bene, grazie. Prima di votare chiaramente dico anch'io volentieri, cioè porgo anch'io i complimenti e anche i ringraziamenti perché abbiamo avuto modo con diverse situazioni difficili di pronti interventi proprio della Piave Servizi, peraltro anche un servizio che funziona e sempre anche un'attenzione per dare una mano. Quindi io personalmente ma anche come Amministrazione abbiamo qua il Presidente ma intendo fare i complimenti e chiedo di estenderli a tutto il Consiglio di amministrazione e anche alla direzione, perché credo che sia veramente una società non utile di più e una fortuna che sia anche in house. Quindi, grazie ancora Presidente per la tua attenzione nel presentarci appunto il tema all'ordine del giorno. Passiamo alle votazioni. Segretario. Grazie.

Chiusa la discussione

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- sino al 31.12.2015 il Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) nel c.d. sub-ambito "sinistra Piave" dell'A.T.O. "Veneto Orientale", era gestito da Piave Servizi S.r.l. unitamente alle società operative Servizi Idrici Sinistra Piave S.r.l. (in sigla S.I.S.P. S.r.l.) di Codognè (TV) e Azienda Servizi Pubblici Sile Piave S.p.A. (in sigla Sile Piave S.p.A.) di Roncade (TV);
- in data 09.12.2015 è stato sottoscritto l'atto di fusione per incorporazione di S.I.S.P. S.r.l. e Sile Piave S.p.A. in Piave Servizi S.r.l., come da rogito rep. n. 124821 del Notaio dott. Paolo Mammucari di Mogliano Veneto iscritto, ai fini dell'efficacia *ex lege* della fusione, nel Registro delle Imprese di Treviso in data 31.12.2015;
- da detta data (31.12.2015), pertanto, Piave Servizi S.r.l. è l'unico soggetto erogante il servizio "*in house providing*" nel territorio dei propri 39 Comuni Soci della Province di Treviso e Venezia, tra cui anche il Comune Socio di San Fior, ed opera direttamente nella gestione unitaria del Servizio Idrico Integrato dei territori di riferimento, subentrando a tutti gli effetti di legge e senza soluzione di continuità a tutti i rapporti attivi e passivi delle due società incorporate, ivi inclusi i rapporti contrattuali in essere con i Clienti del Servizio Idrico Integrato;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Atto originale DELIBERA DI CONSIGLIO numero 10 del 31-03-2021 firmato digitalmente da Giuseppe Maset C.F. MSTGPP49B17I382I il 08-04-2021 ora 10:33:47 Paola Gava C.F. GVAPLA66P60M089Z il 08-04-2021 ora 10:51:13

- in particolare il Comune di San Fior detiene attualmente il 2,68% del capitale sociale di Piave Servizi;
- l'operatività di Piave Servizi si è positivamente consolidata in questi anni, segnalandosi per il notevole grado di efficienza gestionale e di economicità contabile, dando prova di assoluta stabilità finanziaria e di piena sostenibilità generale dell'impianto aziendale, corroborate da ultimo dalla trasformazione della società da S.r.l. a S.p.A., approvata dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 23.09.2019 ed iscritta a tutti gli effetti di legge in data 21.10.2019 nel Registro delle Imprese di Treviso – Belluno, mantenendo invariati tutti gli altri dati societari;;
- nel contempo la società ha sempre mantenuto una conformazione ancorata ai principi di gestione "*in house providing*" e alle disposizioni della Convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato stipulata con il Consiglio di Bacino (già A.A.T.O.) "Veneto Orientale" in data 29.05.2008 e s.m.i., in modo da garantire la permanenza di una compagine sociale totalmente pubblica e da non consentire in alcun modo l'ingresso di capitali privati nella società;
- infatti, il particolare regime di affidamento del servizio idrico integrato postula che "*l'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione* in house, *comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale*" (cfr. il primo comma dell'art. 149 *bis* del D.Lgs n. 152 del 2006, inserito dall' articolo 7, comma 1, lettera d), del D.L. 12 settembre 2014, n. 133 , convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014 n. 164 e poi modificato dall'articolo 1, comma 615, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190) per cui è una espressa disposizione del Testo Unico dell'Ambiente a richiedere in via costitutiva la necessità indefettibile di una partecipazione pubblica totalitaria e – soprattutto – di una partecipazione radicata in capo agli enti locali interessati creando così un nesso inscindibile tra la natura esclusivamente pubblico-locale della società e la permanenza della gestione del servizio affidato *in house;*
- nell'ottica di confermare tale assetto, in continuità con la speciale disciplina di settore, il Consiglio di Bacino "Veneto Orientale" ha presentato istanza di iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che affidano a propri organismi *in house providing*, formalizzata con domanda del 1 marzo 2018 inoltrata alla competente Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- detta Autorità ha curato l'istruzione finale della posizione nel corso dell'anno 2020 dando seguito ad una articolata interlocuzione istruttoria mirata al migliore perseguimento delle condizioni di controllo analogo congiunto, data la particolare natura frazionata dell'*in house* proprio del rapporto concessorio intercorrente con Piave Servi S.p.A.;
- in effetti, la peculiare compagine soggettiva (anche denominata "*in house* pulvisculare") di società come Piave Servizi S.p.A. richiede la messa a punto di forme e modalità idonee ad assicurare un reale controllo paritetico tra i soci, con incidenza sull'amministrazione della società, in guisa che i Comuni Soci possano vantare una effettiva condizione di influenza gestionale sulla conduzione della società medesima;
- sotto questo profilo, e pur avendo ampiamente ed approfonditamente documentato all'Autorità la sussistenza in capo a Piave Servizi S.p.A. dei requisiti del controllo analogo secondo quanto indicato nell'art. 5 del D. Lgs. n. 50/2016, come attuato nell'art. 6 delle Linee Guida n. 7 aggiornate con deliberazione n. 951 del 20.09.2017, tra cui anche la garanzia per tutti i Soci, ivi inclusi quelli di minoranza, di partecipazione alla *governance* della Società, si è ritenuto opportuno aderire ai rilievi e suggerimenti ricevuti dall'ANAC per meglio ottemperare alla normativa alla stessa applicabile in tema di controllo analogo congiunto. E' venuta in evidenza, quindi, l'esigenza di aggiornare – per il tramite di talune specifiche revisioni - lo statuto sociale, il patto parasociale e il Regolamento per la costituzione ed il funzionamento del "Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo", il che offre - da un lato – l'occasione di completare il processo di miglioramento della strutturazione societaria già avviato con la trasformazione in S.p.A. e – da altro lato - consente di perfezionare, nell'osservanza delle

Atto originale DELIBERA DI CONSIGLIO numero 10 del 31-03-2021 firmato digitalmente da Giuseppe Maset C.F. MSTGPP49B17I382I il 08-04-2021 ora 10:33:47 Paola Gava C.F. GVAPLA66P60M089Z il 08-04-2021 ora 10:51:13

indicazioni segnalate da ANAC, l'iscrizione richiesta con la domanda suindicata, garantendo una stabilità certa all'affidamento diretto in essere;

- la conclusione del percorso in parola necessita, per la competente approvazione delle modifiche statutarie da parte dell'Assemblea Straordinaria dei Soci con partecipazione qualificata in presenza di un notaio in qualità di segretario verbalizzante, nonché della sottoscrizione del nuovo Patto Parasociale e adozione del nuovo Regolamento del C.I.S.C.A., della preliminare approvazione da parte di tutti i 39 Consigli Comunali della revisione modificativa dei suddetti atti;
- gli schemi sottoposti all'odierno esame del presente Consiglio Comunale sono stati predisposti, così come preventivamente evidenziato ed illustrato al C.I.S.C.A. nella riunione del 16.12.2020, dal Consiglio di Amministrazione di Piave Servizi S.p.A., acquisita anche la competente e preliminare autorizzazione del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo di Piave Servizi S.p.A. del 08.02.2021;

VALUTATO CHE, nell'ottica di una sempre più adeguata conformazione dei requisiti di controllo analogo congiunto, si interviene sullo statuto sociale al fine di introdurre aggiornamenti utili a strutturare un impianto gestionale basata su una stretta correlazione operativa tra gli organi sociali e il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo, anche estendendo con l'occasione il termine di durata della Società per poter maggiormente garantire i finanziamenti a lungo termine di cui agli Hydrobond 3 comparto "long" emessi nel 2020, così come discusso nell'Assemblea dei Soci del 23.09.2020. In particolare, gli emendamenti introdotti, come appositamente evidenziati in colore blu (mentre in colore rosso barrato sono riportate le abrogazioni) nello schema di raffronto tra il vigente statuto e quello risultante dalle modificazioni in parola allegato al presente deliberato, riguardano:

a) la rideterminazione della durata della società (art. 6);
b) la previsione in certune materie della natura vincolante dell'autorizzazione del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo per l'attività degli organi della società nonché la necessità dell'osservanza da parte di questi ultimi dei relativi indirizzi (artt. 16, 20, 21, 23 e 31);
c) la conseguente riformulazione delle competenze del predetto Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo e dei principi inerenti la sua composizione (art. 29).

EVIDENZIATO che, rinviando lo Statuto al Patto Parasociale la regolamentazione dell'attuazione effettiva di detto controllo, in particolare attraverso il Comitato di Indirizzo Strategico e Controllo Analogo costituito e gestito dagli stessi soci firmatari del Patto Parasociale, allo scopo di armonizzare gli atti societari recependo tali novellazioni si è palesata la necessità conseguente di modificare anche, in alcune parti, sia il Patto Parasociale – nelle premesse e all'art. 6 (per quanto riguarda il funzionamento e le competenze del Comitato di Indirizzo Strategico e Controllo Analogo)- sia il Regolamento per la costituzione e il funzionamento del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo – agli artt. 1 (sulla costituzione del Comitato), 2 (sulle competenze del Comitato), 3 (sui requisiti di designazione a Presidente e Vice-Presidente), 5 (sul funzionamento del Comitato) e 8 (sul coordinamento temporale delle disposizioni finali);

PRECISATO che tutte dette modifiche si profilano funzionali ad una piena conformazione del "controllo analogo congiunto" richiesto dalla legge, in modo che l'assetto decisionale della società sia totalmente rispondente alle condizioni fissate dal Codice dei Contratti pubblici (art. 5 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e correlate Linee giuda n. 7 A.N.A.C.) così come da ultimo puntualizzate da ANAC con riguardo alla particolare struttura plurisoggettiva di Piave Servizi S.p.A e segnalate da detta Autorità nelle statuizioni intercorse con il Consiglio di Bacino "Veneto Orientale";

REPUTATA in proposito l'adeguatezza della scelta di promuovere le revisioni in parola dello statuto e dei connessi atti societari in linea con il dettato del citato Testo Unico, assicurando ulteriormente a Piave Servizi un impianto societario del tutto conforme ai principi della vigente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Atto originale DELIBERA DI CONSIGLIO numero 10 del 31-03-2021 firmato digitalmente da Giuseppe Maset C.F. MSTGPP49B17I382I il 08-04-2021 ora 10:33:47 Paola Gava C.F. GVAPLA66P60M089Z il 08-04-2021 ora 10:51:13

disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche;

PUNTUALIZZATO, pertanto, che le modificazioni in esame – in quanto strumentali a consolidare in via definitiva l'idoneità della società Piave Servizi S.p.A. quale affidataria *in house* – concorrono all'obbiettivo politico-amministrativo di tutelarne la natura pubblica totalitaria, escludendo in via ulteriore possibili alterazioni della compagine attraverso l'ingresso di capitali privati;

PONDERATO che a favore delle revisioni in questione militano le chiare evidenze gestionali e giuridico-amministrative sopra richiamate, le quali attraverso circoscritte modifiche dello Statuto, del Patto Parasociale e delle norme di regolazione dei poteri del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo modellano per Piave Servizi una forma societaria più rispondente alla disciplina generale delle società a partecipazione pubblica oggi in vigore, come integrata anche dalle determinazioni delle Autorità di settore, e rafforzata nelle condizioni strutturali di effettività del controllo analogo posta a base dell'affidamento in essere;

DATO ATTO che relativamente alle partecipazioni detenute in società il Comune, in ossequio alla disciplina in materia ed in particolare agli artt. 20 e 24 del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. (TUSP) ha, nei termini *ex lege*, adempiuto alla prescritta revisione straordinaria nonché posto in essere le procedure di razionalizzazione periodica;

ACQUISITO, inoltre, sul presente atto il parere dell'organo di revisione reso ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 (Allegato sub D);

VISTI il parere tecnico ed il parere finanziario favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000;

CON VOTAZIONE espressa in forma palese per appello nominale ai sensi dell'art. 43 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e del punto 9) delle linee guida per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute del Consiglio Comunale approvate con provvedimento del Sindaco n. 24 del 24.12.2020, con il seguente esito:

Maset Giuseppe, favorevole
Brescacin Erika, favorevole
Tonetto Luigi, favorevole
Zanette Nicola, favorevole
Modolo Serena, favorevole
Leiballi Dario, contrario
Zanin Diego, favorevole
Tempesta Davide, favorevole
Nardi Beatrice, favorevole
Tonon Alberto, favorevole
Martorel Gastone, favorevole
Sonego Luisa, favorevole
Della Coletta Davide, favorevole

SEGRETARIO:
Quindi con 12 voti favorevoli, 1 contrario, del Consigliere Leiballi, il Consiglio approva le modifiche dello Statuto sociale di Piave Servizi Spa, del Patto parasociale tra i Comuni soci e del Regolamento per la costituzione ed il funzionamento del Comitato di indirizzo strategico e di controllo analogo, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Atto originale DELIBERA DI CONSIGLIO numero 10 del 31-03-2021 firmato digitalmente da Giuseppe Maset C.F. MSTGPP49B17I382I il 08-04-2021 ora 10:33:47 Paola Gava C.F. GVAPLA66P60M089Z il 08-04-2021 ora 10:51:13

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

D E L I B E R A

1. DI DARE ATTO che le suesposte premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della deliberazione e si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo;

2. DI APPROVARE le modifiche dello statuto sociale conseguenti a quanto esposto in premessa, come da proposte di variazione apportate agli articoli seguenti e qui sintetizzate come segue:
   - art. 6 – circa l'estensione della durata della società al 31 dicembre 2080;
   - art. 16 – circa l'inserimento della natura vincolante delle autorizzazioni del Comitato di Indirizzo Strategico e Controllo Analogo;
   - art. 20 – circa le deliberazioni dell'Assemblea previa autorizzazione vincolante del Comitato di Indirizzo Strategico e Controllo Analogo nelle materie indicate nel successivo art. 29;
   - art. 21 – circa la puntualizzazione dell'obbligo dell'Organo Amministrativo di conformarsi agli indirizzi di gestione;
   - art. 23 – circa la precisazione della necessità da parte del Consiglio di Amministrazione di deliberare e di approvare in conformità a quanto elaborato, nelle materie di competenza, dal Comitato di Indirizzo Strategico e Controllo Analogo;
   - art. 29 – circa la revisione delle finalità, delle competenze e del funzionamento del Comitato di Indirizzo Strategico e Controllo Analogo;
   - art. 31 – circa l'autorizzazione vincolante del Comitato di Indirizzo Strategico e Controllo Analogo in ordine all'approvazione del bilancio di esercizio;

3. DI APPROVARE comunque, a tutti gli effetti, l'adozione complessiva del testo integrale dello statuto sociale di Piave Servizi S.p.A. modificato ed aggiornato come da documento allegato sub A al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale, al quale pertanto si rinvia a completa descrizione ed indicazione di tutte le modifiche qui approvate, come ivi evidenziate in colore rosso barrato e in blu sottolineato, con il testo a fronte vigente, quello con le modifiche apportate e il testo definitivo da adottarsi;

4. DI APPROVARE il nuovo testo integrale del Patto Parasociale tra i Soci di Piave Servizi allegato sub B alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, del pari evidenziante il testo a fronte vigente e, con le modifiche testuali introdotte, il testo definitivo da adottarsi;

5. DI APPROVARE il nuovo "Regolamento per la costituzione ed il funzionamento del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo" allegato sub C alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, pure evidenziante nel documento qui unito il testo a fronte vigente e, con le modifiche testuali introdotte, il testo definitivo da adottarsi e costituente allegato del Patto Parasociale di cui al precedente punto;

6. DI APPROVARE l'attribuzione dei necessari poteri al Sindaco, o suo delegato ai sensi di legge, per l'espletamento degli adempimenti necessari e tutti gli atti inerenti e conseguenti, ivi incluso l'intervento nell'Assemblea di Piave Servizi S.p.A., per dare integrale attuazione ed esecuzione alla presente deliberazione in nome e per conto di questa Amministrazione;

Inoltre,

Con separata votazione espressa in forma palese per appello nominale ai sensi dell'art. 43 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e del punto 9) delle linee guida per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute del Consiglio Comunale approvate con provvedimento del Sindaco n. 24 del 24.12.2020, con il seguente esito:

Maset Giuseppe, favorevole

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Atto originale DELIBERA DI CONSIGLIO numero 10 del 31-03-2021 firmato digitalmente da Giuseppe Maset C.F. MSTGPP49B17I382I il 08-04-2021 ora 10:33:47 Paola Gava C.F. GVAPLA66P60M089Z il 08-04-2021 ora 10:51:13

Brescacin Erika, favorevole
Tonetto Luigi, favorevole
Zanette Nicola, favorevole
Modolo Serena, favorevole
Leiballi Dario, contrario
Zanin Diego, favorevole
Tempesta Davide, favorevole
Nardi Beatrice, favorevole
Tonon Alberto, favorevole
Martorel Gastone, favorevole
Sonego Luisa, favorevole
Della Coletta Davide, favorevole

SEGRETARIO:
Lo stesso, 12 voti favorevoli, 1 contrario del Consigliere Leiballi, il Consiglio vota anche per l'immediata eseguibilità della delibera stessa.

D E L I B E R A

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

SINDACO:
Bene grazie.

ALESSANDRO BONET- PRESIDENTE DI PIAVE SERVIZI:
Scusi Sindaco, io vi saluto, vi ringrazio dell'ospitalità come sempre cortese e sono a disposizione del Sindaco, dell'Amministrazione Comunale, della Giunta e del Consiglio tutto anche per futuri impegni, appuntamenti. Vi ringrazio di nuovo e vi auguro buon lavoro e anche buona Pasqua a voi e a tutte ovviamente le vostre famiglie.

SINDACO:
Grazie a te, ricambiamo. A presto.

Atto originale DELIBERA DI CONSIGLIO numero 10 del 31-03-2021 firmato digitalmente da Giuseppe Maset C.F. MSTGPP49B17I382I il 08-04-2021 ora 10:33:47 Paola Gava C.F. GVAPLA66P60M089Z il 08-04-2021 ora 10:51:13

* *

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

Il Presidente	Il Segretario Comunale
MASET GIUSEPPE	Gava D.Ssa Paola

Atto originale DELIBERA DI CONSIGLIO numero 10 del 31-03-2021 firmato digitalmente da Giuseppe Maset C.F. MSTGPP49B17I382I il 08-04-2021 ora 10:33:47 Paola Gava C.F. GVAPLA66P60M089Z il 08-04-2021 ora 10:51:13

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

COMUNE
SAN FIOR

Parere ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 *bis* del decreto legislativo 267/2000 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

OGGETTO: MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE DI PIAVE SERVIZI S.P.A, DEL PATTO PARASOCIALE TRA I COMUNI SOCI E DEL REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL "COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO ANALOGO". DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
su proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO n. 10 del 05-03-2021

Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come disposto dall'art. 6-*bis* della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Dpr n. 62/2013.

Ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 *bis* del decreto legislativo 267/2000, e dell'articolo 3 del vigente regolamento sui controlli interni, in ordine alla regolarità tecnica nonché alla regolarità amministrativa, con riguardo in particolare al rispetto delle leggi, dello statuto, dei regolamenti, alla compatibilità della spesa/entrata con le risorse assegnate della proposta di deliberazione in oggetto:

si esprime parere **FAVOREVOLE**

San Fior, 25-03-2021

Il Responsabile del servizio

Andreetta Edda

REGOLARITA' TECNICA DELIBERA DI CONSIGLIO numero 10 del 31-03-2021 firmato digitalmente da EDDA ANDREETTA C.F. NDRDDE70M70Z133T il 25-03-2021 ora 10:59:35

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

COMUNE
SAN FIOR

Parere ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 *bis* del decreto legislativo 267/2000 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

OGGETTO: MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE DI PIAVE SERVIZI S.P.A, DEL PATTO PARASOCIALE TRA I COMUNI SOCI E DEL REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL "COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO ANALOGO". DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
su proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO n. 10 del 05-03-2021

Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come disposto dall'art. 6-*bis* della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Dpr n. 62/2013.

Ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 *bis* del decreto legislativo 267/2000, e dell'articolo 3 del vigente regolamento sui controlli interni, in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto:

si esprime parere **FAVOREVOLE**

San Fior, 25-03-2021

Il Responsabile del servizio finanziario

Andreetta Edda

REGOLARITA' CONTABILE DELIBERA DI CONSIGLIO numero 10 del 31-03-2021 firmato digitalmente da EDDA ANDREETTA C.F. NDRDDE70M70Z133T il 25-03-2021 ora 11:00:07

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

COMUNE
SAN FIOR

Piazza Guglielmo Marconi, 2 - 31020 San Fior (TV)
Tel. 0438/2665 – PEC comune.sanfior.tv@pecveneto.it

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 10 del 31-03-2021

Oggetto: MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE DI PIAVE SERVIZI S.P.A, DEL PATTO PARASOCIALE TRA I COMUNI SOCI E DEL REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL "COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO ANALOGO". DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

N. pubblicazione: 374

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

San Fior, 08-04-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Zamai Nadia

Certificato pubblicazione DELIBERA DI CONSIGLIO numero 10 del 31-03-2021 firmato digitalmente da Nadia Zamai C.F. ZMANDA73B47H657L il 08-04-2021 ora 13:11:58

Testo vigente	Modifiche	Nuovo testo
T I T O L O I **COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE – SEDE – OGGETTO E GESTIONE SOCIALE - DURATA** **ART. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE** 1. Per effetto della trasformazione della società Piave Servizi S.r.l. è costituita, ai sensi dell'art. 2325 e seguenti del codice civile e della normativa comunitaria e nazionale applicabile una Società per azioni, secondo il modello "*in house providing*", denominata: **«Piave Servizi S.p.A.»** 2. Ai sensi della normativa applicabile: - la Società è a capitale interamente pubblico; - gli Enti pubblici titolari, anche in forma associata, del capitale sociale esercitano sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, nelle forme previste dal presente Statuto e dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali; - la Società realizza l'attività sociale prevalente, nel rispetto dei limiti di fatturato previsti dal presente Statuto, a favore degli Enti pubblici soci. **ART. 2 – SEDE** 1. La Società ha sede sociale in Comune di	**T I T O L O I** **COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE – SEDE – OGGETTO E GESTIONE SOCIALE - DURATA** **ART. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE** 1. Per effetto della trasformazione della società Piave Servizi S.r.l. è costituita, ai sensi dell'art. 2325 e seguenti del codice civile e della normativa comunitaria e nazionale applicabile una Società per azioni, secondo il modello "*in house providing*", denominata: **«Piave Servizi S.p.A.»** 2. Ai sensi della normativa applicabile: - la Società è a capitale interamente pubblico; - gli Enti pubblici titolari, anche in forma associata, del capitale sociale esercitano sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, nelle forme previste dal presente Statuto e dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali; - la Società realizza l'attività sociale prevalente, nel rispetto dei limiti di fatturato previsti dal presente Statuto, a favore degli Enti pubblici soci. **ART. 2 – SEDE** 1. La Società ha sede sociale in Comune di	**T I T O L O I** **COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE – SEDE – OGGETTO E GESTIONE SOCIALE - DURATA** **ART. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE** 1. Per effetto della trasformazione della società Piave Servizi S.r.l. è costituita, ai sensi dell'art. 2325 e seguenti del codice civile e della normativa comunitaria e nazionale applicabile una Società per azioni, secondo il modello "*in house providing*", denominata: **«Piave Servizi S.p.A.»** 2. Ai sensi della normativa applicabile: - la Società è a capitale interamente pubblico; - gli Enti pubblici titolari, anche in forma associata, del capitale sociale esercitano sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, nelle forme previste dal presente Statuto e dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali; - la Società realizza l'attività sociale prevalente, nel rispetto dei limiti di fatturato previsti dal presente Statuto, a favore degli Enti pubblici soci. **ART. 2 – SEDE** 1. La Società ha sede sociale in Comune di

Comune di San Fior - arrivo - Prot. n. 0001850 del 09-02-2021

Testo vigente	Modifiche	Nuovo testo
Codognè (TV) e sede secondaria in Roncade (TV). 2. La Società, per esigenze di servizio, nel rispetto della legislazione vigente, potrà costituire sedi secondarie dotate di rappresentanza stabile, uffici, cantieri, magazzini, unità locali in altri Comuni, e/o sopprimerli, nonché trasferire la sede sociale altrove, purché in Italia.	Codognè (TV) e sede secondaria in Roncade (TV). 2. La Società, per esigenze di servizio, nel rispetto della legislazione vigente, potrà costituire sedi secondarie dotate di rappresentanza stabile, uffici, cantieri, magazzini, unità locali in altri Comuni, e/o sopprimerli, nonché trasferire la sede sociale altrove, purché in Italia.	Codognè (TV) e sede secondaria in Roncade (TV). 2. La Società, per esigenze di servizio, nel rispetto della legislazione vigente, potrà costituire sedi secondarie dotate di rappresentanza stabile, uffici, cantieri, magazzini, unità locali in altri Comuni, e/o sopprimerli, nonché trasferire la sede sociale altrove, purché in Italia.
ART. 3 – SOCI 1. Possono far parte della Società solamente enti pubblici locali, ai sensi della normativa vigente e nel rispetto delle condizioni di cui al precedente art. 1, paragrafo 2. 2. Il domicilio dei soci, per quello che concerne i loro rapporti con la Società, a tutti gli effetti di legge, è quello risultante dal libro dei soci. E' fatto obbligo al socio di comunicare ogni variazione di indirizzo; qualsiasi modifica è inopponibile alla Società finché non sia stata ad essa formalmente comunicata.	**ART. 3 – SOCI** 1. Possono far parte della Società solamente enti pubblici locali, ai sensi della normativa vigente e nel rispetto delle condizioni di cui al precedente art. 1, paragrafo 2. 2. Il domicilio dei soci, per quello che concerne i loro rapporti con la Società, a tutti gli effetti di legge, è quello risultante dal libro dei soci. E' fatto obbligo al socio di comunicare ogni variazione di indirizzo; qualsiasi modifica è inopponibile alla Società finché non sia stata ad essa formalmente comunicata.	**ART. 3 – SOCI** 1. Possono far parte della Società solamente enti pubblici locali, ai sensi della normativa vigente e nel rispetto delle condizioni di cui al precedente art. 1, paragrafo 2. 2. Il domicilio dei soci, per quello che concerne i loro rapporti con la Società, a tutti gli effetti di legge, è quello risultante dal libro dei soci. E' fatto obbligo al socio di comunicare ogni variazione di indirizzo; qualsiasi modifica è inopponibile alla Società finché non sia stata ad essa formalmente comunicata.
ART. 4 – OGGETTO 1. La Società si prefigge lo svolgimento delle attività e dei servizi specificati nei commi successivi del presente articolo.	**ART. 4 – OGGETTO** 1. La Società si prefigge lo svolgimento delle attività e dei servizi specificati nei commi successivi del presente articolo.	**ART. 4 – OGGETTO** 1. La Società si prefigge lo svolgimento delle attività e dei servizi specificati nei commi successivi del presente articolo.

Comune di San Fior - arrivo - Prot. n. 0001850 del 09-02-2021

Testo vigente	Modifiche	Nuovo testo
2. L'attività della Società, nel rispetto dello scopo sociale e delle vigenti disposizioni di legge, dovrà essere eseguita nello svolgimento dei compiti affidati dai soci Enti pubblici comunque in misura superiore all'80% (ottanta per cento) del proprio fatturato complessivo. L'attività di produzione ulteriore rispetto a detto limite può essere rivolta anche a finalità diverse da quelle previste dallo Statuto solo a condizione che essa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società. 3. La Società ha per oggetto: a) la gestione e l'esercizio del servizio idrico integrato secondo quanto previsto dalle competenti Autorità e dagli Enti affidanti in attuazione del D. Lgs. n° 152/2006, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni nonché della normativa regionale in materia; b) la prestazione di altri servizi connessi alla gestione del servizio idrico integrato; c) la realizzazione di studi, ricerche, progettazioni, acquisizioni e cessioni di tecnologie, processi e formule in genere nel settore dei servizi di cui sopra; d) la progettazione, costruzione e gestione	2. L'attività della Società, nel rispetto dello scopo sociale e delle vigenti disposizioni di legge, dovrà essere eseguita nello svolgimento dei compiti affidati dai soci Enti pubblici comunque in misura superiore all'80% (ottanta per cento) del proprio fatturato complessivo. L'attività di produzione ulteriore rispetto a detto limite può essere rivolta anche a finalità diverse da quelle previste dallo Statuto solo a condizione che essa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società. 3. La Società ha per oggetto: a) la gestione e l'esercizio del servizio idrico integrato secondo quanto previsto dalle competenti Autorità e dagli Enti affidanti in attuazione del D. Lgs. n° 152/2006, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni nonché della normativa regionale in materia; b) la prestazione di altri servizi connessi alla gestione del servizio idrico integrato; c) la realizzazione di studi, ricerche, progettazioni, acquisizioni e cessioni di tecnologie, processi e formule in genere nel settore dei servizi di cui sopra; d) la progettazione, costruzione e gestione	2. L'attività della Società, nel rispetto dello scopo sociale e delle vigenti disposizioni di legge, dovrà essere eseguita nello svolgimento dei compiti affidati dai soci Enti pubblici comunque in misura superiore all'80% (ottanta per cento) del proprio fatturato complessivo. L'attività di produzione ulteriore rispetto a detto limite può essere rivolta anche a finalità diverse da quelle previste dallo Statuto solo a condizione che essa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società. 3. La Società ha per oggetto: a) la gestione e l'esercizio del servizio idrico integrato secondo quanto previsto dalle competenti Autorità e dagli Enti affidanti in attuazione del D. Lgs. n° 152/2006, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni nonché della normativa regionale in materia; b) la prestazione di altri servizi connessi alla gestione del servizio idrico integrato; c) la realizzazione di studi, ricerche, progettazioni, acquisizioni e cessioni di tecnologie, processi e formule in genere nel settore dei servizi di cui sopra; d) la progettazione, costruzione e gestione

Comune di San Fior - arrivo - Prot. n. 0001850 del 09-02-2021

Testo vigente	Modifiche	Nuovo testo
d'impianti anche a tecnologia avanzata, necessari all'attuazione di quanto previsto nei precedenti punti; e) l'espletamento di servizi tecnici, di controllo e sviluppo tecnologico dei processi, amministrativi, contabili, di elaborazione dati, di gestione e riscossione delle tariffe e dei canoni inerenti le attività di interesse pubblico locale in genere; f) ogni attività e/o servizio, anche di pubblica utilità o interesse pubblico, che la normativa, comunitaria e nazionale, in tema di società partecipate da pp.aa. dovesse ritenere compatibile con gli affidamenti *in house providing*. 4. La Società potrà inoltre: - assumere direttamente o indirettamente interessenze, partecipazioni in altri Enti, società, consorzi, imprese o altre forme associative previste dalla legge al fine esclusivo di migliorare la gestione dei servizi diretti all'utenza in genere, nei limiti dell'art. 2361 del codice civile e della legislazione speciale in materia di servizio idrico integrato; - effettuare: a) altre attività specificatamente dirette a favorire l'espletamento dei servizi indicati,	d'impianti anche a tecnologia avanzata, necessari all'attuazione di quanto previsto nei precedenti punti; e) l'espletamento di servizi tecnici, di controllo e sviluppo tecnologico dei processi, amministrativi, contabili, di elaborazione dati, di gestione e riscossione delle tariffe e dei canoni inerenti le attività di interesse pubblico locale in genere; f) ogni attività e/o servizio, anche di pubblica utilità o interesse pubblico, che la normativa, comunitaria e nazionale, in tema di società partecipate da pp.aa. dovesse ritenere compatibile con gli affidamenti *in house providing*. 4. La Società potrà inoltre: - assumere direttamente o indirettamente interessenze, partecipazioni in altri Enti, società, consorzi, imprese o altre forme associative previste dalla legge al fine esclusivo di migliorare la gestione dei servizi diretti all'utenza in genere, nei limiti dell'art. 2361 del codice civile e della legislazione speciale in materia di servizio idrico integrato; - effettuare: a) altre attività specificatamente dirette a favorire l'espletamento dei servizi indicati,	d'impianti anche a tecnologia avanzata, necessari all'attuazione di quanto previsto nei precedenti punti; e) l'espletamento di servizi tecnici, di controllo e sviluppo tecnologico dei processi, amministrativi, contabili, di elaborazione dati, di gestione e riscossione delle tariffe e dei canoni inerenti le attività di interesse pubblico locale in genere; f) ogni attività e/o servizio, anche di pubblica utilità o interesse pubblico, che la normativa, comunitaria e nazionale, in tema di società partecipate da pp.aa. dovesse ritenere compatibile con gli affidamenti *in house providing*. 4. La Società potrà inoltre: - assumere direttamente o indirettamente interessenze, partecipazioni in altri Enti, società, consorzi, imprese o altre forme associative previste dalla legge al fine esclusivo di migliorare la gestione dei servizi diretti all'utenza in genere, nei limiti dell'art. 2361 del codice civile e della legislazione speciale in materia di servizio idrico integrato; - effettuare: a) altre attività specificatamente dirette a favorire l'espletamento dei servizi indicati,

Comune di San Fior - arrivo - Prot. n. 0001850 del 09-02-2021

Testo vigente	Modifiche	Nuovo testo
complementari od affini a quelli innanzi menzionati; b) tutte le operazioni commerciali, industriali, economiche, finanziarie, mobiliari e immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie in genere; le suddette attività finanziarie potranno essere esercitate solo in via non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, ai sensi di legge; - curare rapporti di collaborazione con le Autorità dello Stato, la Regione, gli altri Enti Pubblici territoriali (Provincia, Città Metropolitana, Comuni, Consorzi) ed economici, le Università, Enti Pubblici e privati in genere e società commerciali, eventualmente stipulando con essi convenzioni ed accordi di programma, in ossequio alla normativa in vigore per le società partecipate dalla pubblica amministrazione per quanto applicabili. 5. Restano comunque esclusele attività di servizi economici d'interesse generale a rete fuori dell'ambito territoriale delle collettività di riferimento degli Enti pubblici soci, salvo che l'affidamento di tali servizi avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica e restino entro i limiti di fatturato di cui al precedente paragrafo 2.	complementari od affini a quelli innanzi menzionati; b) tutte le operazioni commerciali, industriali, economiche, finanziarie, mobiliari e immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie in genere; le suddette attività finanziarie potranno essere esercitate solo in via non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, ai sensi di legge; - curare rapporti di collaborazione con le Autorità dello Stato, la Regione, gli altri Enti Pubblici territoriali (Provincia, Città Metropolitana, Comuni, Consorzi) ed economici, le Università, Enti Pubblici e privati in genere e società commerciali, eventualmente stipulando con essi convenzioni ed accordi di programma, in ossequio alla normativa in vigore per le società partecipate dalla pubblica amministrazione per quanto applicabili. 5. Restano comunque esclusele attività di servizi economici d'interesse generale a rete fuori dell'ambito territoriale delle collettività di riferimento degli Enti pubblici soci, salvo che l'affidamento di tali servizi avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica e restino entro i limiti di fatturato di cui al precedente paragrafo 2.	complementari od affini a quelli innanzi menzionati; b) tutte le operazioni commerciali, industriali, economiche, finanziarie, mobiliari e immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie in genere; le suddette attività finanziarie potranno essere esercitate solo in via non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, ai sensi di legge; - curare rapporti di collaborazione con le Autorità dello Stato, la Regione, gli altri Enti Pubblici territoriali (Provincia, Città Metropolitana, Comuni, Consorzi) ed economici, le Università, Enti Pubblici e privati in genere e società commerciali, eventualmente stipulando con essi convenzioni ed accordi di programma, in ossequio alla normativa in vigore per le società partecipate dalla pubblica amministrazione per quanto applicabili. 5. Restano comunque esclusele attività di servizi economici d'interesse generale a rete fuori dell'ambito territoriale delle collettività di riferimento degli Enti pubblici soci, salvo che l'affidamento di tali servizi avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica e restino entro i limiti di fatturato di cui al precedente paragrafo 2.

Comune di San Fior - arrivo - Prot. n. 0001850 del 09-02-2021

Testo vigente	Modifiche	Nuovo testo
ART. 5 - GESTIONE SOCIALE 1. La Società, avvalendosi della propria struttura ed eventualmente, in via prioritaria di quella dei soci, provvederà al compimento di tutto quanto occorra per il raggiungimento dell'oggetto sociale.	**ART. 5 - GESTIONE SOCIALE** 1. La Società, avvalendosi della propria struttura ed eventualmente, in via prioritaria di quella dei soci, provvederà al compimento di tutto quanto occorra per il raggiungimento dell'oggetto sociale.	**ART. 5 - GESTIONE SOCIALE** 1. La Società, avvalendosi della propria struttura ed eventualmente, in via prioritaria di quella dei soci, provvederà al compimento di tutto quanto occorra per il raggiungimento dell'oggetto sociale.
ART. 6 – DURATA 1. La durata della Società è fissata fino al 31/12/2040 (trentuno dicembre duemilaquaranta) e potrà essere prorogata, o sciolta anticipatamente a norma di legge.	**ART. 6 – DURATA** 1. La durata della Società è fissata fino al 31/12/~~2040~~ 2080(trentuno dicembre duemila~~quaranta~~ ottanta) e potrà essere prorogata, o sciolta anticipatamente a norma di legge.	**ART. 6 – DURATA** 1. La durata della Società è fissata fino al 31/12/2080 (trentuno dicembre duemilaottanta) e potrà essere prorogata, o sciolta anticipatamente a norma di legge.
T I T O L O II **CAPITALE SOCIALE –** **AZIONI – TRASFERIMENTI E PRELAZIONE - FINANZIAMENTI**	**T I T O L O II** **CAPITALE SOCIALE –** **AZIONI – TRASFERIMENTI E PRELAZIONE - FINANZIAMENTI**	**T I T O L O II** **CAPITALE SOCIALE –** **AZIONI – TRASFERIMENTI E PRELAZIONE - FINANZIAMENTI**
ART. 7 - CAPITALE SOCIALE 1. Il capitale sociale è di Euro 6.134.230,00 (seimilionicentotrentaquattromiladuecentotrenta virgola zero zero) ed è diviso in n. 613.423.000 (seicentotredicimilioniquattrocentoventitremila) azioni ordinarie. Il voto di ciascun socio spetta in misura proporzionale alle sua partecipazione al	**ART. 7 - CAPITALE SOCIALE** 1. Il capitale sociale è di Euro 6.134.230,00 (seimilionicentotrentaquattromiladuecentotrenta virgola zero zero) ed è diviso in n. 613.423.000 (seicentotredicimilioniquattrocentoventitremila) azioni ordinarie. Il voto di ciascun socio spetta in misura proporzionale alle sua partecipazione al	**ART. 7 - CAPITALE SOCIALE** 1. Il capitale sociale è di Euro 6.134.230,00 (seimilionicentotrentaquattromiladuecentotrenta virgola zero zero) ed è diviso in n. 613.423.000 (seicentotredicimilioniquattrocentoventitremila) azioni ordinarie. Il voto di ciascun socio spetta in misura proporzionale alle sua partecipazione al

Comune di San Fior - arrivo - Prot. n. 0001850 del 09-02-2021

Testo vigente	Modifiche	Nuovo testo
capitale sociale. 2. I versamenti del capitale sociale sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione, nei modi dallo stesso reputati convenienti per la Società, nel rispetto delle norme di legge vigenti. Per necessità di copertura del fabbisogno finanziario della Società, l'organo amministrativo potrà richiedere ai soci di effettuare versamenti in conto futuri aumenti di capitale. 3. A carico dei soci in ritardo dei versamenti, decorre l'interesse in ragione pari all'interesse legale, fermo il disposto dell'art. 2344 del codice civile. Il diritto di preferenza per l'acquisto della partecipazione del socio moroso è riconosciuto ai soci in proporzione alla partecipazione sociale. 4. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti, secondo quanto disposto alla Sezione IV, Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile. 5. L'ammissione di nuovi soci è subordinata a specifica delibera di gradimento del Consiglio di Amministrazione. **ART. 8 - AZIONI** 1. Le azioni sono nominative, indivisibili,	capitale sociale. 2. I versamenti del capitale sociale sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione, nei modi dallo stesso reputati convenienti per la Società, nel rispetto delle norme di legge vigenti. Per necessità di copertura del fabbisogno finanziario della Società, l'organo amministrativo potrà richiedere ai soci di effettuare versamenti in conto futuri aumenti di capitale. 3. A carico dei soci in ritardo dei versamenti, decorre l'interesse in ragione pari all'interesse legale, fermo il disposto dell'art. 2344 del codice civile. Il diritto di preferenza per l'acquisto della partecipazione del socio moroso è riconosciuto ai soci in proporzione alla partecipazione sociale. 4. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti, secondo quanto disposto alla Sezione IV, Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile. 5. L'ammissione di nuovi soci è subordinata a specifica delibera di gradimento del Consiglio di Amministrazione. **ART. 8 - AZIONI** 1. Le azioni sono nominative, indivisibili,	capitale sociale. 2. I versamenti del capitale sociale sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione, nei modi dallo stesso reputati convenienti per la Società, nel rispetto delle norme di legge vigenti. Per necessità di copertura del fabbisogno finanziario della Società, l'organo amministrativo potrà richiedere ai soci di effettuare versamenti in conto futuri aumenti di capitale. 3. A carico dei soci in ritardo dei versamenti, decorre l'interesse in ragione pari all'interesse legale, fermo il disposto dell'art. 2344 del codice civile. Il diritto di preferenza per l'acquisto della partecipazione del socio moroso è riconosciuto ai soci in proporzione alla partecipazione sociale. 4. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti, secondo quanto disposto alla Sezione IV, Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile. 5. L'ammissione di nuovi soci è subordinata a specifica delibera di gradimento del Consiglio di Amministrazione. **ART. 8 - AZIONI** 1. Le azioni sono nominative, indivisibili,

Comune di San Fior - arrivo - Prot. n. 0001850 del 09-02-2021

Testo vigente	Modifiche	Nuovo testo
trasferibili a titolo oneroso e sono negoziabili, con effetto verso la Società, osservate le norme di cui all'art. 2355 del codice civile. 2. La qualità di azionista comporta la piena adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente prese dall'Assemblea dei soci, ancorché anteriori all'acquisto di tale qualità. 3. I certificati azionari portano la firma del Presidente oppure quella di un Amministratore o di un procuratore speciale delegati allo scopo dal Consiglio di Amministrazione. 4. Con deliberazione dell'Assemblea dei soci, il capitale sociale potrà essere aumentato con le modalità fissate nella deliberazione, e nel rispetto delle condizioni previste dal codice civile e dal presente Statuto. Sulle nuove azioni emesse e sulle obbligazioni convertibili sarà offerto ai soci di esercitare il diritto di opzione in proporzione al numero di azioni da ciascuno possedute all'atto della deliberazione. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio. In caso di mancato esercizio del diritto di sottoscrizione da parte degli aventi diritto, le azioni o le obbligazioni convertibili non	trasferibili a titolo oneroso e sono negoziabili, con effetto verso la Società, osservate le norme di cui all'art. 2355 del codice civile. 2. La qualità di azionista comporta la piena adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente prese dall'Assemblea dei soci, ancorché anteriori all'acquisto di tale qualità. 3. I certificati azionari portano la firma del Presidente oppure quella di un Amministratore o di un procuratore speciale delegati allo scopo dal Consiglio di Amministrazione. 4. Con deliberazione dell'Assemblea dei soci, il capitale sociale potrà essere aumentato con le modalità fissate nella deliberazione, e nel rispetto delle condizioni previste dal codice civile e dal presente Statuto. Sulle nuove azioni emesse e sulle obbligazioni convertibili sarà offerto ai soci di esercitare il diritto di opzione in proporzione al numero di azioni da ciascuno possedute all'atto della deliberazione. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio. In caso di mancato esercizio del diritto di sottoscrizione da parte degli aventi diritto, le azioni o le obbligazioni convertibili non	trasferibili a titolo oneroso e sono negoziabili, con effetto verso la Società, osservate le norme di cui all'art. 2355 del codice civile. 2. La qualità di azionista comporta la piena adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente prese dall'Assemblea dei soci, ancorché anteriori all'acquisto di tale qualità. 3. I certificati azionari portano la firma del Presidente oppure quella di un Amministratore o di un procuratore speciale delegati allo scopo dal Consiglio di Amministrazione. 4. Con deliberazione dell'Assemblea dei soci, il capitale sociale potrà essere aumentato con le modalità fissate nella deliberazione, e nel rispetto delle condizioni previste dal codice civile e dal presente Statuto. Sulle nuove azioni emesse e sulle obbligazioni convertibili sarà offerto ai soci di esercitare il diritto di opzione in proporzione al numero di azioni da ciascuno possedute all'atto della deliberazione. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio. In caso di mancato esercizio del diritto di sottoscrizione da parte degli aventi diritto, le azioni o le obbligazioni convertibili non

Comune di San Fior - arrivo - Prot. n. 0001850 del 09-02-2021

Testo vigente	Modifiche	Nuovo testo
sottoscritte potranno essere sottoscritte dagli altri soci e, in mancanza, da soggetti che abbiano i requisiti di cui all'art. 3 del presente Statuto. 5. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso ai soci un termine non inferiore a 3 (tre) mesi decorrenti a norma di legge. 6. Qualora l'aumento di capitale non sia integralmente sottoscritto nel termine di cui sopra, il capitale potrà essere aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, solo se la decisione lo consenta espressamente. 7. Eventuali azioni di nuova emissione, finalizzate allo scopo di favorire l'ingresso nella compagine sociale di altri soci Enti Pubblici Comunali, potranno essere escluse dal diritto di opzione in conformità a quanto previsto dal quarto e dal quinto comma dell'art. 2441 del codice civile. La relazione degli Amministratori di cui al sesto comma del medesimo art. 2441 del codice civile, dovrà contenere, ai fini della determinazione del prezzo di emissione, criteri uniformi a quelli adottati per valutare gli apporti eseguiti antecedentemente dai soci Enti Comunali, anche se prima della trasformazione in società per azioni.	sottoscritte potranno essere sottoscritte dagli altri soci e, in mancanza, da soggetti che abbiano i requisiti di cui all'art. 3 del presente Statuto. 5. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso ai soci un termine non inferiore a 3 (tre) mesi decorrenti a norma di legge. 6. Qualora l'aumento di capitale non sia integralmente sottoscritto nel termine di cui sopra, il capitale potrà essere aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, solo se la decisione lo consenta espressamente. 7. Eventuali azioni di nuova emissione, finalizzate allo scopo di favorire l'ingresso nella compagine sociale di altri soci Enti Pubblici Comunali, potranno essere escluse dal diritto di opzione in conformità a quanto previsto dal quarto e dal quinto comma dell'art. 2441 del codice civile. La relazione degli Amministratori di cui al sesto comma del medesimo art. 2441 del codice civile, dovrà contenere, ai fini della determinazione del prezzo di emissione, criteri uniformi a quelli adottati per valutare gli apporti eseguiti antecedentemente dai soci Enti Comunali, anche se prima della trasformazione in società per azioni.	sottoscritte potranno essere sottoscritte dagli altri soci e, in mancanza, da soggetti che abbiano i requisiti di cui all'art. 3 del presente Statuto. 5. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso ai soci un termine non inferiore a 3 (tre) mesi decorrenti a norma di legge. 6. Qualora l'aumento di capitale non sia integralmente sottoscritto nel termine di cui sopra, il capitale potrà essere aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, solo se la decisione lo consenta espressamente. 7. Eventuali azioni di nuova emissione, finalizzate allo scopo di favorire l'ingresso nella compagine sociale di altri soci Enti Pubblici Comunali, potranno essere escluse dal diritto di opzione in conformità a quanto previsto dal quarto e dal quinto comma dell'art. 2441 del codice civile. La relazione degli Amministratori di cui al sesto comma del medesimo art. 2441 del codice civile, dovrà contenere, ai fini della determinazione del prezzo di emissione, criteri uniformi a quelli adottati per valutare gli apporti eseguiti antecedentemente dai soci Enti Comunali, anche se prima della trasformazione in società per azioni.

Comune di San Fior - arrivo - Prot. n. 0001850 del 09-02-2021

Testo vigente	Modifiche	Nuovo testo
ART. 9 – TRASFERIMENTI, GRADIMENTO E PRELAZIONE 1. Fermo restando la trasferibilità delle azioni ai soli soggetti di cui al precedente art. 3, paragrafo 1, il socio che intende alienare, in tutto o in parte, le proprie azioni, i diritti di opzione per la sottoscrizione di nuove azioni oppure obbligazioni convertibili, è tenuto a richiedere il preventivo e motivato gradimento del Consiglio di Amministrazione in merito al soggetto che intende acquisire, in tutto o in parte, detti titoli o diritti . Il gradimento o il diniego devono basarsi su elementi di valutazione oggettivi, finalizzati alla necessità di preservare l'efficacia e l'efficienza dei servizi resi dalla Società per il perseguimento degli scopi sociali e all'osservanza dei requisiti soggettivi dei soci di cui all'art. 3 del presente Statuto. Ai fini suddetti, il socio alienante presenta al Consiglio di Amministrazione una richiesta di gradimento. Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare con adeguata motivazione in merito entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Il Consiglio di Amministrazione può richiedere al socio alienante informazioni e notizie aggiuntive. 2. Il socio che intende cedere (con ciò	**ART. 9 – TRASFERIMENTI, GRADIMENTO E PRELAZIONE** 1. Fermo restando la trasferibilità delle azioni ai soli soggetti di cui al precedente art. 3, paragrafo 1, il socio che intende alienare, in tutto o in parte, le proprie azioni, i diritti di opzione per la sottoscrizione di nuove azioni oppure obbligazioni convertibili, è tenuto a richiedere il preventivo e motivato gradimento del Consiglio di Amministrazione in merito al soggetto che intende acquisire, in tutto o in parte, detti titoli o diritti . Il gradimento o il diniego devono basarsi su elementi di valutazione oggettivi, finalizzati alla necessità di preservare l'efficacia e l'efficienza dei servizi resi dalla Società per il perseguimento degli scopi sociali e all'osservanza dei requisiti soggettivi dei soci di cui all'art. 3 del presente Statuto. Ai fini suddetti, il socio alienante presenta al Consiglio di Amministrazione una richiesta di gradimento. Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare con adeguata motivazione in merito entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Il Consiglio di Amministrazione può richiedere al socio alienante informazioni e notizie aggiuntive. 2. Il socio che intende cedere (con ciò	**ART. 9 – TRASFERIMENTI, GRADIMENTO E PRELAZIONE** 1. Fermo restando la trasferibilità delle azioni ai soli soggetti di cui al precedente art. 3, paragrafo 1, il socio che intende alienare, in tutto o in parte, le proprie azioni, i diritti di opzione per la sottoscrizione di nuove azioni oppure obbligazioni convertibili, è tenuto a richiedere il preventivo e motivato gradimento del Consiglio di Amministrazione in merito al soggetto che intende acquisire, in tutto o in parte, detti titoli o diritti . Il gradimento o il diniego devono basarsi su elementi di valutazione oggettivi, finalizzati alla necessità di preservare l'efficacia e l'efficienza dei servizi resi dalla Società per il perseguimento degli scopi sociali e all'osservanza dei requisiti soggettivi dei soci di cui all'art. 3 del presente Statuto. Ai fini suddetti, il socio alienante presenta al Consiglio di Amministrazione una richiesta di gradimento. Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare con adeguata motivazione in merito entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Il Consiglio di Amministrazione può richiedere al socio alienante informazioni e notizie aggiuntive. 2. Il socio che intende cedere (con ciò

Comune di San Fior - arrivo - Prot. n. 0001850 del 09-02-2021

Testo vigente	Modifiche	Nuovo testo
intendendo trasferire il diritto di proprietà o altro diritto reale, quale l'usufrutto, a qualsiasi titolo, oneroso o gratuito, e attraverso qualsiasi negozio, quali a titolo esemplificativo, vendita, permuta, donazione, riporto, opzione, *lease to buy*, pegno, ecc.) tutte o parte delle proprie azioni, diritti di opzione o obbligazioni convertibili deve, inoltre, una volta ottenuto il gradimento, offrirli per iscritto in prelazione agli altri soci, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al domicilio risultante dal libro dei soci, indicante il prezzo di cessione, il nominativo dell'acquirente e le modalità di pagamento da inviare in copia anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.	intendendo trasferire il diritto di proprietà o altro diritto reale, quale l'usufrutto, a qualsiasi titolo, oneroso o gratuito, e attraverso qualsiasi negozio, quali a titolo esemplificativo, vendita, permuta, donazione, riporto, opzione, *lease to buy*, pegno, ecc.) tutte o parte delle proprie azioni, diritti di opzione o obbligazioni convertibili deve, inoltre, una volta ottenuto il gradimento, offrirli per iscritto in prelazione agli altri soci, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al domicilio risultante dal libro dei soci, indicante il prezzo di cessione, il nominativo dell'acquirente e le modalità di pagamento da inviare in copia anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.	intendendo trasferire il diritto di proprietà o altro diritto reale, quale l'usufrutto, a qualsiasi titolo, oneroso o gratuito, e attraverso qualsiasi negozio, quali a titolo esemplificativo, vendita, permuta, donazione, riporto, opzione, *lease to buy*, pegno, ecc.) tutte o parte delle proprie azioni, diritti di opzione o obbligazioni convertibili deve, inoltre, una volta ottenuto il gradimento, offrirli per iscritto in prelazione agli altri soci, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al domicilio risultante dal libro dei soci, indicante il prezzo di cessione, il nominativo dell'acquirente e le modalità di pagamento da inviare in copia anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.
3. I soci che intendono avvalersi del diritto di prelazione dovranno esercitarlo per l'intero numero dei titoli oggetto del proposto trasferimento e darne comunicazione ai soci cedenti a mezzo lettera raccomandata da inviarsi al domicilio risultante dal libro dei soci ed in copia al Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta. Trascorso tale termine senza invio della dichiarazione di esercizio del diritto di prelazione, il diritto si intenderà	3. I soci che intendono avvalersi del diritto di prelazione dovranno esercitarlo per l'intero numero dei titoli oggetto del proposto trasferimento e darne comunicazione ai soci cedenti a mezzo lettera raccomandata da inviarsi al domicilio risultante dal libro dei soci ed in copia al Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta. Trascorso tale termine senza invio della dichiarazione di esercizio del diritto di prelazione, il diritto si intenderà	3. I soci che intendono avvalersi del diritto di prelazione dovranno esercitarlo per l'intero numero dei titoli oggetto del proposto trasferimento e darne comunicazione ai soci cedenti a mezzo lettera raccomandata da inviarsi al domicilio risultante dal libro dei soci ed in copia al Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta. Trascorso tale termine senza invio della dichiarazione di esercizio del diritto di prelazione, il diritto si intenderà

Comune di San Fior - arrivo - Prot. n. 0001850 del 09-02-2021

Testo vigente	Modifiche	Nuovo testo
rinunciato. 4. I soci che esercitano il diritto di prelazione acquisteranno tutte (e solo tutte) le azioni, i diritti di opzione o le obbligazioni convertibili oggetto di trasferimento in parti proporzionali al rispettivo numero di azioni posseduto della Società, anche qualora uno o più soci abbiano rinunciato ad esercitare il diritto di prelazione ad essi spettante. Nel caso in cui nessuno dei soci intenda esercitare il diritto di prelazione, la prelazione si intende rinunciata e l'alienante potrà vendere, a soggetti che abbiano ottenuto il gradimento di cui al precedente paragrafo 1, le azioni, i diritti di opzione e le obbligazioni convertibili offerti in prelazione ad un prezzo che non potrà essere inferiore a quello offerto ai soci. Il trasferimento dovrà intervenire entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione. 5. Qualora uno o più soci intendano contestare il prezzo di trasferimento comunicato, potranno farlo con dichiarazione espressa contenuta nella comunicazione di esercizio del diritto di prelazione. La determinazione del prezzo di trasferimento sarà deferito ad un collegio di arbitratori composto da 3 (tre) membri. Il primo	rinunciato. 4. I soci che esercitano il diritto di prelazione acquisteranno tutte (e solo tutte) le azioni, i diritti di opzione o le obbligazioni convertibili oggetto di trasferimento in parti proporzionali al rispettivo numero di azioni posseduto della Società, anche qualora uno o più soci abbiano rinunciato ad esercitare il diritto di prelazione ad essi spettante. Nel caso in cui nessuno dei soci intenda esercitare il diritto di prelazione, la prelazione si intende rinunciata e l'alienante potrà vendere, a soggetti che abbiano ottenuto il gradimento di cui al precedente paragrafo 1, le azioni, i diritti di opzione e le obbligazioni convertibili offerti in prelazione ad un prezzo che non potrà essere inferiore a quello offerto ai soci. Il trasferimento dovrà intervenire entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione. 5. Qualora uno o più soci intendano contestare il prezzo di trasferimento comunicato, potranno farlo con dichiarazione espressa contenuta nella comunicazione di esercizio del diritto di prelazione. La determinazione del prezzo di trasferimento sarà deferito ad un collegio di arbitratori composto da 3 (tre) membri. Il primo	rinunciato. 4. I soci che esercitano il diritto di prelazione acquisteranno tutte (e solo tutte) le azioni, i diritti di opzione o le obbligazioni convertibili oggetto di trasferimento in parti proporzionali al rispettivo numero di azioni posseduto della Società, anche qualora uno o più soci abbiano rinunciato ad esercitare il diritto di prelazione ad essi spettante. Nel caso in cui nessuno dei soci intenda esercitare il diritto di prelazione, la prelazione si intende rinunciata e l'alienante potrà vendere, a soggetti che abbiano ottenuto il gradimento di cui al precedente paragrafo 1, le azioni, i diritti di opzione e le obbligazioni convertibili offerti in prelazione ad un prezzo che non potrà essere inferiore a quello offerto ai soci. Il trasferimento dovrà intervenire entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione. 5. Qualora uno o più soci intendano contestare il prezzo di trasferimento comunicato, potranno farlo con dichiarazione espressa contenuta nella comunicazione di esercizio del diritto di prelazione. La determinazione del prezzo di trasferimento sarà deferito ad un collegio di arbitratori composto da 3 (tre) membri. Il primo

Comune di San Fior - arrivo - Prot. n. 0001850 del 09-02-2021

Testo vigente	Modifiche	Nuovo testo
sarà nominato, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione di esercizio della prelazione dal, o congiuntamente dai, soci che hanno contestato il prezzo. Il secondo dal socio che ha offerto in prelazione agli altri quanto oggetto di trasferimento, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della medesima comunicazione d'esercizio della prelazione e contestazione del prezzo. Il terzo arbitratore, che avrà funzioni di Presidente del collegio, sarà scelto entro 20 (venti) giorni dalla nomina del secondo arbitratore dai due precedentemente nominati. In caso d'inerzia nella nomina nel termine qui previso del secondo arbitratore e così pure per la nomina del terzo, la scelta sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Treviso. Il collegio determinerà il prezzo nel termine di 90 (novanta) giorni dalla sua costituzione con equo apprezzamento sulla base di criteri di valutazione di tipo patrimoniale – reddituale e del valore di mercato delle azioni, dei diritti di opzione o delle obbligazioni convertibili oggetto di trasferimento, tenuto conto dei criteri applicati in precedenti valutazioni di operazioni sul capitale e di trasferimenti di azioni, ove intervenuti. La determinazione del collegio sarà vincolante tra	sarà nominato, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione di esercizio della prelazione dal, o congiuntamente dai, soci che hanno contestato il prezzo. Il secondo dal socio che ha offerto in prelazione agli altri quanto oggetto di trasferimento, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della medesima comunicazione d'esercizio della prelazione e contestazione del prezzo. Il terzo arbitratore, che avrà funzioni di Presidente del collegio, sarà scelto entro 20 (venti) giorni dalla nomina del secondo arbitratore dai due precedentemente nominati. In caso d'inerzia nella nomina nel termine qui previso del secondo arbitratore e così pure per la nomina del terzo, la scelta sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Treviso. Il collegio determinerà il prezzo nel termine di 90 (novanta) giorni dalla sua costituzione con equo apprezzamento sulla base di criteri di valutazione di tipo patrimoniale – reddituale e del valore di mercato delle azioni, dei diritti di opzione o delle obbligazioni convertibili oggetto di trasferimento, tenuto conto dei criteri applicati in precedenti valutazioni di operazioni sul capitale e di trasferimenti di azioni, ove intervenuti. La determinazione del collegio sarà vincolante tra	sarà nominato, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione di esercizio della prelazione dal, o congiuntamente dai, soci che hanno contestato il prezzo. Il secondo dal socio che ha offerto in prelazione agli altri quanto oggetto di trasferimento, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della medesima comunicazione d'esercizio della prelazione e contestazione del prezzo. Il terzo arbitratore, che avrà funzioni di Presidente del collegio, sarà scelto entro 20 (venti) giorni dalla nomina del secondo arbitratore dai due precedentemente nominati. In caso d'inerzia nella nomina nel termine qui previso del secondo arbitratore e così pure per la nomina del terzo, la scelta sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Treviso. Il collegio determinerà il prezzo nel termine di 90 (novanta) giorni dalla sua costituzione con equo apprezzamento sulla base di criteri di valutazione di tipo patrimoniale – reddituale e del valore di mercato delle azioni, dei diritti di opzione o delle obbligazioni convertibili oggetto di trasferimento, tenuto conto dei criteri applicati in precedenti valutazioni di operazioni sul capitale e di trasferimenti di azioni, ove intervenuti. La determinazione del collegio sarà vincolante tra

Comune di San Fior - arrivo - Prot. n. 0001850 del 09-02-2021

Testo vigente	Modifiche	Nuovo testo
le parti che daranno corso al trasferimento nel più breve tempo possibile. Le spese del procedimento saranno suddivise a metà tra le parti solo nel caso in cui il prezzo stabilito dal collegio si discosti di almeno il 20% (venti percento) da quello indicato nella comunicazione di offerta in prelazione. In caso contrario saranno sostenute dalla parte che ha contestato il prezzo. Nel caso in cui il prezzo stabilito dal collegio sia più favorevole per il cessionario di almeno il 25% (venticinque percento) del prezzo indicato nella comunicazione di offerta in prelazione, la procedura di offerta in prelazione dovrà essere ripetuta. 6. Qualunque trasferimento fatto in violazione alla procedura indicata nel presente art. 9, non avrà effetto nei confronti dei soci e della Società. Conseguentemente gli Amministratori sono autorizzati a rifiutare l'iscrizione del cessionario divenuto tale in violazione della procedura nei libro dei soci. **ART. 10 - VALUTAZIONE DELLE AZIONI** Il valore delle azioni nei casi di esclusione o di recesso sarà determinato ai sensi dell'art. 2437 *ter* del codice civile ed il rimborso sarà eseguito	le parti che daranno corso al trasferimento nel più breve tempo possibile. Le spese del procedimento saranno suddivise a metà tra le parti solo nel caso in cui il prezzo stabilito dal collegio si discosti di almeno il 20% (venti percento) da quello indicato nella comunicazione di offerta in prelazione. In caso contrario saranno sostenute dalla parte che ha contestato il prezzo. Nel caso in cui il prezzo stabilito dal collegio sia più favorevole per il cessionario di almeno il 25% (venticinque percento) del prezzo indicato nella comunicazione di offerta in prelazione, la procedura di offerta in prelazione dovrà essere ripetuta. 6. Qualunque trasferimento fatto in violazione alla procedura indicata nel presente art. 9, non avrà effetto nei confronti dei soci e della Società. Conseguentemente gli Amministratori sono autorizzati a rifiutare l'iscrizione del cessionario divenuto tale in violazione della procedura nei libro dei soci. **ART. 10 - VALUTAZIONE DELLE AZIONI** Il valore delle azioni nei casi di esclusione o di recesso sarà determinato ai sensi dell'art. 2437 *ter* del codice civile ed il rimborso sarà eseguito	le parti che daranno corso al trasferimento nel più breve tempo possibile. Le spese del procedimento saranno suddivise a metà tra le parti solo nel caso in cui il prezzo stabilito dal collegio si discosti di almeno il 20% (venti percento) da quello indicato nella comunicazione di offerta in prelazione. In caso contrario saranno sostenute dalla parte che ha contestato il prezzo. Nel caso in cui il prezzo stabilito dal collegio sia più favorevole per il cessionario di almeno il 25% (venticinque percento) del prezzo indicato nella comunicazione di offerta in prelazione, la procedura di offerta in prelazione dovrà essere ripetuta. 6. Qualunque trasferimento fatto in violazione alla procedura indicata nel presente art. 9, non avrà effetto nei confronti dei soci e della Società. Conseguentemente gli Amministratori sono autorizzati a rifiutare l'iscrizione del cessionario divenuto tale in violazione della procedura nei libro dei soci. **ART. 10 - VALUTAZIONE DELLE AZIONI** Il valore delle azioni nei casi di esclusione o di recesso sarà determinato ai sensi dell'art. 2437 *ter* del codice civile ed il rimborso sarà eseguito

Comune di San Fior - arrivo - Prot. n. 0001850 del 09-02-2021

Testo vigente	Modifiche	Nuovo testo
con le modalità e nei limiti di cui agli artt. 2437 *ter* e 2437 *quater* del codice civile. **ART. 11 - FONTI DI FINANZIAMENTO** 1. Oltre che dal capitale sociale e dalle riserve, la Società trae i mezzi per il conseguimento dei propri scopi da: a) contributi in conto esercizio; b) finanziamenti a breve, media e lunga scadenza, da attingere presso banche e intermediari finanziari abilitati all'esercizio di tali operazioni; c) contributi e/o finanziamenti forniti a qualsiasi titolo dai soci stessi e/o dal settore pubblico e/o privato; d) emissioni di obbligazioni, anche convertibili in azioni, in osservanza del codice civile e della legislazione di tempo in tempo vigente nonché delle disposizioni del presente statuto. Le relative deliberazioni in materia ivi inclusi i termini e le condizioni del regolamento del prestito obbligazionario, saranno assunte dall'Assemblea dei soci; e) qualsiasi altra entrata finanziaria compatibile con i fini sociali e con la legislazione vigente. 2. I soci possono effettuare versamenti in conto capitale, versamenti a fondo perduto, in conto	con le modalità e nei limiti di cui agli artt. 2437 *ter* e 2437 *quater* del codice civile. **ART. 11 - FONTI DI FINANZIAMENTO** 1. Oltre che dal capitale sociale e dalle riserve, la Società trae i mezzi per il conseguimento dei propri scopi da: a) contributi in conto esercizio; b) finanziamenti a breve, media e lunga scadenza, da attingere presso banche e intermediari finanziari abilitati all'esercizio di tali operazioni; c) contributi e/o finanziamenti forniti a qualsiasi titolo dai soci stessi e/o dal settore pubblico e/o privato; d) emissioni di obbligazioni, anche convertibili in azioni, in osservanza del codice civile e della legislazione di tempo in tempo vigente nonché delle disposizioni del presente statuto. Le relative deliberazioni in materia ivi inclusi i termini e le condizioni del regolamento del prestito obbligazionario, saranno assunte dall'Assemblea dei soci; e) qualsiasi altra entrata finanziaria compatibile con i fini sociali e con la legislazione vigente. 2. I soci possono effettuare versamenti in conto capitale, versamenti a fondo perduto, in conto	con le modalità e nei limiti di cui agli artt. 2437 *ter* e 2437 *quater* del codice civile. **ART. 11 - FONTI DI FINANZIAMENTO** 1. Oltre che dal capitale sociale e dalle riserve, la Società trae i mezzi per il conseguimento dei propri scopi da: a) contributi in conto esercizio; b) finanziamenti a breve, media e lunga scadenza, da attingere presso banche e intermediari finanziari abilitati all'esercizio di tali operazioni; c) contributi e/o finanziamenti forniti a qualsiasi titolo dai soci stessi e/o dal settore pubblico e/o privato; d) emissioni di obbligazioni, anche convertibili in azioni, in osservanza del codice civile e della legislazione di tempo in tempo vigente nonché delle disposizioni del presente statuto. Le relative deliberazioni in materia ivi inclusi i termini e le condizioni del regolamento del prestito obbligazionario, saranno assunte dall'Assemblea dei soci; e) qualsiasi altra entrata finanziaria compatibile con i fini sociali e con la legislazione vigente. 2. I soci possono effettuare versamenti in conto capitale, versamenti a fondo perduto, in conto

Comune di San Fior - arrivo - Prot. n. 0001850 del 09-02-2021

Testo vigente	Modifiche	Nuovo testo
futuro aumento di capitale e finanziamenti nel rispetto delle norme in vigore. 3. I soci potranno porre in essere rapporti di mutuo con la Società, in relazione alle necessità finanziario - societarie, anche in percentuali diverse dal capitale sociale sottoscritto, assumendo in tali rapporti la posizione giuridica di mutuanti. 4. I versamenti sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e nei modi reputati convenienti, fermo il disposto dell'art. 2344 del codice civile. 5. La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza l'obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. I crediti derivanti dai finanziamenti dei soci alla Società non sono produttivi di interessi, salvo patto contrario.	futuro aumento di capitale e finanziamenti nel rispetto delle norme in vigore. 3. I soci potranno porre in essere rapporti di mutuo con la Società, in relazione alle necessità finanziario - societarie, anche in percentuali diverse dal capitale sociale sottoscritto, assumendo in tali rapporti la posizione giuridica di mutuanti. 4. I versamenti sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e nei modi reputati convenienti, fermo il disposto dell'art. 2344 del codice civile. 5. La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza l'obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. I crediti derivanti dai finanziamenti dei soci alla Società non sono produttivi di interessi, salvo patto contrario.	futuro aumento di capitale e finanziamenti nel rispetto delle norme in vigore. 3. I soci potranno porre in essere rapporti di mutuo con la Società, in relazione alle necessità finanziario - societarie, anche in percentuali diverse dal capitale sociale sottoscritto, assumendo in tali rapporti la posizione giuridica di mutuanti. 4. I versamenti sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e nei modi reputati convenienti, fermo il disposto dell'art. 2344 del codice civile. 5. La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza l'obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. I crediti derivanti dai finanziamenti dei soci alla Società non sono produttivi di interessi, salvo patto contrario.
T I T O L O III **ADEMPIMENTI DEI SOCI** **ART. 12 - RECESSO** 1. I soci possono recedere dalla Società, oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice	**T I T O L O III** **ADEMPIMENTI DEI SOCI** **ART. 12 - RECESSO** 1. I soci possono recedere dalla Società, oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice	**T I T O L O III** **ADEMPIMENTI DEI SOCI** **ART. 12 - RECESSO** 1. I soci possono recedere dalla Società, oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice

Comune di San Fior - arrivo - Prot. n. 0001850 del 09-02-2021

Testo vigente	Modifiche	Nuovo testo
civile e dal presente Statuto, per concorde volontà dei soci. 2. Il recesso di un socio comporta l'applicazione della disciplina di cui all'art. 2437 *bis*, 2437 *ter* e 2437 *quater* del codice civile. **ART. 13- ESCLUSIONE DEL SOCIO** 1. L'esclusione del socio è pronunciata dall'Assemblea dei soci: - nei casi di grave inadempimento alle obbligazioni assunte in forza del presente Statuto; - qualora la permanenza del socio non consenta più alla società di rispettare una o più delle condizioni di cui all'art. 1, paragrafo 2, del presente Statuto. 2. L'esclusione è deliberata dai soci su proposta del Consiglio di Amministrazione, con deliberazione dell'Assemblea, da assumersi con la totalità del capitale sociale, non computandosi le quote del socio da escludere, ed ha effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione al socio escluso. 3. Entro tale termine il socio escluso può fare opposizione davanti all'Autorità Giudiziaria, a norma dell'art. 33 del presente Statuto che può sospendere l'esecuzione della deliberazione di	civile e dal presente Statuto, per concorde volontà dei soci. 2. Il recesso di un socio comporta l'applicazione della disciplina di cui all'art. 2437 *bis*, 2437 *ter* e 2437 *quater* del codice civile. **ART. 13- ESCLUSIONE DEL SOCIO** 1. L'esclusione del socio è pronunciata dall'Assemblea dei soci: - nei casi di grave inadempimento alle obbligazioni assunte in forza del presente Statuto; - qualora la permanenza del socio non consenta più alla società di rispettare una o più delle condizioni di cui all'art. 1, paragrafo 2, del presente Statuto. 2. L'esclusione è deliberata dai soci su proposta del Consiglio di Amministrazione, con deliberazione dell'Assemblea, da assumersi con la totalità del capitale sociale, non computandosi le quote del socio da escludere, ed ha effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione al socio escluso. 3. Entro tale termine il socio escluso può fare opposizione davanti all'Autorità Giudiziaria, a norma dell'art. 33 del presente Statuto che può sospendere l'esecuzione della deliberazione di	civile e dal presente Statuto, per concorde volontà dei soci. 2. Il recesso di un socio comporta l'applicazione della disciplina di cui all'art. 2437 *bis*, 2437 *ter* e 2437 *quater* del codice civile. **ART. 13- ESCLUSIONE DEL SOCIO** 1. L'esclusione del socio è pronunciata dall'Assemblea dei soci: - nei casi di grave inadempimento alle obbligazioni assunte in forza del presente Statuto; - qualora la permanenza del socio non consenta più alla società di rispettare una o più delle condizioni di cui all'art. 1, paragrafo 2, del presente Statuto. 2. L'esclusione è deliberata dai soci su proposta del Consiglio di Amministrazione, con deliberazione dell'Assemblea, da assumersi con la totalità del capitale sociale, non computandosi le quote del socio da escludere, ed ha effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione al socio escluso. 3. Entro tale termine il socio escluso può fare opposizione davanti all'Autorità Giudiziaria, a norma dell'art. 33 del presente Statuto che può sospendere l'esecuzione della deliberazione di

Comune di San Fior - arrivo - Prot. n. 0001850 del 09-02-2021

Testo vigente	Modifiche	Nuovo testo
esclusione nell'attesa di pronunciarsi nel merito. 4. L'Assemblea dei soci delibererà definitivamente in merito all'esclusione, una volta pronunciato il giudizio di merito. 5. Il provvedimento di esclusione deve essere annotato al libro dei soci ai sensi di legge. **ART. 14 - ULTERIORI EFFETTI DEL RECESSO E DELL'ESCLUSIONE DEL SOCIO** 1. Il socio che sia receduto o escluso, rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso la Società, che risultino pendenti al momento della comunicazione di recesso o della comunicazione della delibera di esclusione. 2. Nei casi di esclusione o di recesso, tutte le spese relative direttamente o indirettamente al giudizio, saranno a carico del socio receduto o escluso. **ART. 15 - OBBLIGHI** 1. Ciascun socio si obbliga: - a comunicare alla Società mediante lettera raccomandata A.R., ogni evento che possa comportare la sua esclusione dalla Società stessa, entro quindici giorni dal suo verificarsi; - a mantenere la massima riservatezza su	esclusione nell'attesa di pronunciarsi nel merito. 4. L'Assemblea dei soci delibererà definitivamente in merito all'esclusione, una volta pronunciato il giudizio di merito. 5. Il provvedimento di esclusione deve essere annotato al libro dei soci ai sensi di legge. **ART. 14 - ULTERIORI EFFETTI DEL RECESSO E DELL'ESCLUSIONE DEL SOCIO** 1. Il socio che sia receduto o escluso, rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso la Società, che risultino pendenti al momento della comunicazione di recesso o della comunicazione della delibera di esclusione. 2. Nei casi di esclusione o di recesso, tutte le spese relative direttamente o indirettamente al giudizio, saranno a carico del socio receduto o escluso. **ART. 15 - OBBLIGHI** 1. Ciascun socio si obbliga: - a comunicare alla Società mediante lettera raccomandata A.R., ogni evento che possa comportare la sua esclusione dalla Società stessa, entro quindici giorni dal suo verificarsi; - a mantenere la massima riservatezza su	esclusione nell'attesa di pronunciarsi nel merito. 4. L'Assemblea dei soci delibererà definitivamente in merito all'esclusione, una volta pronunciato il giudizio di merito. 5. Il provvedimento di esclusione deve essere annotato al libro dei soci ai sensi di legge. **ART. 14 - ULTERIORI EFFETTI DEL RECESSO E DELL'ESCLUSIONE DEL SOCIO** 1. Il socio che sia receduto o escluso, rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso la Società, che risultino pendenti al momento della comunicazione di recesso o della comunicazione della delibera di esclusione. 2. Nei casi di esclusione o di recesso, tutte le spese relative direttamente o indirettamente al giudizio, saranno a carico del socio receduto o escluso. **ART. 15 - OBBLIGHI** 1. Ciascun socio si obbliga: - a comunicare alla Società mediante lettera raccomandata A.R., ogni evento che possa comportare la sua esclusione dalla Società stessa, entro quindici giorni dal suo verificarsi; - a mantenere la massima riservatezza su

Comune di San Fior - arrivo - Prot. n. 0001850 del 09-02-2021

Testo vigente	Modifiche	Nuovo testo
quanto sia venuto a conoscenza a causa della sua partecipazione alla Società che non sia di pubblico dominio.	quanto sia venuto a conoscenza a causa della sua partecipazione alla Società che non sia di pubblico dominio.	quanto sia venuto a conoscenza a causa della sua partecipazione alla Società che non sia di pubblico dominio.
T I T O L O IV **ORGANI DELLA SOCIETA'** **ART. 16 – ORGANI** 1. Sono organi della Società - l'Assemblea dei soci - l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione - il Collegio Sindacale. La revisione legale dei conti è affidata dall'Assemblea dei soci ad un Revisore o ad una società di revisione sentito il Collegio Sindacale e determinando il corrispettivo spettante al soggetto incaricato per l'intera durata dell'incarico. 2. L'Assemblea, con delibera motivata riguardo alle specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione ovvero adotti uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo	**T I T O L O IV** **ORGANI DELLA SOCIETA'** **ART. 16 – ORGANI** 1. Sono organi della Società - l'Assemblea dei soci - l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione - il Collegio Sindacale. La revisione legale dei conti è affidata dall'Assemblea dei soci ad un Revisore o ad una società di revisione sentito il Collegio Sindacale e determinando il corrispettivo spettante al soggetto incaricato per l'intera durata dell'incarico. 2. L'Assemblea, con delibera motivata riguardo alle specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione ovvero adotti uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo	**T I T O L O IV** **ORGANI DELLA SOCIETA'** **ART. 16 – ORGANI** 1. Sono organi della Società - l'Assemblea dei soci - l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione - il Collegio Sindacale. La revisione legale dei conti è affidata dall'Assemblea dei soci ad un Revisore o ad una società di revisione sentito il Collegio Sindacale e determinando il corrispettivo spettante al soggetto incaricato per l'intera durata dell'incarico. 2. L'Assemblea, con delibera motivata riguardo alle specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione ovvero adotti uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo

Comune di San Fior - arrivo - Prot. n. 0001850 del 09-02-2021

Testo vigente	Modifiche	Nuovo testo
V del titolo V del libro V del codice civile. 3. Ai fini dell'attuazione del controllo analogo congiunto, esercitabile da parte dei soci secondo il modello della società "*in house providing*", l'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, e il Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze, sono soggetti alla preventiva autorizzazione delle proprie delibere da parte del Comitato di Indirizzo Strategico e Controllo Analogo nelle specifiche materie indicate al successivo art. 29 del presente Statuto, fermo restando la competenza esclusiva di detti organi in tutte le altre. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.	V del titolo V del libro V del codice civile. 3. Ai fini dell'attuazione del controllo analogo congiunto, esercitabile da parte dei soci secondo il modello della società "*in house providing*", l'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, e il Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze, nelle materie indicate al successivo art. 29, comma 1 lett. (b) sono soggetti alla preventiva autorizzazione vincolante delle proprie delibere da parte del Comitato di Indirizzo Strategico e Controllo Analogo, alla quale tali delibere dovranno conformarsi ~~nelle specifiche materie indicate al successivo art. 29 del presente Statuto~~, fermo restando la competenza esclusiva di detti organi in tutte le altre materie, sempre tuttavia nel rispetto di quanto indicato nel successivo art. 29. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.	V del titolo V del libro V del codice civile. 3. Ai fini dell'attuazione del controllo analogo congiunto, esercitabile da parte dei soci secondo il modello della società "*in house providing*", l'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, e il Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze, nelle materie indicate al successivo art. 29, comma 1 lett. (b), sono soggetti alla preventiva autorizzazione vincolante delle proprie delibere da parte del Comitato di Indirizzo Strategico e Controllo Analogo, alla quale tali delibere dovranno conformarsi, fermo restando la competenza esclusiva di detti organi in tutte le altre materie, sempre tuttavia nel rispetto di quanto indicato nel successivo art. 29. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.
ART. 17 – ASSEMBLEA 1. L'Assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci,	**ART. 17 – ASSEMBLEA** 1. L'Assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci,	**ART. 17 – ASSEMBLEA** 1. L'Assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci,

Comune di San Fior - arrivo - Prot. n. 0001850 del 09-02-2021

Testo vigente	Modifiche	Nuovo testo
ancorché assenti, dissenzienti o astenuti. 2. La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è disposta dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione, ogni qualvolta lo ritengano opportuno, ovvero quando lo richieda l'organo di controllo e nei casi previsti dalla legge. La convocazione inoltre è disposta senza ritardo quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentano almeno 1/10 (un decimo) del capitale sociale e che indichino nella richiesta di convocazione gli argomenti da trattare. 3. L'Assemblea deve essere convocata presso la sede della Società e altresì in luogo diverso, purché in Italia. 4. Per l'approvazione del bilancio l'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni dalla predetta chiusura quando la Società sia obbligata alla redazione del bilancio consolidato oppure qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale lo richiedano. 5. L'Assemblea deve inoltre essere convocata periodicamente al fine di informare i soci sull'andamento dell'esercizio nonché, a norma del successivo art.20, per autorizzare i piani	ancorché assenti, dissenzienti o astenuti. 2. La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è disposta dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione, ogni qualvolta lo ritengano opportuno, ovvero quando lo richieda l'organo di controllo e nei casi previsti dalla legge. La convocazione inoltre è disposta senza ritardo quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentano almeno 1/10 (un decimo) del capitale sociale e che indichino nella richiesta di convocazione gli argomenti da trattare. 3. L'Assemblea deve essere convocata presso la sede della Società e altresì in luogo diverso, purché in Italia. 4. Per l'approvazione del bilancio l'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni dalla predetta chiusura quando la Società sia obbligata alla redazione del bilancio consolidato oppure qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale lo richiedano. 5. L'Assemblea deve inoltre essere convocata periodicamente al fine di informare i soci sull'andamento dell'esercizio nonché, a norma del successivo art.20, per autorizzare i piani	ancorché assenti, dissenzienti o astenuti. 2. La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è disposta dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione, ogni qualvolta lo ritengano opportuno, ovvero quando lo richieda l'organo di controllo e nei casi previsti dalla legge. La convocazione inoltre è disposta senza ritardo quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentano almeno 1/10 (un decimo) del capitale sociale e che indichino nella richiesta di convocazione gli argomenti da trattare. 3. L'Assemblea deve essere convocata presso la sede della Società e altresì in luogo diverso, purché in Italia. 4. Per l'approvazione del bilancio l'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni dalla predetta chiusura quando la Società sia obbligata alla redazione del bilancio consolidato oppure qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale lo richiedano. 5. L'Assemblea deve inoltre essere convocata periodicamente al fine di informare i soci sull'andamento dell'esercizio nonché, a norma del successivo art.20, per autorizzare i piani

Comune di San Fior - arrivo - Prot. n. 0001850 del 09-02-2021

Testo vigente	Modifiche	Nuovo testo
industriali e finanziari, annuali e pluriennali, i piani degli investimenti, annuali e pluriennali, e le loro variazioni ed aggiornamenti della Società.	industriali e finanziari, annuali e pluriennali, i piani degli investimenti, annuali e pluriennali, e le loro variazioni ed aggiornamenti della Società.	industriali e finanziari, annuali e pluriennali, i piani degli investimenti, annuali e pluriennali, e le loro variazioni ed aggiornamenti della Società.
ART. 18 - CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA 1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata a mezzo di avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea può essere convocata anche mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento (es. posta elettronica certificata - PEC) almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso deve indicare l'anno, il mese, il giorno, l'ora, la sede della riunione e contenente l'elenco delle materie da trattare. I soci che non abbiano indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata od abbiano revocato l'indicazione precedentemente fatta senza sostituirla con altra, hanno diritto di ricevere l'avviso a mezzo raccomandata. 2. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea possono essere fissati il giorno e l'ora per la seconda convocazione che non potrà avere	**ART. 18 - CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA** 1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata a mezzo di avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea può essere convocata anche mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento (es. posta elettronica certificata - PEC) almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso deve indicare l'anno, il mese, il giorno, l'ora, la sede della riunione e contenente l'elenco delle materie da trattare. I soci che non abbiano indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata od abbiano revocato l'indicazione precedentemente fatta senza sostituirla con altra, hanno diritto di ricevere l'avviso a mezzo raccomandata. 2. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea possono essere fissati il giorno e l'ora per la seconda convocazione che non potrà avere	**ART. 18 - CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA** 1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata a mezzo di avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea può essere convocata anche mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento (es. posta elettronica certificata - PEC) almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso deve indicare l'anno, il mese, il giorno, l'ora, la sede della riunione e contenente l'elenco delle materie da trattare. I soci che non abbiano indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata od abbiano revocato l'indicazione precedentemente fatta senza sostituirla con altra, hanno diritto di ricevere l'avviso a mezzo raccomandata. 2. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea possono essere fissati il giorno e l'ora per la seconda convocazione che non potrà avere

Comune di San Fior - arrivo - Prot. n. 0001850 del 09-02-2021

Testo vigente	Modifiche	Nuovo testo
luogo nello stesso giorno fissato per la prima. 3. Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate secondo le modalità sopra stabilite, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano la maggioranza degli Amministratori in carica, nonché dell'organo di controllo a condizione tuttavia che nessuno degli intervenuti si opponga alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e salvo l'obbligo di dare tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di quello di controllo non presenti.	luogo nello stesso giorno fissato per la prima. 3. Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate secondo le modalità sopra stabilite, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano la maggioranza degli Amministratori in carica, nonché dell'organo di controllo a condizione tuttavia che nessuno degli intervenuti si opponga alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e salvo l'obbligo di dare tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di quello di controllo non presenti.	luogo nello stesso giorno fissato per la prima. 3. Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate secondo le modalità sopra stabilite, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano la maggioranza degli Amministratori in carica, nonché dell'organo di controllo a condizione tuttavia che nessuno degli intervenuti si opponga alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e salvo l'obbligo di dare tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di quello di controllo non presenti.
ART.19 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA 1. Per essere ammessi all'Assemblea, gli azionisti devono essere iscritti al libro soci almeno 5 (cinque) giorni prima dalla data dell'Assemblea. 2. Ogni azionista che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona secondo quanto disposto dall'art. 2372 del codice civile. La rappresentanza non può essere conferita ai membri del Consiglio di Amministrazione o	**ART.19 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA** 1. Per essere ammessi all'Assemblea, gli azionisti devono essere iscritti al libro soci almeno 5 (cinque) giorni prima dalla data dell'Assemblea. 2. Ogni azionista che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona secondo quanto disposto dall'art. 2372 del codice civile. La rappresentanza non può essere conferita ai membri del Consiglio di Amministrazione o	**ART.19 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA** 1. Per essere ammessi all'Assemblea, gli azionisti devono essere iscritti al libro soci almeno 5 (cinque) giorni prima dalla data dell'Assemblea. 2. Ogni azionista che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona secondo quanto disposto dall'art. 2372 del codice civile. La rappresentanza non può essere conferita ai membri del Consiglio di Amministrazione o

Comune di San Fior - arrivo - Prot. n. 0001850 del 09-02-2021

Testo vigente	Modifiche	Nuovo testo
dell'organo di controllo o ai dipendenti della Società né alle società da essa controllate o ai membri deli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. 3. E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, con interventi dislocati in luoghi diversi, contigui o distanti, audio/video collegati, alle seguenti condizioni delle quali dovrà essere dato atto nei relativi verbali: - che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; - che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti rilevanti per la discussione;	dell'organo di controllo o ai dipendenti della Società né alle società da essa controllate o ai membri deli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. 3. E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, con interventi dislocati in luoghi diversi, contigui o distanti, audio/video collegati, alle seguenti condizioni delle quali dovrà essere dato atto nei relativi verbali: - che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; - che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti rilevanti per la discussione;	dell'organo di controllo o ai dipendenti della Società né alle società da essa controllate o ai membri deli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. 3. E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, con interventi dislocati in luoghi diversi, contigui o distanti, audio/video collegati, alle seguenti condizioni delle quali dovrà essere dato atto nei relativi verbali: - che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; - che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti rilevanti per la discussione;

Comune di San Fior - arrivo - Prot. n. 0001850 del 09-02-2021

Testo vigente	Modifiche	Nuovo testo
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo il caso di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante; dovranno essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati per la riunione. 4. Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione. 5. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento, la presidenza dell'Assemblea è assunta, nell'ordine, dal vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato, ovvero dall'Amministratore presente più anziano di carica e, subordinatamente, di età, ovvero ancora da persona designata dagli intervenuti in Assemblea. 6. Nelle Assemblee ordinarie il Segretario, scelto anche tra persone estranee ai soci o tra il personale dipendente, è designato dagli intervenuti, su proposta del Presidente, di volta in volta o per periodi temporali di uno o più anni. Il verbale dell'Assemblea è redatto dal	- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo il caso di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante; dovranno essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati per la riunione. 4. Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione. 5. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento, la presidenza dell'Assemblea è assunta, nell'ordine, dal vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato, ovvero dall'Amministratore presente più anziano di carica e, subordinatamente, di età, ovvero ancora da persona designata dagli intervenuti in Assemblea. 6. Nelle Assemblee ordinarie il Segretario, scelto anche tra persone estranee ai soci o tra il personale dipendente, è designato dagli intervenuti, su proposta del Presidente, di volta in volta o per periodi temporali di uno o più anni. Il verbale dell'Assemblea è redatto dal	- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo il caso di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante; dovranno essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati per la riunione. 4. Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione. 5. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento, la presidenza dell'Assemblea è assunta, nell'ordine, dal vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato, ovvero dall'Amministratore presente più anziano di carica e, subordinatamente, di età, ovvero ancora da persona designata dagli intervenuti in Assemblea. 6. Nelle Assemblee ordinarie il Segretario, scelto anche tra persone estranee ai soci o tra il personale dipendente, è designato dagli intervenuti, su proposta del Presidente, di volta in volta o per periodi temporali di uno o più anni. Il verbale dell'Assemblea è redatto dal

Comune di San Fior - arrivo - Prot. n. 0001850 del 09-02-2021

Testo vigente	Modifiche	Nuovo testo
Segretario ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario congiuntamente. Nei casi previsti dalla legge la funzione di Segretario è assolta da un notaio scelto dallo stesso Presidente dell'Assemblea. 7. Spetta al Presidente dell'Assemblea: - verificare la regolarità della costituzione; - accertare l'identità e la legittimazione dei presenti al diritto di intervento e al voto, nonché la regolarità delle deleghe; - regolare la disciplina della discussione; - determinare il modo della votazione ed accertarne il risultato. **ART. 20 – COSTITUZIONE E DELIBERE DELL' ASSEMBLEA** 1. L'Assemblea ordinaria, oltre a deliberare sugli argomenti di cui all'art. 2364 del codice civile: - autorizza gli atti di straordinaria amministrazione, ove non previsti nel budget annuale che superino l'importo di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00); - autorizza, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, i piani industriali e finanziari, annuali e pluriennali, i piani degli investimenti, annuali e pluriennali e le loro variazioni ed aggiornamenti, della Società.	Segretario ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario congiuntamente. Nei casi previsti dalla legge la funzione di Segretario è assolta da un notaio scelto dallo stesso Presidente dell'Assemblea. 7. Spetta al Presidente dell'Assemblea: - verificare la regolarità della costituzione; - accertare l'identità e la legittimazione dei presenti al diritto di intervento e al voto, nonché la regolarità delle deleghe; - regolare la disciplina della discussione; - determinare il modo della votazione ed accertarne il risultato. **ART. 20 – COSTITUZIONE E DELIBERE DELL' ASSEMBLEA** 1. L'Assemblea ordinaria, oltre a deliberare sugli argomenti di cui all'art. 2364 del codice civile: - autorizza gli atti di straordinaria amministrazione, ove non previsti nel budget annuale che superino l'importo di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00); - autorizza, su richiesta del Consiglio di Amministrazione e previa verifica della loro preventiva autorizzazione da parte del C.I.S.C.A. secondo quanto previsto dal successivo articolo 29, i piani industriali e	Segretario ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario congiuntamente. Nei casi previsti dalla legge la funzione di Segretario è assolta da un notaio scelto dallo stesso Presidente dell'Assemblea. 7. Spetta al Presidente dell'Assemblea: - verificare la regolarità della costituzione; - accertare l'identità e la legittimazione dei presenti al diritto di intervento e al voto, nonché la regolarità delle deleghe; - regolare la disciplina della discussione; - determinare il modo della votazione ed accertarne il risultato. **ART. 20 – COSTITUZIONE E DELIBERE DELL' ASSEMBLEA** 1. L'Assemblea ordinaria, oltre a deliberare sugli argomenti di cui all'art. 2364 del codice civile: - autorizza gli atti di straordinaria amministrazione, ove non previsti nel budget annuale che superino l'importo di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00); - autorizza, su richiesta del Consiglio di Amministrazione e previa verifica della loro preventiva autorizzazione da parte del C.I.S.C.A. secondo quanto previsto dal successivo articolo 29, i piani industriali e

Comune di San Fior - arrivo - Prot. n. 0001850 del 09-02-2021

Testo vigente	Modifiche	Nuovo testo
	finanziari, annuali e pluriennali~~, i~~ della Società, i suoi piani degli investimenti, annuali e pluriennali e le loro variazioni ed aggiornamenti~~, della Società~~.	finanziari, annuali e pluriennali della Società, i suoi piani degli investimenti, annuali e pluriennali e le loro variazioni ed aggiornamenti.
2. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale , salvo per l'approvazione del bilancio, la nomina e la revoca delle cariche sociali in cui, in seconda convocazione, è validamente costituita qualsiasi sia la parte di capitale rappresentata.	2. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale , salvo per l'approvazione del bilancio, la nomina e la revoca delle cariche sociali in cui, in seconda convocazione, è validamente costituita qualsiasi sia la parte di capitale rappresentata.	2. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale , salvo per l'approvazione del bilancio, la nomina e la revoca delle cariche sociali in cui, in seconda convocazione, è validamente costituita qualsiasi sia la parte di capitale rappresentata.
3. L'Assemblea ordinaria sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti intervenuti in Assemblea.	3. L'Assemblea ordinaria sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti intervenuti in Assemblea.	3. L'Assemblea ordinaria sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti intervenuti in Assemblea.
4. L'Assemblea Straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno i 7/10 (sette decimi) del capitale sociale.	4. L'Assemblea Straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno i 7/10 (sette decimi) del capitale sociale.	4. L'Assemblea Straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno i 7/10 (sette decimi) del capitale sociale.
	5. Sulle materie di cui all'art. 29, comma 1, lett. b) l'Assemblea delibera solamente previa acquisizione dell'autorizzazione preventiva vincolante del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo (C.I.S.C.A.) ed in	5. Sulle materie di cui all'art. 29, comma 1, lett. b) l'Assemblea delibera solamente previa acquisizione dell'autorizzazione preventiva vincolante del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo (C.I.S.C.A.) ed in

Comune di San Fior - arrivo - Prot. n. 0001850 del 09-02-2021

Testo vigente	Modifiche	Nuovo testo
	conformità ad essa.	conformità ad essa.
ART. 21 - ORGANO AMMINISTRATIVO 1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, adottato con la delibera motivata di cui al precedente articolo 16, paragrafo 2, del presente Statuto e, composto da 3 (tre) o 5 (cinque membri), scelti anche fra non soci nel rispetto dei criteri e dei limiti fissati dalla legislazione speciale in materia di società partecipate dagli Enti locali. Il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione viene stabilito dall'Assemblea prima di provvedere alla nomina dei suoi componenti.	**ART. 21 - ORGANO AMMINISTRATIVO** 1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico o, nel caso di cui ~~da un Consiglio di Amministrazione, adottato con la delibera motivata di cui~~ al precedente articolo 16, paragrafo 2~~,~~ del presente Statuto, da un Consiglio di Amministrazione ~~e,~~ composto da 3 (tre) o 5 (cinque membri), scelti anche fra non soci nel rispetto dei criteri e dei limiti fissati dalla legislazione speciale in materia di società partecipate dagli Enti locali. Il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione viene stabilito dall'Assemblea prima di provvedere alla nomina dei suoi componenti.	**ART. 21 - ORGANO AMMINISTRATIVO** 1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico o, nel caso di cui al precedente articolo 16, paragrafo 2 del presente Statuto da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque membri), scelti anche fra non soci nel rispetto dei criteri e dei limiti fissati dalla legislazione speciale in materia di società partecipate dagli Enti locali. Il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione viene stabilito dall'Assemblea prima di provvedere alla nomina dei suoi componenti.
2. Gli Amministratori sono revocabili in qualunque momento, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa. Costituisce giusta causa di revoca la grave o reiterata violazione degli obblighi informativi previsti all'art 23, paragrafo 2, lettera f) del presente Statuto o l'inosservanza degli indirizzi di gestione impartiti dall'Assemblea deliberati dal Comitato di Indirizzo Strategico e Controllo Analogo. Dovrà essere assicurata la presenza del genere meno	2. Gli Amministratori sono revocabili in qualunque momento, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa. Costituisce giusta causa di revoca la grave o reiterata violazione degli obblighi informativi previsti all'art 23, paragrafo 2, lettera f) del presente Statuto o l'inosservanza degli indirizzi di gestione ~~impartiti dall'Assemblea deliberati dal Comitato di Indirizzo Strategico e Controllo Analogo~~ approvati dalla Società ai sensi del presente	2. Gli Amministratori sono revocabili in qualunque momento, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa. Costituisce giusta causa di revoca la grave o reiterata violazione degli obblighi informativi previsti all'art 23, paragrafo 2, lettera f) del presente Statuto o l'inosservanza degli indirizzi di gestione approvati dalla Società ai sensi del presente Statuto. Dovrà essere assicurata la presenza del genere meno rappresentato secondo le disposizioni normative

Comune di San Fior - arrivo - Prot. n. 0001850 del 09-02-2021

Testo vigente	Modifiche	Nuovo testo
rappresentato secondo le disposizioni normative in vigore. Qualora dall'applicazione di dette modalità non risulti un numero intero di componenti del consiglio appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso. Gli Amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.	Statuto. Dovrà essere assicurata la presenza del genere meno rappresentato secondo le disposizioni normative in vigore. Qualora dall'applicazione di dette modalità non risulti un numero intero di componenti del consiglio appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso. Gli Amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.	in vigore. Qualora dall'applicazione di dette modalità non risulti un numero intero di componenti del consiglio appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso. Gli Amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.
3. Agli Amministratori spetta: - il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio; - un compenso determinato dall'Assemblea, nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione speciale in materia di società partecipate dagli Enti locali. 4. L'Assemblea può determinare in via anticipata un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione speciale in materia di società partecipate dagli Enti locali. Per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione non è riconosciuto alcun gettone di presenza ai Consiglieri né premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento di attività	3. Agli Amministratori spetta: - il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio; - un compenso determinato dall'Assemblea, nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione speciale in materia di società partecipate dagli Enti locali. 4. L'Assemblea può determinare in via anticipata un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione speciale in materia di società partecipate dagli Enti locali. Per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione non è riconosciuto alcun gettone di presenza ai Consiglieri né premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento di attività	3. Agli Amministratori spetta: - il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio; - un compenso determinato dall'Assemblea, nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione speciale in materia di società partecipate dagli Enti locali. 4. L'Assemblea può determinare in via anticipata un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione speciale in materia di società partecipate dagli Enti locali. Per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione non è riconosciuto alcun gettone di presenza ai Consiglieri né premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento di attività

Comune di San Fior - arrivo - Prot. n. 0001850 del 09-02-2021

Testo vigente	Modifiche	Nuovo testo
particolari né trattamenti di fine mandato. **ART. 22 - CARICHE SOCIALI** 1. Gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall'Assemblea in sede di nomina e comunque non oltre 3 (tre) esercizi con scadenza in coincidenza con l'approvazione del bilancio del terzo esercizio e sono rieleggibili al massimo per due mandati consecutivi, compreso il primo. 2. Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri un Presidente, qualora non vi provveda l'Assemblea dei soci. In caso di sua assenza o impedimento l'Assemblea o il Consiglio possono individuare quale sostituto un Vicepresidente tra i consiglieri, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. Il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti tra i Consiglieri di Amministrazione in possesso di competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso enti, aziende pubbliche o private, nel rispetto dei criteri fissati dalla legislazione speciale in materia di società partecipate dagli Enti locali. 3. Se, in pendenza del termine, vengono a mancare uno o più Amministratori, si applica	particolari né trattamenti di fine mandato. **ART. 22 - CARICHE SOCIALI** 1. Gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall'Assemblea in sede di nomina e comunque non oltre 3 (tre) esercizi con scadenza in coincidenza con l'approvazione del bilancio del terzo esercizio e sono rieleggibili al massimo per due mandati consecutivi, compreso il primo. 2. Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri un Presidente, qualora non vi provveda l'Assemblea dei soci. In caso di sua assenza o impedimento l'Assemblea o il Consiglio possono individuare quale sostituto un Vicepresidente tra i consiglieri, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. Il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti tra i Consiglieri di Amministrazione in possesso di competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso enti, aziende pubbliche o private, nel rispetto dei criteri fissati dalla legislazione speciale in materia di società partecipate dagli Enti locali. 3. Se, in pendenza del termine, vengono a mancare uno o più Amministratori, si applica	particolari né trattamenti di fine mandato. **ART. 22 - CARICHE SOCIALI** 1. Gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall'Assemblea in sede di nomina e comunque non oltre 3 (tre) esercizi con scadenza in coincidenza con l'approvazione del bilancio del terzo esercizio e sono rieleggibili al massimo per due mandati consecutivi, compreso il primo. 2. Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri un Presidente, qualora non vi provveda l'Assemblea dei soci. In caso di sua assenza o impedimento l'Assemblea o il Consiglio possono individuare quale sostituto un Vicepresidente tra i consiglieri, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. Il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti tra i Consiglieri di Amministrazione in possesso di competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso enti, aziende pubbliche o private, nel rispetto dei criteri fissati dalla legislazione speciale in materia di società partecipate dagli Enti locali. 3. Se, in pendenza del termine, vengono a mancare uno o più Amministratori, si applica

Comune di San Fior - arrivo - Prot. n. 0001850 del 09-02-2021

Testo vigente	Modifiche	Nuovo testo
quanto previsto dall'art. 2386 del codice civile.	quanto previsto dall'art. 2386 del codice civile.	quanto previsto dall'art. 2386 del codice civile.
ART. 23 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	**ART. 23 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**	**ART. 23 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**
1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e ha facoltà di compiere tutti gli atti che non rientrino nelle competenze che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea e nel rispetto di quanto disposto nella preventiva autorizzazione da parte del Comitato di Indirizzo Strategico e Controllo Analogo per le delibere nelle materie ad esso attribuite.	1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e ha facoltà di compiere tutti gli atti che non rientrino nelle competenze che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea e nel rispetto di quanto disposto nella preventiva autorizzazione da parte del Comitato di Indirizzo Strategico e Controllo Analogo per le delibere nelle materie ~~ad esso attribuite~~ indicate al successivo art. 29, comma 1 lett. (b).	1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e ha facoltà di compiere tutti gli atti che non rientrino nelle competenze che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea e nel rispetto di quanto disposto nella preventiva autorizzazione da parte del Comitato di Indirizzo Strategico e Controllo Analogo per le delibere nelle materie indicate al successivo art. 29, comma 1 lett. (b).
2. Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione, ferma restando la preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei soci nei casi previsti dall'art. 20 del presente Statuto:	2. Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione, ferma restando la necessità della preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei soci per gli atti di cui ~~nei casi previsti d~~all'art. 20, comma 1 primo punto, del presente Statuto:	2. Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione, ferma restando la necessità della preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei soci per gli atti di cui all'art. 20, comma 1 primo punto, del presente Statuto:
a) predisporre e definire le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari, annuali e pluriennali, i piani degli investimenti, annuali e pluriennali e le loro variazioni ed aggiornamenti, della Società per la gestione del servizio idrico integrato;	a) predisporre e definire le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari, annuali e pluriennali, i piani degli investimenti, annuali e pluriennali e le loro variazioni ed aggiornamenti, della Società per la gestione del servizio idrico integrato;	a) predisporre e definire le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari, annuali e pluriennali, i piani degli investimenti, annuali e pluriennali e le loro variazioni ed aggiornamenti, della Società per la gestione del servizio idrico integrato;
b) approvare gli atti, elaborati dal Comitato di	b) approvare obbligatoriamente gli atti~~,~~ elaborati	b) approvare obbligatoriamente gli atti elaborati

Comune di San Fior - arrivo - Prot. n. 0001850 del 09-02-2021

Testo vigente	Modifiche	Nuovo testo
Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo nelle materie fondamentali per dare attuazione ai requisiti richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile per lo svolgimento del servizio idrico integrato in conformità al modello normativo di affidamento diretto «*in house*»; c) formulare apposite relazioni agli Enti locali titolari del servizio idrico integrato affidato alla Società in merito alla gestione del servizio medesimo; d) promuovere la consultazione tra gli Enti locali soci al fine di ottenere la preventiva autorizzazione degli Enti locali medesimi all'esercizio di attività sociali che integrino diverse modalità di gestione del servizio idrico integrato e delle relative reti e dotazioni patrimoniali rispetto a quelle vigenti; e) esercitare il controllo di gestione anche al fine di garantire la legittimità sostanziale, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa degli Enti locali soci ai sensi degli artt. 147, 196 e 197 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; f) fornire al Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo le informazioni necessarie per l'effettivo svolgimento del controllo analogo	dal Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo nelle materie fondamentali per dare attuazione ai requisiti richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile per lo svolgimento del servizio idrico integrato in conformità al modello normativo di affidamento diretto «*in house*»; c) formulare apposite relazioni agli Enti locali titolari del servizio idrico integrato affidato alla Società in merito alla gestione del servizio medesimo; d) promuovere la consultazione tra gli Enti locali soci al fine di ottenere la preventiva autorizzazione degli Enti locali medesimi all'esercizio di attività sociali che integrino diverse modalità di gestione del servizio idrico integrato e delle relative reti e dotazioni patrimoniali rispetto a quelle vigenti; e) esercitare il controllo di gestione anche al fine di garantire la legittimità sostanziale, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa degli Enti locali soci ai sensi degli artt. 147, 196 e 197 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; f) fornire al Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo le informazioni necessarie per l'effettivo svolgimento del controllo analogo	dal Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo nelle materie fondamentali per dare attuazione ai requisiti richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile per lo svolgimento del servizio idrico integrato in conformità al modello normativo di affidamento diretto «*in house*»; c) formulare apposite relazioni agli Enti locali titolari del servizio idrico integrato affidato alla Società in merito alla gestione del servizio medesimo; d) promuovere la consultazione tra gli Enti locali soci al fine di ottenere la preventiva autorizzazione degli Enti locali medesimi all'esercizio di attività sociali che integrino diverse modalità di gestione del servizio idrico integrato e delle relative reti e dotazioni patrimoniali rispetto a quelle vigenti; e) esercitare il controllo di gestione anche al fine di garantire la legittimità sostanziale, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa degli Enti locali soci ai sensi degli artt. 147, 196 e 197 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; f) fornire al Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo le informazioni necessarie per l'effettivo svolgimento del controllo analogo

Comune di San Fior - arrivo - Prot. n. 0001850 del 09-02-2021

Testo vigente	Modifiche	Nuovo testo
congiunto ed in particolare per la formulazione degli atti di sua competenza all'Assemblea e/o al Consiglio di Amministrazione stesso. 3. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire l'incarico di Amministratore delegato ad uno solo dei suoi membri, stabilendone, contenuto, poteri, limiti e modalità di esercizio della delega, conformemente alle previsioni normative di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 2381 del codice civile. L'Amministratore Delegato deve essere scelto tra i Consiglieri di Amministrazione in possesso di competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso enti, aziende pubbliche o private. Può altresì attribuire deleghe al Presidente, ove tale attribuzione sia preventivamente autorizzata dall'Assemblea. **ART. 24 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** 1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia nelle sedi della Società, sia altrove, purché in Italia ogniqualvolta il Presidente lo reputi necessario oppure, quando ne sia fatta domanda scritta da almeno 2 (due) dei suoi membri o dal Collegio Sindacale. 2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato	congiunto ed in particolare per la formulazione degli atti di sua competenza all'Assemblea e/o al Consiglio di Amministrazione stesso. 3. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire l'incarico di Amministratore delegato ad uno solo dei suoi membri, stabilendone, contenuto, poteri, limiti e modalità di esercizio della delega, conformemente alle previsioni normative di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 2381 del codice civile. L'Amministratore Delegato deve essere scelto tra i Consiglieri di Amministrazione in possesso di competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso enti, aziende pubbliche o private. Può altresì attribuire deleghe al Presidente, ove tale attribuzione sia preventivamente autorizzata dall'Assemblea. **ART. 24 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** 1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia nelle sedi della Società, sia altrove, purché in Italia ogniqualvolta il Presidente lo reputi necessario oppure, quando ne sia fatta domanda scritta da almeno 2 (due) dei suoi membri o dal Collegio Sindacale. 2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato	congiunto ed in particolare per la formulazione degli atti di sua competenza all'Assemblea e/o al Consiglio di Amministrazione stesso. 3. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire l'incarico di Amministratore delegato ad uno solo dei suoi membri, stabilendone, contenuto, poteri, limiti e modalità di esercizio della delega, conformemente alle previsioni normative di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 2381 del codice civile. L'Amministratore Delegato deve essere scelto tra i Consiglieri di Amministrazione in possesso di competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso enti, aziende pubbliche o private. Può altresì attribuire deleghe al Presidente, ove tale attribuzione sia preventivamente autorizzata dall'Assemblea. **ART. 24 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** 1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia nelle sedi della Società, sia altrove, purché in Italia ogniqualvolta il Presidente lo reputi necessario oppure, quando ne sia fatta domanda scritta da almeno 2 (due) dei suoi membri o dal Collegio Sindacale. 2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato

Comune di San Fior - arrivo - Prot. n. 0001850 del 09-02-2021

Testo vigente	Modifiche	Nuovo testo
dal Presidente o dall'Amministratore Delegato, alternativamente con lettera raccomandata A.R., telegramma o telefax, o mezzi telematici con attestazione di ricevimento (es. posta elettronica certificata - PEC), almeno 3 (tre) giorni liberi prima delle adunanze, a ciascun Consigliere e all'organo di controllo, ai sensi dell'art. 2405 del codice civile al recapito espressamente comunicato dai destinatari e che risulti da apposita annotazione nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. L'avviso deve indicare il giorno, l'ora e la sede della riunione e contenere l'elenco delle materie da trattare. 3. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con gli stessi mezzi, con un preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data fissata per la riunione. 4. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito e le sue deliberazioni sono valide anche in mancanza delle suddette formalità qualora tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati preventivamente informati della riunione, siano presenti tutti i suoi componenti e la maggioranza dei membri	dal Presidente o dall'Amministratore Delegato, alternativamente con lettera raccomandata A.R., telegramma o telefax, o mezzi telematici con attestazione di ricevimento (es. posta elettronica certificata - PEC), almeno 3 (tre) giorni liberi prima delle adunanze, a ciascun Consigliere e all'organo di controllo, ai sensi dell'art. 2405 del codice civile al recapito espressamente comunicato dai destinatari e che risulti da apposita annotazione nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. L'avviso deve indicare il giorno, l'ora e la sede della riunione e contenere l'elenco delle materie da trattare. 3. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con gli stessi mezzi, con un preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data fissata per la riunione. 4. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito e le sue deliberazioni sono valide anche in mancanza delle suddette formalità qualora tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati preventivamente informati della riunione, siano presenti tutti i suoi componenti e la maggioranza dei membri	dal Presidente o dall'Amministratore Delegato, alternativamente con lettera raccomandata A.R., telegramma o telefax, o mezzi telematici con attestazione di ricevimento (es. posta elettronica certificata - PEC), almeno 3 (tre) giorni liberi prima delle adunanze, a ciascun Consigliere e all'organo di controllo, ai sensi dell'art. 2405 del codice civile al recapito espressamente comunicato dai destinatari e che risulti da apposita annotazione nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. L'avviso deve indicare il giorno, l'ora e la sede della riunione e contenere l'elenco delle materie da trattare. 3. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con gli stessi mezzi, con un preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data fissata per la riunione. 4. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito e le sue deliberazioni sono valide anche in mancanza delle suddette formalità qualora tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati preventivamente informati della riunione, siano presenti tutti i suoi componenti e la maggioranza dei membri

Comune di San Fior - arrivo - Prot. n. 0001850 del 09-02-2021

Testo vigente	Modifiche	Nuovo testo
dell'organo di controllo. 5. Solo nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione è convocato d'urgenza, è possibile tenere la riunione con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, alle seguenti condizioni, delle quali dovrà essere dato atto nel relativo verbale: - che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; - che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti rilevanti per la discussione. 6. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza e/o	dell'organo di controllo. 5. Solo nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione è convocato d'urgenza, è possibile tenere la riunione con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, alle seguenti condizioni, delle quali dovrà essere dato atto nel relativo verbale: - che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; - che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti rilevanti per la discussione. 6. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza e/o	dell'organo di controllo. 5. Solo nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione è convocato d'urgenza, è possibile tenere la riunione con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, alle seguenti condizioni, delle quali dovrà essere dato atto nel relativo verbale: - che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; - che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti rilevanti per la discussione. 6. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza e/o

Comune di San Fior - arrivo - Prot. n. 0001850 del 09-02-2021

Testo vigente	Modifiche	Nuovo testo
impedimento, dal Vicepresidente, se nominato, o dall'Amministratore Delegato e, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano per carica o, in subordine, per età. 7. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Generale, ove nominato. **ART. 25 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** 1. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza dei 2/3 (due terzi) degli Amministratori in carica, fatto salvo quanto diversamente indicato nel presente Statuto. 2. Ogni Consigliere dispone di un voto. In caso di parità prevale la decisione che ha riportato il voto favorevole del Presidente o di chi presiede il Consiglio di Amministrazione. 3. I consiglieri non possono farsi rappresentare alle sedute. 4. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo quanto diversamente indicato nel presente Statuto. 5. Delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si redige apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario	impedimento, dal Vicepresidente, se nominato, o dall'Amministratore Delegato e, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano per carica o, in subordine, per età. 7. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Generale, ove nominato. **ART. 25 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** 1. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza dei 2/3 (due terzi) degli Amministratori in carica, fatto salvo quanto diversamente indicato nel presente Statuto. 2. Ogni Consigliere dispone di un voto. In caso di parità prevale la decisione che ha riportato il voto favorevole del Presidente o di chi presiede il Consiglio di Amministrazione. 3. I consiglieri non possono farsi rappresentare alle sedute. 4. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo quanto diversamente indicato nel presente Statuto. 5. Delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si redige apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario	impedimento, dal Vicepresidente, se nominato, o dall'Amministratore Delegato e, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano per carica o, in subordine, per età. 7. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Generale, ove nominato. **ART. 25 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** 1. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza dei 2/3 (due terzi) degli Amministratori in carica, fatto salvo quanto diversamente indicato nel presente Statuto. 2. Ogni Consigliere dispone di un voto. In caso di parità prevale la decisione che ha riportato il voto favorevole del Presidente o di chi presiede il Consiglio di Amministrazione. 3. I consiglieri non possono farsi rappresentare alle sedute. 4. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo quanto diversamente indicato nel presente Statuto. 5. Delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si redige apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario

Comune di San Fior - arrivo - Prot. n. 0001850 del 09-02-2021

Testo vigente	Modifiche	Nuovo testo
designato dal Presidente stesso e scelto fra gli Amministratori presenti o anche estraneo al Consiglio stesso.	designato dal Presidente stesso e scelto fra gli Amministratori presenti o anche estraneo al Consiglio stesso.	designato dal Presidente stesso e scelto fra gli Amministratori presenti o anche estraneo al Consiglio stesso.
ART. 26 - FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE 1. La firma e la rappresentanza legale di fronte ai terzi della Società sono attribuite al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché al Vicepresidente, ove nominato, e al Consigliere Delegato nell'ambito dei poteri ai medesimi delegati. 2. Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare procuratori speciali dipendenti della Società o terzi, conferendo loro poteri per specifici affari o attività. Analogamente spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di assenza o impedimento al Vicepresidente, se nominato, o all'Amministratore Delegato, nell'ambito delle rispettive deleghe, il potere di rilasciare procure e nominare procuratori speciali per singole operazioni a dipendenti della Società e/o a terzi, come di revocarli.	**ART. 26 - FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE** 1. La firma e la rappresentanza legale di fronte ai terzi della Società sono attribuite al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché al Vicepresidente, ove nominato, e al Consigliere Delegato nell'ambito dei poteri ai medesimi delegati. 2. Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare procuratori speciali dipendenti della Società o terzi, conferendo loro poteri per specifici affari o attività. Analogamente spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di assenza o impedimento al Vicepresidente, se nominato, o all'Amministratore Delegato, nell'ambito delle rispettive deleghe, il potere di rilasciare procure e nominare procuratori speciali per singole operazioni a dipendenti della Società e/o a terzi, come di revocarli.	**ART. 26 - FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE** 1. La firma e la rappresentanza legale di fronte ai terzi della Società sono attribuite al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché al Vicepresidente, ove nominato, e al Consigliere Delegato nell'ambito dei poteri ai medesimi delegati. 2. Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare procuratori speciali dipendenti della Società o terzi, conferendo loro poteri per specifici affari o attività. Analogamente spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di assenza o impedimento al Vicepresidente, se nominato, o all'Amministratore Delegato, nell'ambito delle rispettive deleghe, il potere di rilasciare procure e nominare procuratori speciali per singole operazioni a dipendenti della Società e/o a terzi, come di revocarli.
ART. 27 - DIRETTORE GENERALE 1. Agli uffici della Società, ove le dimensioni lo	**ART. 27 - DIRETTORE GENERALE** 1. Agli uffici della Società, ove le dimensioni lo	**ART. 27 - DIRETTORE GENERALE** 1. Agli uffici della Società, ove le dimensioni lo

Comune di San Fior - arrivo - Prot. n. 0001850 del 09-02-2021

Testo vigente	Modifiche	Nuovo testo
richiedano, potrà essere preposto un Direttore Generale nominato dal Consiglio di Amministrazione cui compete altresì, nei casi di Legge, la revoca, la sospensione, la rimozione e la cessazione dall'incarico. Le modalità di espletamento dell'incarico, la determinazione dei compensi e la durata in carica, saranno oggetto di puntuale contratto. 2. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire puntuali poteri al Direttore Generale, rilasciando anche procure speciali per determinati atti o categorie di atti, e individuare ulteriori compiti che dovranno essere svolti dal medesimo.	richiedano, potrà essere preposto un Direttore Generale nominato dal Consiglio di Amministrazione cui compete altresì, nei casi di Legge, la revoca, la sospensione, la rimozione e la cessazione dall'incarico. Le modalità di espletamento dell'incarico, la determinazione dei compensi e la durata in carica, saranno oggetto di puntuale contratto. 2. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire puntuali poteri al Direttore Generale, rilasciando anche procure speciali per determinati atti o categorie di atti, e individuare ulteriori compiti che dovranno essere svolti dal medesimo.	richiedano, potrà essere preposto un Direttore Generale nominato dal Consiglio di Amministrazione cui compete altresì, nei casi di Legge, la revoca, la sospensione, la rimozione e la cessazione dall'incarico. Le modalità di espletamento dell'incarico, la determinazione dei compensi e la durata in carica, saranno oggetto di puntuale contratto. 2. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire puntuali poteri al Direttore Generale, rilasciando anche procure speciali per determinati atti o categorie di atti, e individuare ulteriori compiti che dovranno essere svolti dal medesimo.
ART. 28 – COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE 1. Il Collegio Sindacale si compone del Presidente e di due membri effettivi nonché di due membri supplenti. Ad essi si applicano le disposizioni normative stabilite dagli artt. 2397 e seguenti del codice civile. 2. La composizione del Collegio Sindacale avviene nel rispetto dei criteri stabiliti dalla L. 12 luglio 2011, n. 120 e del regolamento attuativo D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251. 3. Restano ferme le attribuzioni dei soci derivanti dalla normativa in materia di controlli	**ART. 28 – COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE** 1. Il Collegio Sindacale si compone del Presidente e di due membri effettivi nonché di due membri supplenti. Ad essi si applicano le disposizioni normative stabilite dagli artt. 2397 e seguenti del codice civile. 2. La composizione del Collegio Sindacale avviene nel rispetto dei criteri stabiliti dalla L. 12 luglio 2011, n. 120 e del regolamento attuativo D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251. 3. Restano ferme le attribuzioni dei soci derivanti dalla normativa in materia di controlli	**ART. 28 – COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE** 1. Il Collegio Sindacale si compone del Presidente e di due membri effettivi nonché di due membri supplenti. Ad essi si applicano le disposizioni normative stabilite dagli artt. 2397 e seguenti del codice civile. 2. La composizione del Collegio Sindacale avviene nel rispetto dei criteri stabiliti dalla L. 12 luglio 2011, n. 120 e del regolamento attuativo D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251. 3. Restano ferme le attribuzioni dei soci derivanti dalla normativa in materia di controlli

Comune di San Fior - arrivo - Prot. n. 0001850 del 09-02-2021

Testo vigente	Modifiche	Nuovo testo
sulle società partecipate dagli Enti locali. 4. Il controllo contabile è affidato dall'Assemblea dei soci ad un Revisore Legale o ad una società di revisione sentito il Collegio Sindacale e determinando il corrispettivo spettante al soggetto incaricato per l'intera durata dell'incarico. Al Revisore Legale si applicano unicamente le disposizioni previste dal D. Lgs. n. 39/2010, in particolare quelle contenute nell'art. 13 in ordine al conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico. 5. I componenti del Collegio Sindacale ed il Revisore Legale, sono rieleggibili al massimo per due mandati consecutivi, compreso il primo. **ART. 29 – CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO** 1. Ai fini dell'attuazione del controllo analogo e congiunto è stabilita apposita convenzione parasociale conclusa tra i Comuni ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs 267/2000 attraverso la quale è prevista, tra l'altro, la costituzione di un Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo (C.I.S.C.A.), avente le seguenti finalità: a) provvedere a tutte le delibere ed approvazioni preliminari a quelle degli organi societari ad esse deputati dal presente Statuto e dal Codice	sulle società partecipate dagli Enti locali. 4. Il controllo contabile è affidato dall'Assemblea dei soci ad un Revisore Legale o ad una società di revisione sentito il Collegio Sindacale e determinando il corrispettivo spettante al soggetto incaricato per l'intera durata dell'incarico. Al Revisore Legale si applicano unicamente le disposizioni previste dal D. Lgs. n. 39/2010, in particolare quelle contenute nell'art. 13 in ordine al conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico. 5. I componenti del Collegio Sindacale ed il Revisore Legale, sono rieleggibili al massimo per due mandati consecutivi, compreso il primo. **ART. 29 – CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO** 1. Ai fini dell'attuazione del controllo analogo e congiunto è stabilita apposita convenzione parasociale conclusa tra i Comuni ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs 267/2000 attraverso la quale è prevista, tra l'altro, la costituzione di un Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo (C.I.S.C.A.), avente le seguenti finalità e competenze: ~~a) provvedere a tutte le delibere ed approvazioni preliminari a quelle degli organi societari ad~~	sulle società partecipate dagli Enti locali. 4. Il controllo contabile è affidato dall'Assemblea dei soci ad un Revisore Legale o ad una società di revisione sentito il Collegio Sindacale e determinando il corrispettivo spettante al soggetto incaricato per l'intera durata dell'incarico. Al Revisore Legale si applicano unicamente le disposizioni previste dal D. Lgs. n. 39/2010, in particolare quelle contenute nell'art. 13 in ordine al conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico. 5. I componenti del Collegio Sindacale ed il Revisore Legale, sono rieleggibili al massimo per due mandati consecutivi, compreso il primo. **ART. 29 – CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO** 1. Ai fini dell'attuazione del controllo analogo e congiunto è stabilita apposita convenzione parasociale conclusa tra i Comuni ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs 267/2000 attraverso la quale è prevista, tra l'altro, la costituzione di un Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo (C.I.S.C.A.), avente le seguenti finalità e competenze:

Comune di San Fior - arrivo - Prot. n. 0001850 del 09-02-2021

Testo vigente	Modifiche	Nuovo testo
Civile, precisate nell'apposito regolamento per la costituzione e funzionamento del C.I.S.C.A. relativa principalmente a: i) atti di amministrazione straordinaria, ii) delibere inerenti agli indirizzi generali della gestione dei servizi affidati "*in house*", iii) nomine e revoche degli organi amministrativo e di controllo; b) provvedere al controllo attraverso l'acquisizione dagli organi sociali di tutte le informazioni necessarie.	~~esse deputati dal presente Statuto e dal Codice Civile, precisate nell'apposito regolamento per la costituzione e funzionamento del C.I.S.C.A. relativa principalmente a:~~ ~~i) atti di amministrazione straordinaria,~~ ~~ii) delibere inerenti agli indirizzi generali della gestione dei servizi affidati "*in house*",~~ ~~iii) nomine e revoche degli organi amministrativo e di controllo;~~ ~~b) provvedere al controllo attraverso l'acquisizione dagli organi sociali di tutte le informazioni necessarie.~~ a) **Indirizzo**: formula le linee guida, gli indirizzi, gli obiettivi, le priorità, i piani di sviluppo aziendali, impartendo specifiche indicazioni al Consiglio di Amministrazione; b) **Autorizzazione**: esprime pareri vincolanti in via preventiva rispetto alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, a seconda dell'organo competente ad assumerle, relative alle seguenti materie, in relazione alle quali tali delibere potranno essere adottate solamente previo ottenimento del parere positivo del C.I.S.C.A.: i) nomina e revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e Vice Presidente; attribuzione dei poteri	a) **Indirizzo**: formula le linee guida, gli indirizzi, gli obiettivi, le priorità, i piani di sviluppo aziendali, impartendo specifiche indicazioni al Consiglio di Amministrazione; b) **Autorizzazione**: esprime pareri vincolanti in via preventiva rispetto alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, a seconda dell'organo competente ad assumerle, relative alle seguenti materie, in relazione alle quali tali delibere potranno essere adottate solamente previo ottenimento del parere positivo del C.I.S.C.A.: i) nomina e revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e Vice Presidente; attribuzione dei poteri

Comune di San Fior - arrivo - Prot. n. 0001850 del 09-02-2021

Testo vigente	Modifiche	Nuovo testo
	all'Amministratore Delegato ove nominato; nomina e revoca dei componenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente; il tutto in conformità alle designazioni operate dagli Enti soci ai sensi del patto parasociale di cui al precedente comma 1 del presente articolo 29; ii) modifica dello Statuto sociale; iii) messa in liquidazione della Società, nomina e sostituzione dei liquidatori e conferimento dei relativi poteri; iv) aumento o diminuzione del capitale sociale; v) emissione di obbligazioni o di strumenti finanziari diversi; vi) fusione, scissione o trasformazione della Società; vii) ogni altra delibera riservata dalla legge alla competenza dell'Assemblea straordinaria; viii) approvazione del bilancio di esercizio della Società e decisione in merito alla distribuzione degli utili d'esercizio; ix) approvazione di piani industriali e finanziari, annuali e pluriennali, piani degli investimenti – annuali e pluriennali – e loro variazioni e aggiornamenti predisposti al fine di assicurare la corretta esecuzione del contratto di affidamento del Servizio Idrico Integrato stipulato con il Consiglio di Bacino "Veneto Orientale" per conto	all'Amministratore Delegato ove nominato; nomina e revoca dei componenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente; il tutto in conformità alle designazioni operate dagli Enti soci ai sensi del patto parasociale di cui al precedente comma 1 del presente articolo 29; ii) modifica dello Statuto sociale; iii) messa in liquidazione della Società, nomina e sostituzione dei liquidatori e conferimento dei relativi poteri; iv) aumento o diminuzione del capitale sociale; v) emissione di obbligazioni o di strumenti finanziari diversi; vi) fusione, scissione o trasformazione della Società; vii) ogni altra delibera riservata dalla legge alla competenza dell'Assemblea straordinaria; viii) approvazione del bilancio di esercizio della Società e decisione in merito alla distribuzione degli utili d'esercizio; ix) approvazione di piani industriali e finanziari, annuali e pluriennali, piani degli investimenti – annuali e pluriennali – e loro variazioni e aggiornamenti predisposti al fine di assicurare la corretta esecuzione del contratto di affidamento del Servizio Idrico Integrato stipulato con il Consiglio di Bacino "Veneto Orientale" per conto

Comune di San Fior - arrivo - Prot. n. 0001850 del 09-02-2021

Testo vigente	Modifiche	Nuovo testo
	degli Enti locali soci; x) approvazione di acquisti e cessioni di partecipazioni nel capitale di altre società o Enti, anche di collegamento, oppure di acquisizioni, cessioni o affitti di aziende o rami di azienda. L'Assemblea dei soci e il Consiglio di Amministrazione, a seconda dei casi, sono tenuti a uniformarsi al parere (vincolante) espresso dal Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo (C.I.S.C.A.). c) **Consultazione e informazione**: può chiedere al Consiglio di Amministrazione qualsiasi documentazione a supporto della propria attività autorizzativa. Qualora ciò si verifichi, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere tempestivamente all'inoltro di quanto richiesto, anche attraverso posta elettronica. d) **Controllo**: vigila sull'attuazione degli indirizzi, obiettivi, priorità, piani della Società, sul rispetto delle direttive generali ad essa impartite nonché sull'andamento della gestione e sull'adeguatezza del servizio idrico erogato. Verifica lo stato di attuazione degli obbiettivi e conseguentemente individua le azioni concrete da assumere in caso di scostamento o squilibrio finanziario.	degli Enti locali soci; x) approvazione di acquisti e cessioni di partecipazioni nel capitale di altre società o Enti, anche di collegamento, oppure di acquisizioni, cessioni o affitti di aziende o rami di azienda. L'Assemblea dei socie e il Consiglio di Amministrazione, a seconda dei casi, sono tenuti a uniformarsi al parere (vincolante) espresso dal Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo (C.I.S.C.A.). c) **Consultazione e informazione**: può chiedere al Consiglio di Amministrazione qualsiasi documentazione a supporto della propria attività autorizzativa. Qualora ciò si verifichi, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere tempestivamente all'inoltro di quanto richiesto, anche attraverso posta elettronica. d) **Controllo**: vigila sull'attuazione degli indirizzi, obiettivi, priorità, piani della Società, sul rispetto delle direttive generali ad essa impartite nonché sull'andamento della gestione e sull'adeguatezza del servizio idrico erogato. Verifica lo stato di attuazione degli obbiettivi e conseguentemente individua le azioni concrete da assumere in caso di scostamento o squilibrio finanziario.

Comune di San Fior - arrivo - Prot. n. 0001850 del 09-02-2021

Testo vigente	Modifiche	Nuovo testo
2. La titolarità della qualità di socio determina l'adesione di diritto al C.I.S.C.A. che riunisce tutti gli Enti azionisti presenti e futuri della Società, rappresentati dai Sindaci pro-tempore (o dagli assessori a ciò delegati) di ciascun Comune socio, con correlata accettazione del relativo regolamento di funzionamento.	2. La titolarità della qualità di socio determina l'adesione di diritto al C.I.S.C.A. che riunisce tutti gli Enti azionisti presenti e futuri della Società, ~~rappresentati dai Sindaci pro-tempore (o dagli assessori a ciò delegati) di ciascun Comune socio~~, con correlata accettazione del relativo regolamento di funzionamento.	2. La titolarità della qualità di socio determina l'adesione di diritto al C.I.S.C.A. che riunisce tutti gli Enti azionisti presenti e futuri della Società, con correlata accettazione del relativo regolamento di funzionamento.
	Nell'ambito del C.I.S.C.A. gli Enti azionisti sono rappresentati dai Sindaci pro-tempore, che per la partecipazione alle singole riunioni potranno conferire delega ad un assessore del proprio Comune o, se del caso e nei limiti di cui al citato regolamento di funzionamento, ad un Sindaco di un altro Comune socio.	Nell'ambito del C.I.S.C.A. gli Enti azionisti sono rappresentati dai Sindaci pro-tempore, che per la partecipazione alle singole riunioni potranno conferire delega ad un assessore del proprio Comune o, se del caso e nei limiti di cui al citato regolamento di funzionamento, ad un Sindaco di un altro Comune socio.
3 Il C.I.S.C.A. non è un organo societario.	3 Il C.I.S.C.A. non è un organo societario.	3 Il C.I.S.C.A. non è un organo societario.
T I T O L O V **ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**	**T I T O L O V** **ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**	**T I T O L O V** **ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**
ART. 30 - ESERCIZIO SOCIALE	**ART. 30 - ESERCIZIO SOCIALE**	**ART. 30 - ESERCIZIO SOCIALE**
1. Gli esercizi sociali hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.	1. Gli esercizi sociali hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.	1. Gli esercizi sociali hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
ART. 31 - BILANCIO - DESTINAZIONE DEGLI UTILI - RIPIANO DELLE PERDITE	**ART. 31 - BILANCIO - DESTINAZIONE DEGLI UTILI - RIPIANO DELLE PERDITE**	**ART. 31 - BILANCIO - DESTINAZIONE DEGLI UTILI - RIPIANO DELLE PERDITE**
1. Ferma restando la particolare vocazione della Società all'erogazione di servizi alla collettività di	1. Ferma restando la particolare vocazione della Società all'erogazione di servizi alla collettività di	1. Ferma restando la particolare vocazione della Società all'erogazione di servizi alla collettività di

Comune di San Fior - arrivo - Prot. n. 0001850 del 09-02-2021

Testo vigente	Modifiche	Nuovo testo
riferimento e al concorso della creazione del benessere collettivo, alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio ai sensi degli artt. 2423 e seguenti del codice civile, con l'osservanza delle norme in essi richiamate, da sottoporre all'Assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo quanto previsto dal paragrafo 4 dell'art. 17 del presente Statuto, quando ricorrono i presupposti di cui al secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.	riferimento e al concorso della creazione del benessere collettivo, alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio ai sensi degli artt. 2423 e seguenti del codice civile, con l'osservanza delle norme in essi richiamate, da sottoporre all'Assemblea - previa acquisizione dell'autorizzazione vincolante del C.I.S.C.A. secondo quanto indicato nel precedente articolo 29, comma 1 lett. (b), autorizzazione che dovrà essere parimenti sottoposta all'Assemblea - entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo quanto previsto dal paragrafo 4 dell'art. 17 del presente Statuto, quando ricorrono i presupposti di cui al secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.	riferimento e al concorso della creazione del benessere collettivo, alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio ai sensi degli artt. 2423 e seguenti del codice civile, con l'osservanza delle norme in essi richiamate, da sottoporre all'Assemblea - previa acquisizione dell'autorizzazione vincolante del C.I.S.C.A. secondo quanto indicato nel precedente articolo 29, comma 1 lett. (b), autorizzazione che dovrà essere parimenti sottoposta all'Assemblea - entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo quanto previsto dal paragrafo 4 dell'art. 17 del presente Statuto, quando ricorrono i presupposti di cui al secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.
2. L'Assemblea in sede di approvazione del bilancio destinerà gli eventuali utili nel rispetto delle norme delle leggi vigenti, dedotto comunque il 5% (cinque per cento) da assegnarsi alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto la quinta parte del capitale sociale.	2. L'Assemblea in sede di approvazione del bilancio destinerà gli eventuali utili nel rispetto delle norme delle leggi vigenti, dedotto comunque il 5% (cinque per cento) da assegnarsi alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto la quinta parte del capitale sociale.	2. L'Assemblea in sede di approvazione del bilancio destinerà gli eventuali utili nel rispetto delle norme delle leggi vigenti, dedotto comunque il 5% (cinque per cento) da assegnarsi alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto la quinta parte del capitale sociale.
3. Gli eventuali utili residui potranno essere destinati, alternativamente, ai soci o a riserva straordinaria.	3. Gli eventuali utili residui potranno essere destinati, alternativamente, ai soci o a riserva straordinaria.	3. Gli eventuali utili residui potranno essere destinati, alternativamente, ai soci o a riserva straordinaria.
4. In caso di perdita di esercizio si	4. In caso di perdita di esercizio si	4. In caso di perdita di esercizio si

Comune di San Fior - arrivo - Prot. n. 0001850 del 09-02-2021

Testo vigente	Modifiche	Nuovo testo
assumeranno, se del caso, i provvedimenti di cui agli artt. 2446 e 2447 del codice civile.	assumeranno, se del caso, i provvedimenti di cui agli artt. 2446 e 2447 del codice civile.	assumeranno, se del caso, i provvedimenti di cui agli artt. 2446 e 2447 del codice civile.
T I T O L O VI **NORME FINALI**	**T I T O L O VI** **NORME FINALI**	**T I T O L O VI** **NORME FINALI**
ART. 32 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE 1. La Società si scioglie nei casi di cui all'art. 2484 del codice civile. 2. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori, determinandone le attribuzioni, i poteri e i compensi ai sensi degli artt. 2484 e segg. del codice civile.	**ART. 32 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE** 1. La Società si scioglie nei casi di cui all'art. 2484 del codice civile. 2. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori, determinandone le attribuzioni, i poteri e i compensi ai sensi degli artt. 2484 e segg. del codice civile.	**ART. 32 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE** 1. La Società si scioglie nei casi di cui all'art. 2484 del codice civile. 2. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori, determinandone le attribuzioni, i poteri e i compensi ai sensi degli artt. 2484 e segg. del codice civile.
ART. 33 - FORO COMPETENTE 1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, gli Amministratori, i liquidatori e la Società, oppure tra i soci, ivi compresa anche l'esistenza, la validità, l'efficacia, l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto, sarà demandata in via esclusiva al giudizio del Foro ove ha sede legale la Società.	**ART. 33 - FORO COMPETENTE** 1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, gli Amministratori, i liquidatori e la Società, oppure tra i soci, ivi compresa anche l'esistenza, la validità, l'efficacia, l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto, sarà demandata in via esclusiva al giudizio del Foro ove ha sede legale la Società.	**ART. 33 - FORO COMPETENTE** 1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, gli Amministratori, i liquidatori e la Società, oppure tra i soci, ivi compresa anche l'esistenza, la validità, l'efficacia, l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto, sarà demandata in via esclusiva al giudizio del Foro ove ha sede legale la Società.
ART. 34 - ACCESSO AGLI ATTI	**ART. 34 - ACCESSO AGLI ATTI**	**ART. 34 - ACCESSO AGLI ATTI**

Comune di San Fior - arrivo - Prot. n. 0001850 del 09-02-2021

Testo vigente	Modifiche	Nuovo testo
1. L'accesso agli atti è regolamentato ai sensi della normativa vigente, avuto riguardo alla natura di Società partecipata da enti locali. 2. In deroga ai limiti minimi di partecipazione previsti dall'art. 2409 del codice civile, ciascuna Amministrazione Pubblica socia, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui è titolare, é legittimata a presentare denunzia al Tribunale competente per gravi irregolarità. **ART. 35 - DISPOSIZIONI GENERALI** 1. Eventuali accordi tra i soci e/o tra i soci e la Società e relativi alla Società stessa sono validi solo se convenuti per iscritto. **ART. 36 - RINVIO ALLA LEGGE** 1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi vigenti in materia. 2. La Società è sottoposta alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria del luogo in cui si trova la sede sociale, fatte salve le eventuali competenze della giurisdizione della Corte dei Conti.	1. L'accesso agli atti è regolamentato ai sensi della normativa vigente, avuto riguardo alla natura di Società partecipata da enti locali. 2. In deroga ai limiti minimi di partecipazione previsti dall'art. 2409 del codice civile, ciascuna Amministrazione Pubblica socia, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui è titolare, é legittimata a presentare denunzia al Tribunale competente per gravi irregolarità. **ART. 35 - DISPOSIZIONI GENERALI** 1. Eventuali accordi tra i soci e/o tra i soci e la Società e relativi alla Società stessa sono validi solo se convenuti per iscritto. **ART. 36 - RINVIO ALLA LEGGE** 1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi vigenti in materia. 2. La Società è sottoposta alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria del luogo in cui si trova la sede sociale, fatte salve le eventuali competenze della giurisdizione della Corte dei Conti.	1. L'accesso agli atti è regolamentato ai sensi della normativa vigente, avuto riguardo alla natura di Società partecipata da enti locali. 2. In deroga ai limiti minimi di partecipazione previsti dall'art. 2409 del codice civile, ciascuna Amministrazione Pubblica socia, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui è titolare, é legittimata a presentare denunzia al Tribunale competente per gravi irregolarità. **ART. 35 - DISPOSIZIONI GENERALI** 1. Eventuali accordi tra i soci e/o tra i soci e la Società e relativi alla Società stessa sono validi solo se convenuti per iscritto. **ART. 36 - RINVIO ALLA LEGGE** 1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi vigenti in materia. 2. La Società è sottoposta alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria del luogo in cui si trova la sede sociale, fatte salve le eventuali competenze della giurisdizione della Corte dei Conti.

Comune di San Fior - arrivo - Prot. n. 0001850 del 09-02-2021

TESTO VIGENTE	**TESTO NUOVO**
PATTO PARASOCIALE **TRA I SOCI DELLA SOCIETA' PIAVE SERVIZI S.p.A.**	**PATTO PARASOCIALE** **TRA I SOCI DELLA SOCIETA' PIAVE SERVIZI S.p.A.**
Tra: • TRAETTA Vincenzo, nato a Castellaneta (TA) il 09.12.1960, domiciliato presso il Municipio di Cappella Maggiore (TV), Piazza Vittorio Veneto n. 40, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Cappella Maggiore (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del **COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE (TV)**, codice fiscale: 84000730261, giusta delibera di Consiglio Comunale in data 10.06.2019 n. 23; • GIULIATO Stefano, nato a Treviso (TV) il 08.07.1972, domiciliato presso il Municipio di Casale sul Sile (TV), via Vittorio Veneto n. 23, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Casale sul Sile (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del **COMUNE DI CASALE SUL SILE (TV)**, codice fiscale: 80008210264, giusta delibera di Consiglio Comunale in data 18.07.2019 n. 23; • CARRARETTO Renzo, nato a Treviso (TV) il 15.07.1964 domiciliato presso il Municipio di Casier (TV), Piazza Leonardo da Vinci n. 16, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Casier (TV), e, come tale, interviene quale legale rappresentante del **COMUNE DI CASIER (TV)**, codice fiscale: 80008130264, giusta delibera di Consiglio Comunale in data 31.07.2019 n. 29; • DE PALMA Paola, nata a Andria (BT) il 22.07.1960, domiciliata presso il Municipio di Chiarano (TV), via Marconi n. 21, la quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Commissario Prefettizio del Comune di Chiarano (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del **COMUNE DI CHIARANO (TV)**, codice fiscale: 80011390269, giusta delibera di Consiglio Comunale in data 26.07.2019 n. 4; • MINISTERI Giovanni, nato a Messina (ME) il 22.10.1964, domiciliato presso il Municipio di Cimadolmo (TV), via Roma n. 2, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Cimadolmo (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del **COMUNE DI CIMADOLMO (TV)**, codice fiscale: 80012110260, giusta delibera di Consiglio Comunale in data 31.07.2019 n. 16; • TOMMASELLA Lisa, nata a Conegliano (TV) il 10.11.1979, domiciliata presso il Municipio di Codognè (TV), via Roma n. 2, la quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Sindaca pro-tempore del Comune di Codognè (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del **COMUNE DI CODOGNE' (TV)**, codice fiscale: 82002570263, giusta delibera di Consiglio Comunale in data 22.07.2019 n. 28; • COLETTI Sebastiano, nato a Vittorio Veneto (TV) il 14.08.1981, domiciliato presso il Municipio di Colle Umberto (TV), via dell'Abbazia n. 1, il quale dichiara di intervenire nella sua	Tra: • _____, nato a _____ (___) il _____, domiciliato presso il Municipio di Cappella Maggiore (TV), Piazza Vittorio Veneto n. 40, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di _____ del Comune di Cappella Maggiore (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del **COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE (TV)**, codice fiscale: 84000730261, giusta delibera di Consiglio Comunale in data _____ n. ___; • _____, nato a _____ (___) il _____, domiciliato presso il Municipio di Casale sul Sile (TV), via Vittorio Veneto n. 23, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di _____ del Comune di Casale sul Sile (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del **COMUNE DI CASALE SUL SILE (TV)**, codice fiscale: 80008210264, giusta delibera di Consiglio Comunale in data _____ n. __; • _____, nato a _____ (___) il _____domiciliato presso il Municipio di Casier (TV), Piazza Leonardo da Vinci n. 16, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di _____ del Comune di Casier (TV), e, come tale, interviene quale legale rappresentante del **COMUNE DI CASIER (TV)**, codice fiscale: 80008130264, giusta delibera di Consiglio Comunale in data _____ n. ___; • _____, nato a _____ (___) il _____, domiciliato presso il Municipio di Chiarano (TV), via Marconi n. 21, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di _____ del Comune di Chiarano (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del **COMUNE DI CHIARANO (TV)**, codice fiscale: 80011390269, giusta delibera di Consiglio Comunale in data _____ n. ___; • _____, nato a _____ (___) il _____, domiciliato presso il Municipio di Cimadolmo (TV), via Roma n. 2, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di _____ del Comune di Cimadolmo (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del **COMUNE DI CIMADOLMO (TV)**, codice fiscale: 80012110260, giusta delibera di Consiglio Comunale in data _____ n. __; • _____, nato a _____ (___) il _____, domiciliato presso il Municipio di Codognè (TV), via Roma n. 2, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di _____ del Comune di Codognè (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del **COMUNE DI CODOGNE' (TV)**, codice fiscale: 82002570263, giusta delibera di Consiglio Comunale in data _____ n. ___; • _____, nato a _____ (___) il _____, domiciliato presso il Municipio di Colle Umberto (TV), via dell'Abbazia n. 1, il quale dichiara di intervenire nella sua

Comune di San Fior - arrivo - Prot. n. 0001850 del 09-02-2021

qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Colle Umberto (TV), come da relativo provvedimento di nomina e, come tale, interviene quale legale rappresentante del **COMUNE DI COLLE UMBERTO (TV)**, codice fiscale: 84000770267, giusta delibera di Consiglio Comunale in data 24.07.2019 n. 31; • CHIES Fabio, nato a Conegliano (TV) il 06.07.1973, domiciliato presso il Municipio di Conegliano (TV), Piazza Cima n. 8, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Conegliano (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del **COMUNE DI CONEGLIANO (TV)**, codice fiscale: 82002490264, giusta delibera di Consiglio Comunale in data 24.06.2019 n. 170; • BIZ Alessandro, nato a Conegliano (TV) il 01.07.1974, domiciliato presso il Municipio di Cordignano (TV), via Vittorio Veneto n. 2, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Cordignano (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del **COMUNE DI CORDIGNANO (TV)**, codice fiscale: 84000790265, giusta delibera di Consiglio Comunale in data 30.07.2019 n. 13; • DAN Ezio, nato a Fontanelle (TV) il 27.09.1955, domiciliato presso il Municipio di Fontanelle (TV), Piazza G. Marconi n. 1, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Fontanelle (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del **COMUNE DI FONTANELLE (TV)**, codice fiscale: 80011410265, giusta delibera di Consiglio Comunale in data 20.06.2019 n. 13; • CHIES Patrizio, nato a Fregona (TV) il 10.11.1960, domiciliato presso il Municipio di Fregona (TV), via Mezzavilla Centro n. 1, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Fregona (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del **COMUNE DI FREGONA (TV)**, codice fiscale: 84002070260, giusta delibera di Consiglio Comunale in data 30.07.2019 n. 33; • ZANCHETTA Diego nato a Conegliano (TV) il 18.09.1966, domiciliato presso il Municipio di Gaiarine (TV), Piazza Vittorio Emanuele II n. 9, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Sindaco pro-tempore e, come tale, interviene quale legale rappresentante del **COMUNE DI GAIARINE (TV)**, codice fiscale: 82001070265, giusta delibera di Consiglio Comunale in data 04.07.2019 n. 20; • GUZZO Paola, nata a Conegliano (TV) il 08.10.1980, domiciliata presso il Municipio di Godega di Sant'Urbano (TV), via Roma n. 75, la quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Sindaca pro-tempore del Comune di Godega di Sant'Urbano (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del **COMUNE DI GODEGA DI SANT'URBANO (TV)**, codice fiscale: 82001250263, giusta delibera di Consiglio Comunale in data 30.07.2019 n. 22; • COVER Giannina, nata a Motta di Livenza (TV) il 28.05.1957, domiciliata presso il Municipio di Gorgo al Monticano (TV), via Postumia Centro n. 77, la quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Sindaca pro-tempore del Comune di Gorgo al Monticano (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del	qualità di _____ del Comune di Colle Umberto (TV), come da relativo provvedimento di nomina e, come tale, interviene quale legale rappresentante del **COMUNE DI COLLE UMBERTO (TV)**, codice fiscale: 84000770267, giusta delibera di Consiglio Comunale in data _____ n. ___; • _____, nato a _____ (___) il _____, domiciliato presso il Municipio di Conegliano (TV), Piazza Cima n. 8, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di _____ del Comune di Conegliano (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del **COMUNE DI CONEGLIANO (TV)**, codice fiscale: 82002490264, giusta delibera di Consiglio Comunale in data _____ n. _____; • _____, nato a _____ (___) il _____, domiciliato presso il Municipio di Cordignano (TV), via Vittorio Veneto n. 2, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di _____ del Comune di Cordignano (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del **COMUNE DI CORDIGNANO (TV)**, codice fiscale: 84000790265, giusta delibera di Consiglio Comunale in data _____ n. ___; • _____, nato a _____ (___) il _____, domiciliato presso il Municipio di Fontanelle (TV), Piazza G. Marconi n. 1, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di _____ del Comune di Fontanelle (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del **COMUNE DI FONTANELLE (TV)**, codice fiscale: 80011410265, giusta delibera di Consiglio Comunale in data _____ n. ___; • _____, nato a _____ (___) il _____, domiciliato presso il Municipio di Fregona (TV), via Mezzavilla Centro n. 1, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di _____ del Comune di Fregona (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del **COMUNE DI FREGONA (TV)**, codice fiscale: 84002070260, giusta delibera di Consiglio Comunale in data _____ n. ____; • _____, nato a _____ (___) il _____, domiciliato presso il Municipio di Gaiarine (TV), Piazza Vittorio Emanuele II n. 9, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di _____ e, come tale, interviene quale legale rappresentante del **COMUNE DI GAIARINE (TV)**, codice fiscale: 82001070265, giusta delibera di Consiglio Comunale in data _____ n. ____; • _____, nato a _____ (___) il _____, domiciliato presso il Municipio di Godega di Sant'Urbano (TV), via Roma n. 75, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di _____ del Comune di Godega di Sant'Urbano (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del **COMUNE DI GODEGA DI SANT'URBANO (TV)**, codice fiscale: 82001250263, giusta delibera di Consiglio Comunale in data _____ n. __; • _____, nato a _____ (___) il _____, domiciliato presso il Municipio di Gorgo al Monticano (TV), via Postumia Centro n. 77, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di _____ del Comune di Gorgo al Monticano (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

Comune di San Fior - arrivo - Prot. n. 0001850 del 09-02-2021

COMUNE DI GORGO AL MONTICANO (TV), codice fiscale: 80011430263, giusta delibera di Consiglio Comunale in data 23.07.2019 n. 30; • MILAN Leonio, nato a Caldogno (VI) il 15.12.1951, domiciliato presso il Municipio di Mansuè (TV), via Roma n. 18, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Mansuè (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del **COMUNE DI MANSUE' (TV)**, codice fiscale: 80010730267, giusta delibera di Consiglio Comunale in data 26.06.2019 n. 25; • ROMANELLO Matteo, nato a Venezia (VE) il 23.06.1989, domiciliato presso il Municipio di Marcon (VE), Piazza Municipio n. 20, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Marcon (VE), e, come tale, interviene quale legale rappresentante del **COMUNE DI MARCON (VE)**, codice fiscale: 82002050274 giusta delibera di Consiglio Comunale in data 01.07.2019 n. 29; • CATTAI Gianpietro, nato a Conegliano (TV) il 28.11.1969, domiciliato presso il Municipio di Mareno di Piave (TV), Piazza Municipio n. 13, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Mareno di Piave (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del **COMUNE DI MARENO DI PIAVE (TV)**, codice fiscale: 82006050262, giusta delibera di Consiglio Comunale in data 30.07.2019 n. 17; • PAVAN Daniele, nato a San Donà di Piave (VE) il 29.01.1981, domiciliato presso il Municipio di Meolo (VE), Piazza Martiri della Libertà n. 1, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Meolo (VE), e, come tale, interviene quale legale rappresentante del **COMUNE DI MEOLO (VE)**, codice fiscale: 93001510275, giusta delibera di Consiglio Comunale in data 29.07.2019 n. 34; • MORO Paola, nata a Monastier (TV) il 10.08.1962, domiciliata presso il Municipio di Monastier di Treviso (TV), via Pralongo n. 3, la quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Sindaca pro-tempore del Comune di Monastier di Treviso (TV), e, come tale, interviene quale legale rappresentante del **COMUNE DI MONASTIER DI TREVISO (TV)**, codice fiscale: 80008690267, giusta delibera di Consiglio Comunale in data 30.07.2019 n. 16; • RIGHI Alessandro, nato a Motta di Livenza (TV) il 21.03.1985, domiciliato presso il Municipio di Motta di Livenza (TV), Piazza Luzzati n. 1, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Motta di Livenza (TV), come da relativo provvedimento di nomina e, come tale, interviene quale legale rappresentante del **COMUNE DI MOTTA DI LIVENZA (TV)**, codice fiscale: 80011450261, giusta delibera di Consiglio Comunale in 29.07.2019 n. 22; • SCARDELLATO Maria, nata a Treviso (TV) il 13.03.1960, domiciliata presso il Municipio di Oderzo (TV), via Garibaldi n. 14, la quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Sindaca pro-tempore del Comune di Oderzo (TV) e , come tale, interviene quale legale rappresentante del **COMUNE DI ODERZO (TV)**, codice fiscale: 00252240262, giusta delibera di Consiglio Comunale in data 27.08.2019 n. 31;	**COMUNE DI GORGO AL MONTICANO (TV)**, codice fiscale: 80011430263, giusta delibera di Consiglio Comunale in data _____ n. ___; • _____, nato a _____ (___) il _____, domiciliato presso il Municipio di Mansuè (TV), via Roma n. 18, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di _____ del Comune di Mansuè (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del **COMUNE DI MANSUE' (TV)**, codice fiscale: 80010730267, giusta delibera di Consiglio Comunale in data _____ n. ___; • _____, nato a _____ (___) il _____, domiciliato presso il Municipio di Marcon (VE), Piazza Municipio n. 20, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di _____ del Comune di Marcon (VE), e, come tale, interviene quale legale rappresentante del **COMUNE DI MARCON (VE)**, codice fiscale: 82002050274 giusta delibera di Consiglio Comunale in data _____ n. ___; • _____, nato a _____ (___) il _____, domiciliato presso il Municipio di Mareno di Piave (TV), Piazza Municipio n. 13, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di _____ del Comune di Mareno di Piave (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del **COMUNE DI MARENO DI PIAVE (TV)**, codice fiscale: 82006050262, giusta delibera di Consiglio Comunale in data _____ n. ___; • _____, nato a _____ (___) il _____, domiciliata presso il Municipio di Meolo (VE), Piazza Martiri della Libertà n. 1, la quale dichiara di intervenire nella sua qualità di _____ del Comune di Meolo (VE), e, come tale, interviene quale legale rappresentante del **COMUNE DI MEOLO (VE)**, codice fiscale: 93001510275, giusta delibera di Consiglio Comunale in data _____ n. ___; • _____, nato a _____ (___) il _____, domiciliata presso il Municipio di Monastier di Treviso (TV), via Pralongo n. 3, la quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Sindaca pro-tempore del Comune di Monastier di Treviso (TV), e, come tale, interviene quale legale rappresentante del **COMUNE DI MONASTIER DI TREVISO (TV)**, codice fiscale: 80008690267, giusta delibera di Consiglio Comunale in data _____ n. ___; • _____, nato a _____ (___) il _____, domiciliato presso il Municipio di Motta di Livenza (TV), Piazza Luzzati n. 1, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Motta di Livenza (TV), come da relativo provvedimento di nomina e, come tale, interviene quale legale rappresentante del **COMUNE DI MOTTA DI LIVENZA (TV)**, codice fiscale: 80011450261, giusta delibera di Consiglio Comunale in _____ n. ___; • _____, nato a _____ (___) il _____, domiciliato presso il Municipio di Oderzo (TV), via Garibaldi n. 14, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di _____del Comune di Oderzo (TV) e , come tale, interviene quale legale rappresentante del **COMUNE DI ODERZO (TV)**, codice fiscale: 00252240262, giusta delibera di Consiglio Comunale in data _____ n. ____;

Comune di San Fior - arrivo - Prot. n. 0001850 del 09-02-2021

- MANENTE Andrea, nato a Venezia (VE) il 22.07.1966, domiciliato presso il Municipio di Ormelle (TV), Piazza Vittoria n. 20, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Ormelle (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

COMUNE DI ORMELLE (TV), codice fiscale: 80011490267, giusta delibera di Consiglio Comunale in data 23.07.2019 n. 22;

- COLLOT Fabio, nato a Orsago (TV) il 14.09.1962, domiciliato presso il Municipio di Orsago (TV), Piazza Oberdan n. 2, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Orsago (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

COMUNE DI ORSAGO (TV), codice fiscale: 82001370269, giusta delibera di Consiglio Comunale in data 23.07.2019 n. 31;

- ROMA Paola, nata a Treviso (TV) il 26.11.1982, domiciliata presso il Municipio di Ponte di Piave (TV), Piazza Garibaldi n. 1, la quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Sindaca pro-tempore del Comune di Ponte di Piave (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

COMUNE DI PONTE DI PIAVE (TV), codice fiscale: 80011510262, giusta delibera di Consiglio Comunale in data 18.07.2019 n. 7;

- SUSANA Andrea Sebastiano, nato a Motta di Livenza (TV) il 15.07.1969, domiciliato presso il Municipio di Portobuffolè (TV), Piazza Vittorio Emanuele n. 1, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Portobuffolè (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

COMUNE DI PORTOBUFFOLE' (TV), codice fiscale: 80011530260, giusta delibera di Consiglio Comunale in data 30.07.2019 n. 8;

- GROSSO Claudio, nato a San Donà di Piave (VE) il 26.03.1971, domiciliato presso il Municipio di Quarto d'Altino (VE), Piazza San Michele n. 48, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Quarto d'Altino (VE) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

COMUNE DI QUARTO D'ALTINO (VE), codice fiscale: 84000970271, giusta delibera di Consiglio Comunale in data 31.07.2019 n. 26;

- ZOTTARELLI Pieranna, nata a Treviso (TV) il 11.04.1963, domiciliata presso il Municipio di Roncade (TV), via Roma n. 53, la quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Sindaca pro-tempore del Comune di Roncade (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

COMUNE DI RONCADE (TV), codice fiscale: 80009430267, giusta delibera di Consiglio Comunale in data 01.08.2019 n. 47;

- CAPPELLETTO Alberto, nato a Heiden (Svizzera) il 14.02.1964, domiciliato presso il Municipio di San Biagio di Callalata (TV), via Postumia Centro n. 71, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di San Biagio di Callalta (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV), codice fiscale: 80009250269, giusta delibera di Consiglio Comunale in data 24.07.2019 n. 18;

- MASET Giuseppe, nato a San Vendemiano (TV) il 17.02.1949, domiciliato presso il Municipio di San Fior (TV), Piazza Guglielmo Marconi n. 2, il quale dichiara di intervenire nella

- _____, nato a _____ (___) il _____, domiciliato presso il Municipio di Ormelle (TV), Piazza Vittoria n. 20, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di _____ del Comune di Ormelle (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

COMUNE DI ORMELLE (TV), codice fiscale: 80011490267, giusta delibera di Consiglio Comunale in data _____ n. ___;

- _____, nato a _____ (___) il _____, domiciliato presso il Municipio di Orsago (TV), Piazza Oberdan n. 2, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Orsago (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

COMUNE DI ORSAGO (TV), codice fiscale: 82001370269, giusta delibera di Consiglio Comunale in data _____ n. ___;

- _____, nato a _____ (___) il _____, domiciliato presso il Municipio di Ponte di Piave (TV), Piazza Garibaldi n. 1, la quale dichiara di intervenire nella sua qualità di _____ del Comune di Ponte di Piave (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

COMUNE DI PONTE DI PIAVE (TV), codice fiscale: 80011510262, giusta delibera di Consiglio Comunale in data _____ n. ___;

- _____, nato a _____ (___) il _____, domiciliato presso il Municipio di Portobuffolè (TV), Piazza Vittorio Emanuele n. 1, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Portobuffolè (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

COMUNE DI PORTOBUFFOLE' (TV), codice fiscale: 80011530260, giusta delibera di Consiglio Comunale in data _____ n. ___;

- _____, nato a _____ (___) il _____, domiciliata presso il Municipio di Quarto d'Altino (VE), Piazza San Michele n. 48, la quale dichiara di intervenire nella sua qualità di _____ del Comune di Quarto d'Altino (VE) e,come tale, interviene quale legale rappresentante del

COMUNE DI QUARTO D'ALTINO (VE), codice fiscale: 84000970271, giusta delibera di Consiglio Comunale in data _____ n. ___;

- _____, nato a _____ (___) il _____, domiciliata presso il Municipio di Roncade (TV), via Roma n. 53, la quale dichiara di intervenire nella sua qualità di _____ del Comune di Roncade (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

COMUNE DI RONCADE (TV), codice fiscale: 80009430267, giusta delibera di Consiglio Comunale in data 08.06.2015 n. 35;

- _____, nato a _____ (___) il _____, domiciliato presso il Municipio di San Biagio di Callalata (TV), via Postumia Centro n. 71, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di _____ del Comune di San Biagio di Callalta (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

- **COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV)**, codice fiscale: 80009250269, giusta delibera di Consiglio Comunale in data _____ n. ___;

- _____, nato a _____ (___) il _____, domiciliato presso il Municipio di San Fior (TV), Piazza Guglielmo Marconi n. 2, il quale dichiara di intervenire nella

Comune di San Fior - arrivo - Prot. n. 0001850 del 09-02-2021

sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di San Fior (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del **COMUNE DI SAN FIOR (TV)**, codice fiscale: 82002790267, giusta delibera di Consiglio Comunale in data 29.07.2019 n. 40; • FAVARETTO Andrea, nato a Menegrande (Venezuela) il 23.02.1961, domiciliato presso il Municipio di Salgareda (TV), via Roma n. 111, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Salgareda (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del **COMUNE DI SALGAREDA (TV)**, codice fiscale: 80012290260, giusta delibera di Consiglio Comunale in data 08.07.2019 n. 14; • RIZZO Maria Assunta, nata a Conegliano (TV) il 14.08.1962, domiciliata presso il Municipio di San Pietro di Feletto (TV), via Marconi n. 3, la quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Sindaca pro-tempore del Comune di San Pietro di Feletto (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del **COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO (TV)**, codice fiscale: 00545580268, giusta delibera di Consiglio Comunale in data 30.07.2019 n. 44; • FANTUZZI Nicola, nato a Motta di Livenza (TV) il 29.01.1990, domiciliato presso il Municipio di San Polo di Piave (TV), via Mura n. 1, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di San Polo di Piave (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del **COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE (TV)**, codice fiscale: 80012050268, giusta delibera di Consiglio Comunale in data 31.07.2019 n. 19; • DUSSIN Guido, nato a Fontanafredda (PN) il 28.04.1959, domiciliato presso il Municipio di San Vendemiano (TV), via De Gasperi n. 55, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di San Vendemiano (TV), come da relativo provvedimento di nomina e, come tale, interviene quale legale rappresentante del **COMUNE DI SAN VENDEMIANO (TV)**, codice fiscale: 82001950268, giusta delibera di Consiglio Comunale in data 24.07.2019 n. 18; • SZUMSKI Riccardo, nato a Bernal (Argentina) il 29.04.1952, domiciliato presso il Municipio di Santa Lucia di Piave (TV), Piazza 28 ottobre 1918 n. 1, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Santa Lucia di Piave (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del **COMUNE DI SANTA LUCIA DI PIAVE (TV)**, codice fiscale: 82002770269, giusta delibera di Consiglio Comunale in data 08.07.2019 n. 21; • PIZZOL Larry, nato a Vittorio Veneto (TV) il 10.10.1972, domiciliato presso il Municipio di Sarmede (TV), via Marconi n. 2, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Sarmede (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del **COMUNE DI SARMEDE (TV)**, codice fiscale: 84000870265, giusta delibera di Consiglio Comunale in data 30.07.2019 n. 33; • CENDRON Rossella, nata a Treviso (TV) il 15.02.1978, domiciliata presso il Municipio di Silea (TV), via Don G. Minzoni n. 12, la quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Sindaca	sua qualità di _____ del Comune di San Fior (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del **COMUNE DI SAN FIOR (TV)**, codice fiscale: 82002790267, giusta delibera di Consiglio Comunale in data _____ n. ___; • _____, nato a _____ (___) il _____, domiciliato presso il Municipio di Salgareda (TV), via Roma n. 111, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di _____ del Comune di Salgareda (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del **COMUNE DI SALGAREDA (TV)**, codice fiscale: 80012290260, giusta delibera di Consiglio Comunale in data _____ n. ____; • _____, nato a _____ (___) il _____, domiciliato presso il Municipio di San Pietro di Feletto (TV), via Marconi n. 3, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di _____ del Comune di San Pietro di Feletto (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del **COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO (TV)**, codice fiscale: 00545580268, giusta delibera di Consiglio Comunale in data _____ n. __; • _____, nato a _____ (___) il _____, domiciliato presso il Municipio di San Polo di Piave (TV), via Mura n. 1, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di _____del Comune di San Polo di Piave (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del **COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE (TV)**, codice fiscale: 80012050268, giusta delibera di Consiglio Comunale in data _____ n. ___; • _____, nato a _____ (___) il _____, domiciliato presso il Municipio di San Vendemiano (TV), via De Gasperi n. 55, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di _____ del Comune di San Vendemiano (TV), come da relativo provvedimento di nomina e, come tale, interviene quale legale rappresentante del **COMUNE DI SAN VENDEMIANO (TV)**, codice fiscale: 82001950268, giusta delibera di Consiglio Comunale in data _____ n. __; • _____, nato a _____ (___) il _____, domiciliato presso il Municipio di Santa Lucia di Piave (TV), Piazza 28 ottobre 1918 n. 1, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di _____ del Comune di Santa Lucia di Piave (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del **COMUNE DI SANTA LUCIA DI PIAVE (TV)**, codice fiscale: 82002770269, giusta delibera di Consiglio Comunale in data _____ n. ___; • _____, nato a _____ (___) il _____, domiciliato presso il Municipio di Sarmede (TV), via Marconi n. 2, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di _____ del Comune di Sarmede (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del **COMUNE DI SARMEDE (TV)**, codice fiscale: 84000870265, giusta delibera di Consiglio Comunale in data _____ n. ___; • _____, nato a _____ (___) il _____, domiciliato presso il Municipio di Silea (TV), via Don G. Minzoni n. 12, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di

Comune di San Fior - arrivo - Prot. n. 0001850 del 09-02-2021

pro-tempore del Comune di Silea (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del
COMUNE DI SILEA (TV), codice fiscale: 80007710264, giusta delibera di Consiglio Comunale in data 25.07.2019 n. 20;

- SCARPA Vincenza, nata a Padova (PD) il 28.07.1958, domiciliata presso il Municipio di Susegana (TV), Piazza Martiri della Libertà n. 10, la quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Sindaca pro-tempore del Comune di Susegana (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

COMUNE DI SUSEGANA (TV), codice fiscale: 82002750261, giusta delibera di Consiglio Comunale in data 26.06.2019 n. 22;

- ZANON Giovanni Domenico, nato a Vazzola (TV) il 17.12.1949, domiciliato presso il Municipio di Vazzola (TV), Piazza Vittorio Emanuele II n. 103, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Vazzola (TV), come da relativo provvedimento di nomina e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

COMUNE DI VAZZOLA (TV), codice fiscale: 82002690269, giusta delibera di Consiglio Comunale in data 17.07.2019 n. 38;

- MIATTO Antonio, nato a Mareno di Piave (TV) il 30.04.1953, domiciliato presso il Municipio di Vittorio Veneto (TV), Piazza del Popolo n. 14, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Vittorio Veneto (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

COMUNE DI VITTORIO VENETO (TV), codice fiscale: 00486620263, giusta delibera di Consiglio Comunale in data 30.07.2019 n. 42;

tutti insieme "i Soci" o "i Contraenti";

P R E M E S S O

- che "i Contraenti" sono soci della società "Piave Servizi S.p.A.", società operante ai sensi dell'art. 2325 e seguenti del codice civile e alla normativa comunitaria e nazionale applicabile alle società affidatarie dirette di servizi pubblici secondo il modello ("in house providing") soggetta al controllo analogo congiunto di soci Enti Pubblici , con sede legale in Codogné (TV), via F. Petrarca n. 3, capitale sociale euro 6.134.230,00.= i.v. – codice fiscale, p.iva e iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso: 03475190272, numero R.E.A. 364485;

- che in particolare alla data odierna il capitale sociale della società è così suddiviso:

Numero Azioni /valore nominale	Percentuale Partecipazione	Soci
12.318.185/ Euro 123.181,85	2,0081%	- COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE titolare di nominali Euro 123.181,85.= (centoventitremilacentoottantuno virgola ottantacinque);

_____ del Comune di Silea (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del
COMUNE DI SILEA (TV), codice fiscale: 80007710264, giusta delibera di Consiglio Comunale in data _____ n. ___;

- _____, nato a _____ (___) il _____, domiciliato presso il Municipio di Susegana (TV), Piazza Martiri della Libertà n. 10, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di _____ del Comune di Susegana (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

COMUNE DI SUSEGANA (TV), codice fiscale: 82002750261, giusta delibera di Consiglio Comunale in data _____ n. ___;

- _____, nato a _____ (___) il _____, domiciliato presso il Municipio di Vazzola (TV), Piazza Vittorio Emanuele II n. 103, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Vazzola (TV), come da relativo provvedimento di nomina e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

COMUNE DI VAZZOLA (TV), codice fiscale: 82002690269, giusta delibera di Consiglio Comunale in data _____ n. ___;

- _____, nato a _____ (___) il _____, domiciliato presso il Municipio di Vittorio Veneto (TV), Piazza del Popolo n. 14, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di _____ del Comune di Vittorio Veneto (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

COMUNE DI VITTORIO VENETO (TV), codice fiscale: 00486620263, giusta delibera di Consiglio Comunale in data _____ n. ___;

tutti insieme "i Soci" o "i Contraenti";

P R E M E S S O :

- che "i Contraenti" sono soci della società "Piave Servizi S.p.A.", società operante ai sensi dell'art. 2325 e seguenti del codice civile e alla normativa comunitaria e nazionale applicabile alle società affidatarie dirette di servizi pubblici secondo il modello ("*in house providing*") soggetta al controllo analogo congiunto di soci Enti Pubblici , con sede legale in Codogné (TV), via F. Petrarca n. 3, capitale sociale euro 6.134.230,00.= i.v. – codice fiscale, p.iva e iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno: 03475190272, numero R.E.A. 364485;
- che in particolare alla data odierna il capitale sociale della società è così suddiviso:

Numero Azioni /valore nominale	Percentuale Partecipazione	Soci
12.318.185/ Euro 123.181,85	2,0081%	- COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE titolare di nominali Euro 123.181,85.= (centoventitremilacentoottantuno virgola ottantacinque);
26.296.676/	4,2870%	- COMUNE DI CASALE SUL SILE

Comune di San Fior - arrivo - Prot. n. 0001850 del 09-02-2021

26.296.676/ Euro 262.966,76	4,2870%	- COMUNE DI CASALE SUL SILE titolare di nominali Euro 262.966,76.= (duecentosessantaduemilanovecentosessantasei virgola settantasei);		Euro 262.966,76		titolare di nominali Euro 262.966,76.= (duecentosessantaduemilanovecentosessantasei virgola settantasei);
24.272.931/ Euro 242.729,31	3,9570%	- COMUNE DI CASIER titolare di nominali Euro 242.729,31.= (duecentoquarantaduemilasettecentoventinove virgola trentuno);		24.272.931/ Euro 242.729,31	3,9570%	- COMUNE DI CASIER titolare di nominali Euro 242.729,31.= (duecentoquarantaduemilasettecentoventinove virgola trentuno);
8.212.124/ Euro 82.121,24	1,3387%	- COMUNE DI CHIARANO titolare di nominali Euro 82.121,24.= (ottantaduemilacentoventuno virgola ventiquattro);		8.212.124/ Euro 82.121,24	1,3387%	- COMUNE DI CHIARANO titolare di nominali Euro 82.121,24.= (ottantaduemilacentoventuno virgola ventiquattro);
4.106.062/ Euro 41.060,62	0,6694%	- COMUNE DI CIMADOLMO titolare di nominali Euro 41.060,62.= (quarantunomilasessanta virgola sessantadue);		4.106.062/ Euro 41.060,62	0,6694%	- COMUNE DI CIMADOLMO titolare di nominali Euro 41.060,62.= (quarantunomilasessanta virgola sessantadue);
14.371.218/ Euro 143.712,18	2,3428%	- COMUNE DI CODOGNE' titolare di nominali Euro 143.712,18.= (centoquarantatremilasettecentododici virgola diciotto);		14.371.218/ Euro 143.712,18	2,3428%	- COMUNE DI CODOGNE' titolare di nominali Euro 143.712,18.= (centoquarantatremilasettecentododici virgola diciotto);
14.371.218/ Euro 143.712,18	2,3428%	- COMUNE DI COLLE UMBERTO titolare di nominali Euro 143.712,18.= (centoquarantatremilasettecentododici virgola diciotto);		14.371.218/ Euro 143.712,18	2,3428%	- COMUNE DI COLLE UMBERTO titolare di nominali Euro 143.712,18.= (centoquarantatremilasettecentododici virgola diciotto);
53.378.794/ Euro 533.787,94	8,7018%	- COMUNE DI CONEGLIANO titolare di nominali Euro 533.787,94.= (cinquecentotrentatremilasettecentoottantasette virgola novantaquattro);		53.378.794/ Euro 533.787,94	8,7018%	- COMUNE DI CONEGLIANO titolare di nominali Euro 533.787,94.= (cinquecentotrentatremilasettecentoottantasette virgola novantaquattro);
18.477.280/ Euro 184.772,80	3,0122%	- COMUNE DI CORDIGNANO titolare di nominali Euro 184.772,80.= (centoottantaquattromilasettecentosettantadue virgola ottanta);		18.477.280/ Euro 184.772,80	3,0122%	- COMUNE DI CORDIGNANO titolare di nominali Euro 184.772,80.= (centoottantaquattromilasettecentosettantadue virgola ottanta);
12.318.185/ Euro 123.181,85	2,0081%	- COMUNE DI FONTANELLE titolare di nominali Euro 123.181,85.= (centoventitremilacentoottantuno virgola ottantacinque);		12.318.185/ Euro 123.181,85	2,0081%	- COMUNE DI FONTANELLE titolare di nominali Euro 123.181,85.= (centoventitremilacentoottantuno virgola ottantacinque);
88.276/ Euro 882,76	0,0144%	- COMUNE DI FREGONA titolare di nominali Euro 882,76.= (ottocentoottantadue virgola settantasei);		88.276/ Euro 882,76	0,0144%	- COMUNE DI FREGONA titolare di nominali Euro 882,76.= (ottocentoottantadue virgola settantasei);
18.477.280/ Euro 184.772,80	3,0122%	- COMUNE DI GAIARINE titolare di nominali Euro 184.772,80.= (centoottantaquattromilasettecentosettantadue virgola ottanta);		18.477.280/ Euro 184.772,80	3,0122%	- COMUNE DI GAIARINE titolare di nominali Euro 184.772,80.= (centoottantaquattromilasettecentosettantadue virgola ottanta);
				16.424.247/	2,6775%	- COMUNE DI GODEGA DI SANT'URBANO

Comune di San Fior - arrivo - Prot. n. 0001850 del 09-02-2021

16.424.247/ Euro 164.242,47	2,6775%	- COMUNE DI GODEGA DI SANT'URBANO titolare di nominali Euro 164.242,47.= (centosessantaquattomiladuecentoquarantadue virgola quarantasette);		Euro 164.242,47		titolare di nominali Euro 164.242,47.= (centosessantaquattomiladuecentoquarantadue virgola quarantasette);
10.265.156/ Euro 102.651,56	1,6734%	- COMUNE DI GORGO AL MONTICANO titolare di nominali Euro 102.651,56.= (centoduemilaseicentocinquantuno virgola cinquantasei);		10.265.156/ Euro 102.651,56	1,6734%	- COMUNE DI GORGO AL MONTICANO titolare di nominali Euro 102.651,56.= (centoduemilaseicentocinquantuno virgola cinquantasei);
10.265.156/ Euro 102.651,56	1,6734%	- COMUNE DI MANSUE' titolare di nominali Euro 102.651,56.= (centoduemilaseicentocinquantuno virgola cinquantasei);		10.265.156/ Euro 102.651,56	1,6734%	- COMUNE DI MANSUE' titolare di nominali Euro 102.651,56.= (centoduemilaseicentocinquantuno virgola cinquantasei);
32.379.908/ Euro 323.799,08	5,2780%	- COMUNE DI MARCON titolare di nominali Euro 323.799,08.= (trecentoventitremilasettecentonovantanove virgola zerootto);		32.379.908/ Euro 323.799,08	5,2780%	- COMUNE DI MARCON titolare di nominali Euro 323.799,08.= (trecentoventitremilasettecentonovantanove virgola zerootto);
18.477.280/ Euro 184.772,80	3,0122%	- COMUNE DI MARENO DI PIAVE titolare di nominali Euro 184.772,80.= (centoottantaquattromilasettecentosettantadue virgola ottanta);		18.477.280/ Euro 184.772,80	3,0122%	- COMUNE DI MARENO DI PIAVE titolare di nominali Euro 184.772,80.= (centoottantaquattromilasettecentosettantadue virgola ottanta);
15.544.276/ Euro 155.442,76	2,5340%	- COMUNE DI MEOLO titolare di nominali Euro 155.442,76.= (centocinquantacinquemilaquattrocentoquarantadue virgola settantasei);		15.544.276/ Euro 155.442,76	2,5340%	- COMUNE DI MEOLO titolare di nominali Euro 155.442,76.= (centocinquantacinquemilaquattrocentoquarantadue virgola settantasei);
8.100.977/ Euro 81.009,77	1,3210%	- COMUNE DI MONASTIER DI TREVISO titolare di nominali Euro 81.009,77.= (ottantunomilanove virgola settantasette);		8.100.977/ Euro 81.009,77	1,3210%	- COMUNE DI MONASTIER DI TREVISO titolare di nominali Euro 81.009,77.= (ottantunomilanove virgola settantasette);
24.636.371/ Euro 246.363,71	4,0162%	- COMUNE DI MOTTA DI LIVENZA titolare di nominali Euro 246.363,71.= (duecentoquarantaseimilatrecentosessantatre virgola settantuno);		24.636.371/ Euro 246.363,71	4,0162%	- COMUNE DI MOTTA DI LIVENZA titolare di nominali Euro 246.363,71.= (duecentoquarantaseimilatrecentosessantatre virgola settantuno);
34.901.527/ Euro 349.015,27	5,6896%	- COMUNE DI ODERZO titolare di nominali Euro 349.015,27.= (trecentoquarantanovemilaquindici virgola ventisette);		34.901.527/ Euro 349.015,27	5,6896%	- COMUNE DI ODERZO titolare di nominali Euro 349.015,27.= (trecentoquarantanovemilaquindici virgola ventisette);
4.106.062/ Euro 41.060,62	0,6694%	- COMUNE DI ORMELLE titolare di nominali Euro 41.060,62.= (quarantunomilasessanta virgola sessantadue);		4.106.062/ Euro 41.060,62	0,6694%	- COMUNE DI ORMELLE titolare di nominali Euro 41.060,62.= (quarantunomilasessanta virgola sessantadue);
10.265.156/ Euro 102.651,56	1,6734%	- COMUNE DI ORSAGO titolare di nominali Euro 102.651,56.= (centoduemilaseicentocinquantuno virgola		10.265.156/ Euro 102.651,56	1,6734%	- COMUNE DI ORSAGO titolare di nominali Euro 102.651,56.= (centoduemilaseicentocinquantuno virgola cinquantasei);

Comune di San Fior - arrivo - Prot. n. 0001850 del 09-02-2021

		cinquantasei);		10.265.156/ Euro 102.651,56	1,6734%	- COMUNE DI PONTE DI PIAVE titolare di nominali Euro 102.651,56.= (centoduemilaseicentocinquantuno virgola cinquantasei);	
10.265.156/ Euro 102.651,56	1,6734%	- COMUNE DI PONTE DI PIAVE titolare di nominali Euro 102.651,56.= (centoduemilaseicentocinquantuno virgola cinquantasei);		2.053.032/ Euro 20.530,32	0,3347%	- COMUNE DI PORTOBUFFOLE' titolare di nominali Euro 20.530,32.= (ventimilacinquecentotrenta virgola trentadue);	
2.053.032/ Euro 20.530,32	0,3347%	- COMUNE DI PORTOBUFFOLE' titolare di nominali Euro 20.530,32.= (ventimilacinquecentotrenta virgola trentadue);		21.629.686/ Euro 216.296,86	3,5260%	- COMUNE DI QUARTO D'ALTINO titolare di nominali Euro 216.296,86.= (duecentosedicimiladuecentonovantasei virgola ottantasei);	
21.629.686/ Euro 216.296,86	3,5260%	- COMUNE DI QUARTO D'ALTINO titolare di nominali Euro 216.296,86.= (duecentosedicimiladuecentonovantasei virgola ottantasei);		28.707.614/ Euro 287.076,14	4,6800%	- COMUNE DI RONCADE titolare di nominali Euro 287.076,14.= (duecentoottantasettemilasettantasei virgola quattordici);	
28.707.614/ Euro 287.076,14	4,6800%	- COMUNE DI RONCADE titolare di nominali Euro 287.076,14.= (duecentoottantasettemilasettantasei virgola quattordici);		20.658.992/ Euro 206.589,92	3,3680%	- COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA titolare di nominali Euro 206.589,92.= (duecentoseimilacinquecentoottantanove virgola novantadue);	
20.658.992/ Euro 206.589,92	3,3680%	- COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA titolare di nominali Euro 206.589,92.= (duecentoseimilacinquecentoottantanove virgola novantadue);		16.424.247/ Euro 164.242,47	2,6775%	- COMUNE DI SAN FIOR titolare di nominali Euro 164.242,47.= (centosessantaquattomiladuecentoquarantadue virgola quarantasette);	
16.424.247/ Euro 164.242,47	2,6775%	- COMUNE DI SAN FIOR titolare di nominali Euro 164.242,47.= (centosessantaquattomiladuecentoquarantadue virgola quarantasette);		10.265.156/ Euro 102.651,56	1,6734%	- COMUNE DI SALGAREDA titolare di nominali Euro 102.651,56.= (centoduemilaseicentocinquantuno virgola cinquantasei);	
10.265.156/ Euro 102.651,56	1,6734%	- COMUNE DI SALGAREDA titolare di nominali Euro 102.651,56.= (centoduemilaseicentocinquantuno virgola cinquantasei);		73.198/ Euro 731,98	0,0119%	- COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO titolare di nominali Euro 731,98.= (settecentotrentuno virgola novantotto);	
73.198/ Euro 731,98	0,0119%	- COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO titolare di nominali Euro 731,98.= (settecentotrentuno virgola novantotto);		4.106.062/ Euro 41.060,62	0,6694%	- COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE titolare di nominali Euro 41.060,62.= (quarantunomilasessanta virgola sessantadue);	
4.106.062/ Euro 41.060,62	0,6694%	- COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE titolare di nominali Euro 41.060,62.= (quarantunomilasessanta virgola sessantadue);		24.636.371/ Euro 246.363,71	4,0162%	- COMUNE DI SAN VENDEMIANO titolare di nominali Euro 246.363,71.= (duecentoquarantaseimilatrecentosessantatre virgola settantuno);	
24.636.371/ Euro 246.363,71	4,0162%	- COMUNE DI SAN VENDEMIANO titolare di nominali Euro 246.363,71.= (duecentoquarantaseimilatrecentosessantatre virgola settantuno);		117.037/ Euro 1.170,37	0,0191%	- COMUNE DI SANTA LUCIA DI PIAVE titolare di nominali Euro 1.170,37.= (millecentosettanta virgola trentasette);	
117.037/ Euro 1.170,37	0,0191%	- COMUNE DI SANTA LUCIA DI PIAVE titolare di nominali Euro 1.170,37.= (millecentosettanta virgola trentasette);		8.212.124/	1,3387%	- COMUNE DI SARMEDE	

Comune di San Fior - arrivo - Prot. n. 0001850 del 09-02-2021

8.212.124/ Euro 82.121,24	1,3387%	- COMUNE DI SARMEDE titolare di nominali Euro 82.121,24.= (ottantaduemilacentoventuno virgola ventiquattro);
24.783.367/ Euro 247.833,67	4,0400%	- COMUNE DI SILEA titolare di nominali Euro 247.833,67.= (duecentoquarantasettimilaottocentotrentatre virgola sessantasette);
163.872/ Euro 1.638,72	0,0267%	- COMUNE DI SUSEGANA titolare di nominali Euro 1.638,72.= (milleseicentotrentotto virgola settantadue);
12.318.185/ Euro 123.181,85	2,0081%	- COMUNE DI VAZZOLA titolare di nominali Euro 123.181,85.= (centoventitremilacentoottantuno virgola ottantacinque);
36.954.556/ Euro 369.545,56	6,0243%	- COMUNE DI VITTORIO VENETO titolare di nominali Euro 369.545,56.= (trecentosessantanovemilacinquecentoquarantacinque virgola cinquantasei);
613.423.000/ € 6.134.230,00	100%	TOTALE

- che “i Contraenti”, con atto sottoscritto in data 21.3.2016, hanno convenuto di conformare l’esercizio dei propri diritti ed obblighi relativi alla società Piave Servizi S.r.l. sulla base di un patto parasociale, redatto ai sensi dell’art. 2341 bis del codice civile, al fine di stabilizzare il governo della società suddetta aventi per oggetto l’esercizio del diritto di voto, il trasferimento delle partecipazioni nonché l’esercizio congiunto dell’influenza dominante sulla società;
- che la società è stata trasformata da società a responsabilità limitata in società per azioni con delibera del 23.09.2019 assumendo la denominazione Piave Servizi S.p.A.;
- che lo statuto della società è stato modificato per adeguarlo alla forma societaria di società per azioni e alla normativa comunitaria e nazionale applicabile alle società affidatarie dirette di servizi pubblici secondo il modello “in house providing” soggette al controllo analogo congiunto da parte di soci Enti Pubblici;
- che “i Contraenti” intendono adeguare il patto parasociale sottoscritto in data 21.03.2016 alla nuova forma societaria e alle modifiche normative attualmente applicabili alla società.

Tutto ciò premesso, le parti convengono:

Euro 82.121,24		titolare di nominali Euro 82.121,24.= (ottantaduemilacentoventuno virgola ventiquattro);
24.783.367/ Euro 247.833,67	4,0400%	- COMUNE DI SILEA titolare di nominali Euro 247.833,67.= (duecentoquarantasettimilaottocentotrentatre virgola sessantasette);
163.872/ Euro 1.638,72	0,0267%	- COMUNE DI SUSEGANA titolare di nominali Euro 1.638,72.= (milleseicentotrentotto virgola settantadue);
12.318.185/ Euro 123.181,85	2,0081%	- COMUNE DI VAZZOLA titolare di nominali Euro 123.181,85.= (centoventitremilacentoottantuno virgola ottantacinque);
36.954.556/ Euro 369.545,56	6,0243%	- COMUNE DI VITTORIO VENETO titolare di nominali Euro 369.545,56.= (trecentosessantanovemilacinquecentoquarantacinque virgola cinquantasei);
613.423.000/ € 6.134.230,00	100%	TOTALE

- che “i Contraenti”, con atto sottoscritto in data 21.3.2016, hanno convenuto di conformare l’esercizio dei propri diritti ed obblighi relativi alla società Piave Servizi S.r.l. sulla base di un patto parasociale, redatto ai sensi dell’art. 2341 bis del codice civile, al fine di stabilizzare il governo della società suddetta aventi per oggetto l’esercizio del diritto di voto, il trasferimento delle partecipazioni nonché l’esercizio congiunto dell’influenza dominante sulla società;
- che la società è stata trasformata da società a responsabilità limitata in società per azioni con delibera del 23.09.2019 assumendo la denominazione Piave Servizi S.p.A.;
- che lo statuto della società è stato modificato per adeguarlo alla forma societaria di società per azioni e alla normativa comunitaria e nazionale applicabile alle società affidatarie dirette di servizi pubblici secondo il modello “*in house providing*” soggette al controllo analogo congiunto da parte di soci Enti Pubblici;
- che “i Contraenti” con atto sottoscritto in data 03.02.2020, hanno adeguato il patto parasociale sottoscritto in data 21.3.2016 alla nuova forma societaria e alle modifiche normative attualmente applicabili alla società;
- che a seguito di alcuni rilievi e suggerimenti ricevuti dall’ANAC, i “Contraenti”, per meglio ottemperare alla normativa in tema di controllo analogo congiunto, hanno apportato alcune conseguenti modifiche allo statuto sociale e intendono adeguare a quest’ultime e a dette osservazioni, il patto parasociale sottoscritto in data 03.02.2020.

Tutto ciò premesso, le parti convengono:

Comune di San Fior - arrivo - Prot. n. 0001850 del 09-02-2021

ART. 1 – SOCIETA' PIAVE SERVIZI S.p.A. Le premesse di cui sopra sono patto.	ART. 1 – SOCIETA' PIAVE SERVIZI S.p.A. Le premesse di cui sopra sono patto.
I soci "Contraenti" sono costituiti dagli Enti Locali titolari del Servizio Idrico Integrato (in sigla S.I.I.) e facenti parte del Consiglio di Bacino "Veneto Orientale", zona territoriale corrispondente ai sopra individuati n. 39 Comuni Soci di Piave Servizi S.p.A..	I soci "Contraenti" sono costituiti dagli enti locali titolari del Servizio Idrico Integrato (in sigla S.I.I.) e facenti parte del Consiglio di Bacino "Veneto Orientale", zona territoriale corrispondente ai sopra individuati n. 39 Comuni Soci di Piave Servizi S.p.A.
I soci "Contraenti" sono associati ai sensi della Legge Regionale n. 17/2012 nel Consiglio di Bacino "Veneto Orientale", che ha deliberato di provvedere alla organizzazione ed alla gestione del Servizio Idrico Integrato nella zona territoriale corrispondente ai sopra individuati n. 39 Comuni Soci di Piave Servizi S.p.A., conferendo la titolarità del servizio nella forma giuridica dell'affidamento diretto "in house" ai sensi e per gli effetti della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento dei servizi pubblici locali e cioè mediante affidamento diretto del servizio a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti locali soci esercitino sulla società affidataria diretta del servizio un controllo analogo a quello esercitato sui loro propri servizi e che la società affidataria diretta del servizio realizzi la parte più importante della propria attività con gli enti locali soci.	I soci "Contraenti" sono associati ai sensi della Legge Regionale n. 17/2012 nel Consiglio di Bacino Veneto Orientale, che ha deliberato di provvedere alla organizzazione ed alla gestione del Servizio Idrico Integrato nella zona territoriale corrispondente ai sopra individuati n. 39 Comuni Soci di Piave Servizi S.p.A., conferendo la titolarità del servizio nella forma giuridica dell'affidamento diretto "*in house*" ai sensi e per gli effetti della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento dei servizi pubblici locali e cioè mediante affidamento diretto del servizio a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti locali soci esercitino sulla società affidataria diretta del servizio un controllo analogo a quello esercitato sui loro propri servizi e che la società affidataria diretta del servizio realizzi la parte più importante della propria attività con gli enti locali soci.
Ai fini suddetti, i soci "Contraenti" hanno ritenuto di costituire Piave Servizi S.r.l. (ora S.p.A), controllata interamente da tutti i Comuni dell'ambito territoriale corrispondente ai sopra individuati n. 39 Comuni Soci di Piave Servizi S.p.A., avente funzioni di Gestore del Servizio Idrico Integrato (in sigla S.I.I.).	Ai fini suddetti, i soci "Contraenti" hanno ritenuto di costituire Piave Servizi S.r.l. (ora S.p.A), controllata interamente da tutti i Comuni dell'ambito territoriale corrispondente ai sopra individuati n. 39 Comuni Soci di Piave Servizi S.p.A., avente funzioni di Gestore del Servizio Idrico Integrato (in sigla S.I.I.).
Ai fini della sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria per il controllo analogo congiunto previsto per le società che gestiscono servizi pubblici locali in affidamento diretto secondo il modello delle società "in house providing", i soci "Contraenti" si danno reciprocamente atto che:	Ai fini della sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria per il controllo analogo congiunto previsto per le società che gestiscono servizi pubblici locali in affidamento diretto secondo il modello delle società "*in house providing*", i soci "Contraenti" si danno reciprocamente atto che:
♦ la società è soggetta al controllo finanziario stringente da parte degli enti pubblici locali che affidano in via diretta il S.I.I. afferente al loro ambito territoriale di riferimento; ♦ la società è soggetta altresì al controllo organizzativo e gestionale stringente da parte degli enti pubblici locali attraverso la designazione degli amministratori e dei sindaci da nominare e l'autorizzazione a varie delibere, tra le quali, in ordine ai piani industriali e finanziari e, comunque, su tutte le materie fondamentali inerenti alle finalità sociali. All'organo di Amministrazione così nominato sono attribuite anche le funzioni di controllo di gestione, previste dagli artt. 147 quater, 196 e 197 T.U.E.L.; ♦ i diversi Comuni sono tra loro coordinati mediante il presente patto parasociale che disciplina, tra l'altro, anche i criteri per la nomina degli amministratori; ♦ per l'attuazione del controllo analogo congiunto è costituito da parte dei Comuni soci il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo (Comitato C.I.S.C.A.) di cui al successivo art. 6 del presente patto parasociale e al relativo allegato; ♦ la società svolge la parte prevalente della attività sociale in favore degli enti locali titolari del servizio ad essa affidato ed opera, per la gestione del S.I.I. di cui sono titolari gli stessi enti	♦ la società è soggetta al controllo finanziario stringente da parte degli enti pubblici locali che affidano in via diretta il S.I.I. afferente al loro ambito territoriale di riferimento; ♦ la società è soggetta altresì al controllo organizzativo e gestionale stringente da parte degli enti pubblici locali attraverso la designazione degli amministratori e dei sindaci da nominare e l'autorizzazione a varie delibere, tra le quali, in ordine ai piani industriali e finanziari e, comunque, su tutte le materie fondamentali inerenti alle finalità sociali. All'organo di Amministrazione così nominato sono attribuite anche le funzioni di controllo di gestione, previste dagli artt. 147 quater, 196 e 197 T.U.E.L.; ♦ i diversi Comuni sono tra loro coordinati mediante il presente patto parasociale che disciplina, tra l'altro, anche i criteri per la nomina degli amministratori; ♦ per l'attuazione del controllo analogo congiunto è costituito da parte dei Comuni soci il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo (Comitato C.I.S.C.A.) di cui al successivo art. 6 del presente patto parasociale e al relativo allegato. ♦ la società svolge la parte prevalente della attività sociale in favore degli enti locali titolari del servizio ad essa affidato ed opera, per la gestione del S.I.I. di cui sono titolari gli stessi

Comune di San Fior - arrivo - Prot. n. 0001850 del 09-02-2021

locali controllanti in via totalitaria o prevalente e comunque in misura da superare l'80% del fatturato nello svolgimento dei compiti affidati dai soci. Ai vincoli societari di cui sopra, si aggiungono, i vincoli contrattuali derivanti dalla convenzione stipulata tramite il Consiglio di Bacino "Veneto Orientale", tra gli enti locali affidanti e la società.	enti locali controllanti in via totalitaria o prevalente e comunque in misura da superare l'80% del fatturato nello svolgimento dei compiti affidati dai soci. Ai vincoli societari di cui sopra, si aggiungono, i vincoli contrattuali derivanti dalla convenzione stipulata tramite il Consiglio di Bacino **"**Veneto Orientale**"**, tra gli enti locali affidanti e la società.
ART. 2: OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE RECIPROCA I "Contraenti" si obbligano a prestarsi reciprocamente la più efficace collaborazione al fine di dare la migliore esecuzione a quanto fra essi convenuto nel presente patto parasociale in virtù dei vincoli di carattere giuridico e contrattuale da esso nascenti, ai sensi dell'art. 1372 del codice civile, oltre che in base all'obbligo in tal senso che i "Contraenti" espressamente assumono come impegno morale di buona fede ai sensi dell'art. 1375 del codice civile.	ART. 2: OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE RECIPROCA I "Contraenti" si obbligano a prestarsi reciprocamente la più efficace collaborazione al fine di dare la migliore esecuzione a quanto fra essi convenuto nel presente patto parasociale in virtù dei vincoli di carattere giuridico e contrattuale da esso nascenti, ai sensi dell'art. 1372 del codice civile, oltre che in base all'obbligo in tal senso che i "Contraenti" espressamente assumono come impegno morale di buona fede ai sensi dell'art. 1375 del codice civile.
ART. 3: CRITERI DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA PIAVE SERVIZI S.P.A. I "Contraenti" stabiliscono che la società venga amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri e a tal fine si conviene che i soci designino con delibera del Comitato C.I.S.C.A. cinque nominativi nel rispetto dei criteri e dei limiti fissati dalla legislazione speciale in materia di società partecipate dagli enti locali ivi compresa la normativa vigente in tema di equilibrio di genere.	ART. 3: CRITERI DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA PIAVE SERVIZI S.P.A. I "Contraenti" stabiliscono che la società venga amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri e a tal fine si conviene che i soci designino con delibera del Comitato C.I.S.C.A. cinque nominativi nel rispetto dei criteri e dei limiti fissati dalla legislazione speciale in materia di società partecipate dagli enti locali ivi compresa la normativa vigente in tema di equilibrio di genere.
I soci "Contraenti", riuniti nell'Assemblea di Piave Servizi S.p.A., prenderanno atto di tali designazioni e provvederanno alla nomina dei cinque consiglieri designati.	I soci "Contraenti", riuniti nell'Assemblea di Piave Servizi S.p.A., prenderanno atto di tali designazioni e provvederanno alla nomina dei cinque consiglieri designati.
A tal fine, i soci, attraverso il Comitato C.I.S.C.A., provvederanno a far pervenire a Piave Servizi S.p.A. le designazioni dei candidati, sottoscritte da tanti soci che rappresentino almeno 2/3 del capitale sociale di Piave Servizi S.p.A. entro i dieci giorni antecedenti la data della riunione dell'Assemblea fissata per la nomina del Consiglio di Amministrazione.	A tal fine, i soci, attraverso il Comitato C.I.S.C.A., provvederanno a far pervenire a Piave Servizi S.p.A. le designazioni dei candidati, sottoscritte da tanti soci che rappresentino almeno 2/3 del capitale sociale di Piave Servizi S.p.A. entro i dieci giorni antecedenti la data della riunione dell'Assemblea fissata per la nomina del Consiglio di Amministrazione.
La nomina alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, nei casi consentiti, e, se ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione o richiesto dalla normativa in vigore, dell'Amministratore Delegato per l'ordinaria amministrazione, avverrà, nel rispetto dei criteri e dei limiti fissati dallo statuto e dalla legislazione speciale in materia di società partecipate dagli enti locali, scegliendo tra i consiglieri di amministrazione, come sopra designati.	La nomina alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, nei casi consentiti, e, se ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione o richiesto dalla normativa in vigore, dell'Amministratore Delegato per l'ordinaria amministrazione, avverrà, nel rispetto dei criteri e dei limiti fissati dallo statuto e dalla legislazione speciale in materia di società partecipate dagli enti locali, scegliendo tra i consiglieri di amministrazione, come sopra designati.
In ogni caso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione e l'eventuale Amministratore Delegato per l'ordinaria amministrazione dovranno essere designati tra i consiglieri di amministrazione in possesso di competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso enti, aziende pubbliche o private.	In ogni caso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione e l'eventuale Amministratore Delegato per l'ordinaria amministrazione dovranno essere designati tra i consiglieri di amministrazione in possesso di competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso enti, aziende pubbliche o private.
Il Presidente, qualora non vi provveda l'Assemblea dei soci, e il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, nei casi consentiti, nonché l'eventuale Amministratore Delegato per l'ordinaria amministrazione, verranno nominati dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle	Il Presidente, qualora non vi provveda l'Assemblea dei soci, e il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, nei casi consentiti, nonché l'eventuale Amministratore Delegato per l'ordinaria amministrazione, verranno nominati dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle

Comune di San Fior - arrivo - Prot. n. 0001850 del 09-02-2021

designazioni sopra indicate.	designazioni sopra indicate.
Qualora nel corso del mandato si verifichi un'ipotesi di cessazione della carica di Amministratore, di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione o dell'eventuale Amministratore Delegato per l'ordinaria amministrazione, per qualsiasi motivo, la cooptazione e la designazione del nuovo Amministratore, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione o dell'eventuale Amministratore Delegato per l'ordinaria amministrazione, dovranno essere eseguite secondo le predette regole.	Qualora nel corso del mandato si verifichi un' ipotesi di cessazione della carica di Amministratore, di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione o dell'eventuale Amministratore Delegato per l'ordinaria amministrazione, per qualsiasi motivo, la cooptazione e la designazione del nuovo Amministratore, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione o dell'eventuale Amministratore Delegato per l'ordinaria amministrazione, dovranno essere eseguite secondo le predette regole.
I poteri da attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e all'Amministratore Delegato per l'ordinaria amministrazione, qualora nominati, verranno determinati dal Consiglio di Amministrazione della società Piave Servizi S.p.A., su autorizzazione dell'Assemblea dei soci, ferme restando le funzioni previste dallo statuto sociale.	I poteri da attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e all'Amministratore Delegato per l'ordinaria amministrazione, qualora nominati, verranno determinati dal Consiglio di Amministrazione della società Piave Servizi S.p.A., su autorizzazione dell'Assemblea dei soci, ferme restando le funzioni previste dallo statuto sociale.
Il Vicepresidente potrà essere nominato solo quale sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. Il Comitato C.I.S.C.A. avrà facoltà di designare il nominativo del Vicepresidente in ogni momento.	Il Vicepresidente potrà essere nominato solo quale sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. Il Comitato C.I.S.C.A. avrà facoltà di designare il nominativo del Vicepresidente in ogni momento.
I "Contraenti" si obbligano a far sì che da parte degli Amministratori da essi designati e nominati venga deliberato il conferimento delle cariche di Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'eventuale Amministratore Delegato per l'ordinaria amministrazione e dei relativi poteri in conformità di quanto sopra precisato.	I "Contraenti" si obbligano a far sì che da parte degli Amministratori da essi designati e nominati venga deliberato il conferimento delle cariche di Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'eventuale Amministratore Delegato per l'ordinaria amministrazione e dei relativi poteri in conformità di quanto sopra precisato.
L'Assemblea dei soci può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione speciale in materia di società partecipate dagli enti locali.	L'Assemblea dei soci può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione speciale in materia di società partecipate dagli enti locali.
ART. 4: CRITERI DI NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO DELLA PIAVE SERVIZI S.P.A. Il controllo di legittimità formale e sostanziale sull'attività della società è esercitato, ai sensi di legge, da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, aventi i requisiti di legge, designati dai soci "Contraenti" attraverso il Comitato C.I.S.C.A. e formalmente nominati in Assemblea, appresso la pubblicazione, sul sito internet aziendale per giorni 15 naturali e consecutivi almeno due mesi prima della scadenza naturale dell'organo, di apposito pubblico avviso volto a sollecitare le candidature dei soggetti in possesso dei requisiti di Legge ed interessati all'espletamento delle suddette funzioni, come segue:	ART. 4: CRITERI DI NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO DELLA PIAVE SERVIZI S.P.A. Il controllo di legittimità formale e sostanziale sull'attività della società è esercitato, ai sensi di legge, da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, aventi i requisiti di legge, designati dai soci "Contraenti" attraverso il Comitato C.I.S.C.A. e formalmente nominati in Assemblea, appresso la pubblicazione, sul sito internet aziendale per giorni 15 naturali e consecutivi almeno due mesi prima della scadenza naturale dell'organo, di apposito pubblico avviso volto a sollecitare le candidature dei soggetti in possesso dei requisiti di Legge ed interessati all'espletamento delle suddette funzioni, come segue:
♦ Le designazioni saranno definite dal Comitato C.I.S.C.A. mediante sottoscrizione da tanti soci che rappresentino almeno 2/3 del capitale sociale di Piave Servizi S.p.A. e a questa comunicate a mezzo deposito delle stesse presso il protocollo della società almeno 10 giorni prima dell'Assemblea fissata per il rinnovo dell'organo anche al fine di poter rispettare la normativa in tema di equilibrio di genere. I soci, riuniti nell'Assemblea di Piave Servizi S.p.A., prenderanno atto di tali designazioni e provvederanno alla nomina. ♦ La nomina dei sindaci supplenti e la nomina alla carica di Presidente del Collegio Sindacale	♦ Le designazioni saranno definite dal Comitato C.I.S.C.A. mediante sottoscrizione da tanti soci che rappresentino almeno 2/3 del capitale sociale di Piave Servizi S.p.A. e a questa comunicate a mezzo deposito delle stesse presso il protocollo della società almeno 10 giorni prima dell'Assemblea fissata per il rinnovo dell'organo anche al fine di poter rispettare la normativa in tema di equilibrio di genere. I soci, riuniti nell'Assemblea di Piave Servizi S.p.A., prenderanno atto di tali designazioni e provvederanno alla nomina. ♦ La nomina dei sindaci supplenti e la nomina alla carica di Presidente del Collegio Sindacale

Comune di San Fior - arrivo - Prot. n. 0001850 del 09-02-2021

avverrà da parte dell'Assemblea dei Soci. I "Contraenti" convengono che i compensi da corrispondere ai sindaci effettivi saranno determinati dall'Assemblea sulla base della legislazione speciale in materia di società partecipate dagli enti locali.	avverrà da parte dell'Assemblea dei Soci. I "Contraenti" convengono che i compensi da corrispondere ai sindaci effettivi saranno determinati dall'Assemblea sulla base della legislazione speciale in materia di società partecipate dagli enti locali.
ART. 5 : CRITERI DI NOMINA DEL REVISORE LEGALE I "Contraenti" stabiliscono che le funzioni di cui al D. Lgs. n. 39/2010 siano svolte dal revisore legale che, sarà nominato dall'Assemblea, appresso la pubblicazione sul sito internet aziendale per giorni 15 naturali e consecutivi almeno due mesi prima della scadenza naturale dell'organo, di apposito pubblico avviso volto a sollecitare le candidature dei soggetti in possesso dei requisiti di Legge ed interessati all'espletamento delle suddette funzioni, ivi quelle specialistiche in tema del S.I.I. e delle società partecipate da Enti locali.	ART. 5 : CRITERI DI NOMINA DEL REVISORE LEGALE I "Contraenti" stabiliscono che le funzioni di cui al D. Lgs. n. 39/2010 siano svolte dal revisore legale che, sarà nominato dall'Assemblea, appresso la pubblicazione sul sito internet aziendale per giorni 15 naturali e consecutivi almeno due mesi prima della scadenza naturale dell'organo, di apposito pubblico avviso volto a sollecitare le candidature dei soggetti in possesso dei requisiti di Legge ed interessati all'espletamento delle suddette funzioni, ivi quelle specialistiche in tema del S.I.I. e delle società partecipate da Enti locali.
Nel suddetto avviso, contenente l'impegno della società a vagliare le candidature nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento tra i generi, si informeranno gli interessati che col deposito della candidatura accetteranno preventivamente di espletare l'incarico: a) ottemperando anche alle eventuali specifiche e particolari richieste/disposizioni emanate dall'Autorità cui compete la regolazione del Servizio Idrico Integrato; b) rinunciando a richiedere compensi suppletivi derivanti dall'eventuale espletamento/ossequio delle suddette specifiche e particolari richieste/disposizioni.	Nel suddetto avviso, contenente l'impegno della società a vagliare le candidature nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento tra i generi, si informeranno gli interessati che col deposito della candidatura accetteranno preventivamente di espletare l'incarico: a) ottemperando anche alle eventuali specifiche e particolari richieste/disposizioni emanate dall'Autorità cui compete la regolazione del Servizio Idrico Integrato; b) rinunciando a richiedere compensi suppletivi derivanti dall'eventuale espletamento/ossequio delle suddette specifiche e particolari richieste/disposizioni.
I "Contraenti" convengono che i compensi da corrispondere al revisore legale saranno determinati dall'Assemblea sulla base dalla legislazione speciale in materia di società partecipate dagli enti locali.	I "Contraenti" convengono che i compensi da corrispondere al revisore legale saranno determinati dall'Assemblea sulla base dalla legislazione speciale in materia di società partecipate dagli enti locali.
ART. 6: CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO Ai fini dell'attuazione del controllo analogo congiunto da parte dei soci "Contraenti" sulla società operante in affidamento diretto i sevizi di propria competenza secondo il modello delle società "in house providing", è costituito con il presente patto parasociale il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo (Comitato C.I.S.C.A.) della società Piave Servizi S.p.A.. A tal fine il presente patto parasociale ha valore di convenzione tra i Comuni aderenti ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000.	ART. 6: CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO Ai fini dell'attuazione del controllo analogo congiunto da parte dei soci "Contraenti" sulla società operante in affidamento diretto i sevizi di propria competenza secondo il modello delle società "*in house providing*", è costituito con il presente patto parasociale il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo (Comitato C.I.S.C.A.) della società Piave Servizi S.p.A.. A tal fine il presente patto parasociale ha valore di convenzione tra i Comuni aderenti ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000.
La titolarità della qualità di socio di Piave Servizi S.p.A. determina l'adesione di diritto al Comitato C.I.S.C.A., la cui partecipazione avviene attraverso i Sindaci pro-tempore (o gli assessori a ciò delegati) di ciascun Comune socio.	La titolarità della qualità di socio di Piave Servizi S.p.A. determina l'adesione di diritto al Comitato C.I.S.C.A.. Nell'ambito del Comitato C.I.S.C.A. i Soci sono rappresentati dai rispettivi Sindaci pro-tempore, che per la partecipazione alle singole riunioni potranno conferire delega ad un assessore del proprio Comune o, se del caso e nei limiti di cui al regolamento di funzionamento del Comitato C.I.S.C.A., ad un Sindaco di altro Comune socio.
La partecipazione al Comitato C.I.S.C.A. comporta l'accettazione del relativo regolamento di funzionamento allegato al presente patto parasociale che ne forma parte integrante e sostanziale.	La partecipazione al Comitato C.I.S.C.A. comporta l'accettazione del relativo regolamento di funzionamento allegato al presente patto parasociale che ne forma parte integrante e sostanziale. Ferme restando le competenze degli organi sociali di Piave Servizi S.p.A. come previste dallo statuto e dal codice civile, le seguenti delibere sono soggette alla preventiva acquisizione

Comune di San Fior - arrivo - Prot. n. 0001850 del 09-02-2021

Ferme restando le competenze degli organi sociali di Piave Servizi S.p.A. come previste dallo statuto e dal codice civile le seguenti delibere dovranno essere preventivamente approvate dal Comitato C.I.S.C.A.: ♦ nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione, dei relativi Presidente e Vice Presidente e, nel caso dell'Amministratore Delegato, del Collegio Sindacale e del relativo Presidente in conformità alle designazioni effettuate ai sensi del presente patto parasociale, anche relativamente all'attribuzione dei relativi poteri; ♦ modifiche dello statuto sociale; ♦ messa in liquidazione della Società per cause di scioglimento e nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori; ♦ aumento o diminuzione del capitale sociale; ♦ fusioni, scissioni, trasformazioni della Società ed ogni altra delibera riservata dalla legge alla competenza dell'assemblea straordinaria; ♦ approvazione di piani industriali e finanziari, annuali e pluriennali, dei piani degli investimenti, annuali e pluriennali, e delle loro variazioni e dei loro aggiornamenti, predisposti e al fine di assicurare la corretta esecuzione del contratto di affidamento del servizio idrico integrato stipulato con il Consiglio di Bacino "Veneto Orientale" per conto degli enti locali soci; ♦ approvazione di acquisti e cessioni di partecipazione al capitale di altre società o Enti di collegamento o di aziende o rami di esse. Il Comitato C.I.S.C.A. inoltre opera le consultazioni necessarie ad assumere le informazioni da porre a base delle proprie determinazioni e delibere. Spetta al Comitato C.I.S.C.A. svolgere ogni attività di verifica ed esame sull'attività sociale che ritenga opportuna per lo svolgimento della sua funzione di controllo tramite richiesta di informazioni, sia periodiche che occasionali, agli organi sociali competenti. Oggetto dell'attività di controllo sono: - l'andamento della gestione, - la verifica dello stato di attuazione degli obbiettivi approvati con indicazione delle azioni correttive da assumere, - lo stato di adeguatezza del servizio erogato per conto dei soci affidatari. Il Comitato C.I.S.C.A. è l'organo di coordinamento periodico tra gli Enti locali e tra essi e la società in merito alla gestione dei servizi pubblici affidati in house alla società e funge altresì da organismo di gestione del presente patto parasociale. Il Comitato C.I.S.C.A. nomina un Presidente	dell'autorizzazione vincolante del Comitato C.I.S.C.A., alla quale dovranno obbligatoriamente conformarsi e dare seguito: ♦ nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione, ~~de~~i relativi Presidente e Vicepresidente e, nel caso dell'Amministratore Delegato, del Collegio Sindacale e del relativo Presidente in conformità alle designazioni effettuate ai sensi del presente patto parasociale, anche relativamente all'attribuzione dei relativi poteri; ♦ modifiche dello statuto sociale; ♦ messa in liquidazione della Società per cause di scioglimento e nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori; ♦ aumento o diminuzione del capitale sociale; ♦ emissione di obbligazioni o di strumenti finanziari diversi; ♦ fusioni, scissioni, trasformazioni della Società ed ogni altra delibera riservata dalla legge alla competenza dell'assemblea straordinaria; ♦ approvazione di piani industriali e finanziari, annuali e pluriennali, dei piani degli investimenti, annuali e pluriennali, e delle loro variazioni e dei loro aggiornamenti, predisposti e al fine di assicurare la corretta esecuzione del contratto di affidamento del servizio idrico integrato stipulato con il Consiglio di Bacino "Veneto Orientale" per conto degli enti locali soci; ♦ approvazione di acquisti e cessioni di partecipazione nel capitale di altre società o Enti, anche di collegamento, oppure di acquisizioni, cessioni o affitti di aziende o rami di azienda; ♦ approvazione del bilancio di esercizio e decisione sulla distribuzione degli utili di esercizio. Nel caso in cui il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo (C.I.S.C.A.) non conceda l'autorizzazione o la conceda subordinatamente all'accoglimento di specifiche modifiche della proposta di delibera che ne forma oggetto, tale diniego o accoglimento condizionato deve essere congruamente motivato. Il parere del Comitato non può, in ogni caso, riferirsi a questioni che non costituiscono oggetto della proposta di delibera in relazione alla quale l'autorizzazione è stata richiesta e deve indicare specificatamente le modifiche da apportare alla proposta di delibera affinché possa dunque adottarsi. Il Comitato C.I.S.C.A. inoltre opera le consultazioni necessarie ad assumere le informazioni da porre a base delle proprie determinazioni e delibere. Spetta al Comitato C.I.S.C.A. svolgere ogni attività di verifica ed esame sull'attività sociale che ritenga opportuna per lo svolgimento della sua funzione di controllo tramite richiesta di informazioni, sia periodiche che occasionali, agli organi sociali competenti. Oggetto dell'attività di controllo sono: - l'andamento della gestione, - la verifica dello stato di attuazione degli obbiettivi approvati con indicazione delle azioni correttive da assumere, - lo stato di adeguatezza del servizio erogato per conto dei soci affidatari. Il Comitato C.I.S.C.A. è l'organo di coordinamento periodico tra gli Enti locali e tra essi e la società in merito alla gestione dei servizi pubblici affidati in house alla società e funge altresì da organismo di gestione del presente patto parasociale. Il Comitato C.I.S.C.A. nomina un

Comune di San Fior - arrivo - Prot. n. 0001850 del 09-02-2021

e un Vicepresidente scelto tra i Sindaci, o Assessori Delegati, dei Comuni soci che non partecipi all'organo amministrativo della società e si riunisce, oltre a quanto indicato nel suo regolamento, su iniziativa degli organi legittimati alla convocazione dell'assemblea della società ove ricorrano le medesime condizioni previste dallo statuto per la convocazione dell'assemblea e, comunque, ogniqualvolta sia necessario per le autorizzazioni preventive alle delibere o agli atti di assumere ai sensi del presente patto parasociale. Il Presidente del Comitato C.I.S.C.A. svolge le funzioni di impulso, di informativa e di vigilanza nei confronti dei soci sottoscrittori del presente patto parasociale ai fini della corretta applicazione del patto medesimo, nonché gli eventuali adempimenti da porre in essere ai sensi di legge a fini pubblicitari e di comunicazione del patto stesso.	Presidente e un Vicepresidente scelto tra i Sindaci, o Assessori Delegati, dei Comuni soci che non partecipi all'organo amministrativo della società e si riunisce, oltre a quanto indicato nel suo regolamento, su iniziativa degli organi legittimati alla convocazione dell'assemblea della società ove ricorrano le medesime condizioni previste dallo statuto per la convocazione dell'assemblea e, comunque, ogniqualvolta sia necessario per le autorizzazioni preventive alle delibere o agli atti di assumere ai sensi del presente patto parasociale. Il Presidente del Comitato C.I.S.C.A. svolge le funzioni di impulso, di informativa e di vigilanza nei confronti dei soci sottoscrittori del presente patto parasociale ai fini della corretta applicazione del patto medesimo, nonché gli eventuali adempimenti da porre in essere ai sensi di legge a fini pubblicitari e di comunicazione del patto stesso.
Il Consiglio di Amministrazione della società non esegue atti di direzione, di indirizzo e di coordinamento nelle materie fondamentali per dare attuazione ai requisiti richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento dei servizi pubblici locali per lo svolgimento del servizio in conformità al modello normativo di affidamento diretto "in house", prima che i suddetti atti fondamentali siano stati autorizzati dagli enti locali soci in sede di Assemblea della Piave Servizi S.p.A. in conformità a quanto previsto nel presente patto parasociale.	Il Consiglio di Amministrazione della società non esegue atti di direzione, di indirizzo e di coordinamento nelle materie fondamentali per dare attuazione ai requisiti richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento dei servizi pubblici locali per lo svolgimento del servizio in conformità al modello normativo di affidamento diretto "in house", prima che i suddetti atti fondamentali siano stati autorizzati dagli enti locali soci in sede di Assemblea della Piave Servizi S.p.A., fermo che tale autorizzazione richiede la preventiva autorizzazione vincolante del Comitato C.I.S.C.A., in conformità a quanto previsto nel presente patto parasociale.
Il Consiglio di Amministrazione della società Piave Servizi S.p.A., nell'ambito delle attribuzioni previste dalla legge e dallo statuto, in particolare: ♦ predispone, per l'approvazione del Comitato C.I.S.C.A., i piani industriali e finanziari, annuali e pluriennali, i piani degli investimenti, annuali e pluriennali, e le loro variazioni ed i loro aggiornamenti, al fine di assicurare la corretta esecuzione del contratto di affidamento del Servizio Idrico Integrato stipulato con il Consiglio di Bacino "Veneto Orientale" per conto degli enti locali soci; ♦ presenta una relazione annuale periodica al Comitato C.I.S.C.A. in merito alle materie oggetto di controllo da parte del medesimo e relative all'andamento della gestione, allo stato di attuazione degli obbiettivi approvati, con indicazione delle eventuali azioni correttive da assumere, allo stato di adeguatezza del Servizio Idrico Integrato erogato ai soci affidatari ; ♦ è responsabile della tempestiva e corretta informazione, al Comitato C.I.S.C.A. riguardo ai dati richiesti, anche in esecuzione ad atti ispettivi, o comunque da trasferire al medesimo nell'esercizio della sua attività di controllo; ♦ promuove la consultazione in Assemblea tra gli enti locali soci della società al fine di ottenere le preventive autorizzazioni degli enti locali medesimi all'esercizio di attività sociali che integrino diverse modalità di gestione del Servizio Idrico Integrato e delle relative reti e dotazioni patrimoniali rispetto a quelle vigenti alla data di sottoscrizione del contratto di affidamento del Servizio Idrico Integrato stipulato con il Consiglio di Bacino "Veneto Orientale" per conto degli enti locali soci; ♦ delibera in ordine allo schema di convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato da stipulare con il Consiglio di Bacino "Veneto Orientale".	Il Consiglio di Amministrazione della società Piave Servizi S.p.A., nell'ambito delle attribuzioni previste dalla legge e dallo statuto, in particolare: ♦ predispone, per l'approvazione vincolante del Comitato C.I.S.C.A., i piani industriali e finanziari, annuali e pluriennali, i piani degli investimenti, annuali e pluriennali, e le loro variazioni ed i loro aggiornamenti, al fine di assicurare la corretta esecuzione del contratto di affidamento del Servizio Idrico Integrato stipulato con il Consiglio di Bacino "Veneto Orientale" per conto degli enti locali soci; ♦ presenta una relazione annuale periodica al Comitato C.I.S.C.A. in merito alle materie oggetto di controllo da parte del medesimo e relative all'andamento della gestione, allo stato di attuazione degli obbiettivi approvati, con indicazione delle eventuali azioni correttive da assumere, allo stato di adeguatezza del Servizio Idrico Integrato erogato ai soci affidatari ; ♦ è responsabile della tempestiva e corretta informazione, al Comitato C.I.S.C.A. riguardo ai dati richiesti, anche in esecuzione ad atti ispettivi, o comunque da trasferire al medesimo nell'esercizio della sua attività di controllo; ♦ promuove la consultazione in Assemblea tra gli enti locali soci della società al fine di ottenere le preventive autorizzazioni degli enti locali medesimi all'esercizio di attività sociali che integrino diverse modalità di gestione del Servizio Idrico Integrato e delle relative reti e dotazioni patrimoniali rispetto a quelle vigenti alla data di sottoscrizione del contratto di affidamento del Servizio Idrico Integrato stipulato con il Consiglio di Bacino "Veneto Orientale" per conto degli enti locali soci; ♦ delibera in ordine allo schema di convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato da stipulare con il Consiglio di Bacino "Veneto Orientale".

Comune di San Fior - arrivo - Prot. n. 0001850 del 09-02-2021

	Può esprimere inoltre pareri consultivi di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio di Amministrazione oppure di soci che rappresentino almeno il 20% (venti percento) del capitale sociale. Salvo nel caso in cui siano resi sulle materie di cui al precedente comma 4, tale pareri non saranno vincolanti ma ove l'Assemblea dei soci intendesse adottare una delibera in senso contrario o senza accogliere le modifiche proposte, dovrà motivare congruamente lo scostamento dal parere acquisito.
L'Assemblea dei soci e il Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio delle funzioni indicate nel presente patto parasociale, si coordineranno con il Comitato C.I.S.C.A. per il puntuale rispetto delle prerogative del comitato stesso previste dallo statuto e dal presente patto parasociale.	L'Assemblea dei soci e il Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio delle funzioni indicate nel presente patto parasociale, si coordineranno con il Comitato C.I.S.C.A. per il puntuale rispetto delle prerogative del comitato stesso previste dallo statuto e dal presente patto parasociale.
I soci "Contraenti" faranno quanto in loro potere affinché, nei limiti consentiti dalle norme di legge, gli amministratori della Piave Servizi S.p.A. agiscano e votino in conformità alle disposizioni del presente patto parasociale e delle deliberazioni, decisioni, determinazioni, atti, contratti e provvedimenti assunti in attuazione del presente patto parasociale.	I soci "Contraenti" faranno quanto in loro potere affinché, nei limiti consentiti dalle norme di legge, gli amministratori della Piave Servizi S.p.A. agiscano e votino in conformità alle disposizioni del presente patto parasociale e delle deliberazioni, decisioni, determinazioni, atti, contratti e provvedimenti assunti in attuazione del presente patto parasociale.
ART. 7 : TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI I "Contraenti" ritengono sia di rilevante interesse per la Società e per i Soci stessi, oltre che conforme a quanto disposto dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento dei servizi pubblici locali, assicurare, anche sul piano societario, uno stretto e costante collegamento tra loro, conservando, per l'intera durata del presente patto parasociale, l'omogeneità della compagine sociale e la continuità di indirizzi nella gestione e nella direzione della Società Piave Servizi S.p.A., favorendo così il migliore sviluppo delle attività aziendali. Conseguentemente, ciascuno dei suddetti enti locali Soci si impegna a non cedere le rispettive azioni per l'intera durata del presente patto parasociale se non ad altri enti locali del Consiglio di Bacino "Veneto Orientale" nel rispetto delle procedure previste dallo statuto sociale, dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento dei servizi pubblici locali e dalla legge regionale n. 17/2012.	ART. 7 : TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI I Contraenti ritengono sia di rilevante interesse per la Società e per i Soci stessi, oltre che conforme a quanto disposto dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento dei servizi pubblici locali, assicurare, anche sul piano societario, uno stretto e costante collegamento tra loro, conservando, per l'intera durata del presente patto parasociale, l'omogeneità della compagine sociale e la continuità di indirizzi nella gestione e nella direzione della Società Piave Servizi S.p.A., favorendo così il migliore sviluppo delle attività aziendali. Conseguentemente, ciascuno dei suddetti enti locali Soci si impegna a non cedere le rispettive azioni per l'intera durata del presente patto parasociale se non ad altri enti locali del Consiglio di Bacino "Veneto Orientale" nel rispetto delle procedure previste dallo statuto sociale, dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento dei servizi pubblici locali e dalla legge regionale n. 17/2012.
ART. 8 : ESSENZIALITA' DELLE PATTUIZIONI CONTRATTUALI Tutte le clausole, avuto riguardo alla volontà delle parti, sono reputate essenziali ed inscindibili. Il presente atto, gli allegati, nonché i contratti stipulati in esecuzione ed in conformità di questi ultimi dovranno essere interpretati in modo coordinato e complessivo. L'eventuale inadempimento per qualsiasi ragione di una o più clausole del presente patto produce la risoluzione dell'intero contratto per la medesima causale. L'eventuale invalidità di una o più clausole del presente patto che abbiano già avuto tra le parti piena e pacifica esecuzione non incide sulla validità delle altre clausole.	ART. 8 : ESSENZIALITA' DELLE PATTUIZIONI CONTRATTUALI Tutte le clausole, avuto riguardo alla volontà delle parti, sono reputate essenziali ed inscindibili. Il presente atto, gli allegati, nonché i contratti stipulati in esecuzione ed in conformità di questi ultimi dovranno essere interpretati in modo coordinato e complessivo. L'eventuale inadempimento per qualsiasi ragione di una o più clausole del presente patto produce la risoluzione dell'intero contratto per la medesima causale. L'eventuale invalidità di una o più clausole del presente patto che abbiano già avuto tra le parti piena e pacifica esecuzione non incide sulla validità delle altre clausole.
ART. 9 : DURATA DEL PATTO PARASOCIALE Il presente patto parasociale ha la durata di cinque anni dalla sua sottoscrizione, in conformità a quanto previsto dall'art. 2341 bis del codice civile. Alla scadenza del suddetto termine il presente patto si intenderà definitivamente risolto e privo di qualsivoglia efficacia tra le parti.	ART. 9 : DURATA DEL PATTO PARASOCIALE Il presente patto parasociale ha la durata di cinque anni dalla sua sottoscrizione, in conformità a quanto previsto dall'art. 2341 bis del codice civile. Alla scadenza del suddetto termine il presente patto si intenderà definitivamente risolto e privo di qualsivoglia efficacia tra le parti.

Comune di San Fior - arrivo - Prot. n. 0001850 del 09-02-2021

ART. 10 : SUBENTRO NEL CONTRATTO Gli impegni previsti nel presente patto parasociale sono vincolanti anche per gli aventi causa dei contraenti, essendo precisato, per quanto possa occorrere, che in caso di cessione, totale o parziale, della partecipazione di ciascun socio nella Società, effettuata beninteso nel rispetto delle norme di legge sopra richiamate, dello statuto e del patto parasociale, il Socio cedente farà sì che il cessionario subentri ad esso, ad ogni effetto, nel presente patto parasociale e negli impegni in esso contenuti a pena di invalidità del trasferimento nei confronti della società la quale avrà diritto a rifiutare l'iscrizione al libro soci del cessionario.	ART. 10 : SUBENTRO NEL CONTRATTO Gli impegni previsti nel presente patto parasociale sono vincolanti anche per gli aventi causa dei contraenti, essendo precisato, per quanto possa occorrere, che in caso di cessione, totale o parziale, della partecipazione di ciascun socio nella Società, effettuata beninteso nel rispetto delle norme di legge sopra richiamate, dello statuto e del patto parasociale, il Socio cedente farà sì che il cessionario subentri ad esso, ad ogni effetto, nel presente patto parasociale e negli impegni in esso contenuti a pena di invalidità del trasferimento nei confronti della società la quale avrà diritto a rifiutare l'iscrizione al libro soci del cessionario.
ART. 11 : MODIFICAZIONI DEL PATTO PARASOCIALE Ogni modifica al presente patto parasociale, per essere valida ed efficace, dovrà risultare da un documento scritto firmato da tutti i contraenti. Tutte le comunicazioni tra i contraenti in relazione al presente patto parasociale saranno validamente effettuate se in forma scritta e consegnate direttamente al contraente interessato o inviate a mezzo raccomandata a.r., telefax o PEC agli indirizzi risultanti dall'apposito registro pubblico (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) o comunicati per iscritto, ai sensi e per gli effetti del vigente statuto sociale, a Piave Servizi S.p.A..	ART. 11 : MODIFICAZIONI DEL PATTO PARASOCIALE Ogni modifica al presente patto parasociale, per essere valida ed efficace, dovrà risultare da un documento scritto firmato da tutti i contraenti. Tutte le comunicazioni tra i contraenti in relazione al presente patto parasociale saranno validamente effettuate se in forma scritta e consegnate direttamente al contraente interessato o inviate a mezzo raccomandata a.r., telefax o PEC agli indirizzi risultanti dall'apposito registro pubblico (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) o comunicati per iscritto, ai sensi e per gli effetti del vigente statuto sociale, a Piave Servizi S.p.A..
ART. 12: SANZIONI PER I CASI DI INADEMPIMENTO Le conseguenze sanzionatorie per le fattispecie di violazione del patto, nonché eventuali altre fattispecie di dettaglio non attualmente disciplinate dal presente patto, potranno essere normate da apposito regolamento di esecuzione del patto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci della società.	ART. 12: SANZIONI PER I CASI DI INADEMPIMENTO Le conseguenze sanzionatorie per le fattispecie di violazione del patto, nonché eventuali altre fattispecie di dettaglio non attualmente disciplinate dal presente patto, potranno essere normate da apposito regolamento di esecuzione del patto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci della società.
ART. 13 : FORO COMPETENTE I "Contraenti" stabiliscono che ogni controversia derivante dal presente accordo sarà devoluta alla competenza dell'autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede la società partecipata dagli enti sottoscrittori del presente patto.	ART. 13 : FORO COMPETENTE I Contraenti stabiliscono che ogni controversia derivante dal presente accordo sarà devoluta alla competenza dell'autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede la società partecipata dagli enti sottoscrittori del presente patto.
ALLEGATO UNICO: Regolamento per la costituzione ed il funzionamento del "Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo".	ALLEGATO UNICO: Regolamento per la costituzione ed il funzionamento del "Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo".
Codognè, lì _____	Codognè, lì _____
I SOCI CONTRAENTI	I SOCI CONTRAENTI
PER IL COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE, come sopra individuato e rappresentato, _____	PER IL COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE, come sopra individuato e rappresentato, _____
PER IL COMUNE DI CASALE SUL SILE, come sopra individuato e rappresentato, _____	PER IL COMUNE DI CASALE SUL SILE, come sopra individuato e rappresentato, _____
PER IL COMUNE DI CASIER, come sopra individuato e rappresentato, _____	PER IL COMUNE DI CASIER, come sopra individuato e rappresentato, _____
PER IL COMUNE DI CHIARANO, come sopra individuato e rappresentato, _____	PER IL COMUNE DI CHIARANO, come sopra individuato e rappresentato, _____
PER IL COMUNE DI CIMADOLMO, come sopra individuato e rappresentato,	PER IL COMUNE DI CIMADOLMO, come sopra individuato e rappresentato,

Comune di San Fior - arrivo - Prot. n. 0001850 del 09-02-2021

_____ PER IL COMUNE DI CODOGNE', come sopra individuato e rappresentato, _____ PER IL COMUNE DI COLLE UMBERTO, come sopra individuato e rappresentato, _____ PER IL COMUNE DI CONEGLIANO, come sopra individuato e rappresentato, _____ PER IL COMUNE DI CORDIGNANO, come sopra individuato e rappresentato, _____ PER IL COMUNE DI FONTANELLE, come sopra individuato e rappresentato, _____ PER IL COMUNE DI FREGONA, come sopra individuato e rappresentato, _____ PER IL COMUNE DI GAIARINE, come sopra individuato e rappresentato, _____ PER IL COMUNE DI GODEGA DI SANT'URBANO, come sopra individuato e rappresentato, _____ PER IL COMUNE DI GORGO AL MONTICANO, come sopra individuato e rappresentato, _____ PER IL COMUNE DI MANSUE', come sopra individuato e rappresentato, _____ PER IL COMUNE DI MARCON, come sopra individuato e rappresentato, _____ PER IL COMUNE DI MARENO DI PIAVE, come sopra individuato e rappresentato, _____ PER IL COMUNE DI MEOLO, come sopra individuato e rappresentato, _____ PER IL COMUNE DI MONASTIER DI TREVISO, come sopra individuato e rappresentato, _____ PER IL COMUNE DI MOTTA DI LIVENZA, come sopra individuato e rappresentato, _____ PER IL COMUNE DI ODERZO, come sopra individuato e rappresentato, _____ PER IL COMUNE DI ORMELLE, come sopra individuato e rappresentato, _____ PER IL COMUNE DI ORSAGO, come sopra individuato e rappresentato, _____ PER IL COMUNE DI PONTE DI PIAVE, come sopra individuato e rappresentato, _____ PER IL COMUNE DI PORTOBUFFOLE', come sopra individuato e rappresentato, _____	_____ PER IL COMUNE DI CODOGNE', come sopra individuato e rappresentato, _____ PER IL COMUNE DI COLLE UMBERTO, come sopra individuato e rappresentato, _____ PER IL COMUNE DI CONEGLIANO, come sopra individuato e rappresentato, _____ PER IL COMUNE DI CORDIGNANO, come sopra individuato e rappresentato, _____ PER IL COMUNE DI FONTANELLE, come sopra individuato e rappresentato, _____ PER IL COMUNE DI FREGONA, come sopra individuato e rappresentato, _____ PER IL COMUNE DI GAIARINE, come sopra individuato e rappresentato, _____ PER IL COMUNE DI GODEGA DI SANT'URBANO, come sopra individuato e rappresentato, _____ PER IL COMUNE DI GORGO AL MONTICANO, come sopra individuato e rappresentato, _____ PER IL COMUNE DI MANSUE', come sopra individuato e rappresentato, _____ PER IL COMUNE DI MARCON, come sopra individuato e rappresentato, _____ PER IL COMUNE DI MARENO DI PIAVE, come sopra individuato e rappresentato, _____ PER IL COMUNE DI MEOLO, come sopra individuato e rappresentato, _____ PER IL COMUNE DI MONASTIER DI TREVISO, come sopra individuato e rappresentato, _____ PER IL COMUNE DI MOTTA DI LIVENZA, come sopra individuato e rappresentato, _____ PER IL COMUNE DI ODERZO, come sopra individuato e rappresentato, _____ PER IL COMUNE DI ORMELLE, come sopra individuato e rappresentato, _____ PER IL COMUNE DI ORSAGO, come sopra individuato e rappresentato, _____ PER IL COMUNE DI PONTE DI PIAVE, come sopra individuato e rappresentato, _____ PER IL COMUNE DI PORTOBUFFOLE', come sopra individuato e rappresentato, _____

Comune di San Fior - arrivo - Prot. n. 0001850 del 09-02-2021

PER IL COMUNE DI QUARTO D'ALTINO, come sopra individuato e rappresentato, _____ PER IL COMUNE DI RONCADE, come sopra individuato e rappresentato, _____ PER IL COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA, come sopra individuato e rappresentato, _____ PER IL COMUNE DI SAN FIOR, come sopra individuato e rappresentato, _____ PER IL COMUNE DI SALGAREDA, come sopra individuato e rappresentato, _____ PER IL COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO, come sopra individuato e rappresentato, _____ PER IL COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE, come sopra individuato e rappresentato, _____ PER IL COMUNE DI SAN VENDEMIANO, come sopra individuato e rappresentato, _____ PER IL COMUNE DI SANTA LUCIA DI PIAVE, come sopra individuato e rappresentato, _____ PER IL COMUNE DI SARMEDE, come sopra individuato e rappresentato, _____ PER IL COMUNE DI SILEA, come sopra individuato e rappresentato, _____ PER IL COMUNE DI SUSEGANA, come sopra individuato e rappresentato, _____ PER IL COMUNE DI VAZZOLA, come sopra individuato e rappresentato, _____ PER IL COMUNE DI VITTORIO VENETO, come sopra individuato e rappresentato, _____	PER IL COMUNE DI QUARTO D'ALTINO, come sopra individuato e rappresentato, _____ PER IL COMUNE DI RONCADE, come sopra individuato e rappresentato, _____ PER IL COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA, come sopra individuato e rappresentato, _____ PER IL COMUNE DI SAN FIOR, come sopra individuato e rappresentato, _____ PER IL COMUNE DI SALGAREDA, come sopra individuato e rappresentato, _____ PER IL COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO, come sopra individuato e rappresentato, _____ PER IL COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE, come sopra individuato e rappresentato, _____ PER IL COMUNE DI SAN VENDEMIANO, come sopra individuato e rappresentato, _____ PER IL COMUNE DI SANTA LUCIA DI PIAVE, come sopra individuato e rappresentato, _____ PER IL COMUNE DI SARMEDE, come sopra individuato e rappresentato, _____ PER IL COMUNE DI SILEA, come sopra individuato e rappresentato, _____ PER IL COMUNE DI SUSEGANA, come sopra individuato e rappresentato, _____ PER IL COMUNE DI VAZZOLA, come sopra individuato e rappresentato, _____ PER IL COMUNE DI VITTORIO VENETO, come sopra individuato e rappresentato, _____

Comune di San Fior - arrivo - Prot. n. 0001850 del 09-02-2021

TESTO VIGENTE	TESTO NUOVO
Regolamento per la costituzione ed il funzionamento del "Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo"	**Regolamento per la costituzione ed il funzionamento del "Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo"**
Art. 1 – Costituzione del Comitato ed oggetto del Regolamento Ai sensi dell' art. 29 dello Statuto di Piave Servizi S.p.A. (di seguito "Società") e dell'art. 6 del Patto Parasociale tra i soci sottoscritto il 3 febbraio 2020, la Società è dotata di un Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo (di seguito "Comitato" o "C.I.S.C.A.") Il Comitato consente ai Comuni Soci l'esercizio di un controllo sulla Società, congiunto ed analogo a quello esercitato sui propri servizi direttamente gestiti nel rispetto dei principi del diritto comunitario e nazionale e, in particolare, in osservanza alla normativa applicabile alle società affidatarie dirette di servizi pubblici secondo il modello "in house providing".	**Art. 1 – Costituzione del Comitato ed oggetto del Regolamento** Ai sensi dell' art. 29 dello Statuto di Piave Servizi S.p.A. (di seguito "Società") e dell'art. 6 del Patto Parasociale tra i soci sottoscritto il _____, la Società è dotata di un Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo (di seguito "Comitato" o "C.I.S.C.A.") Il Comitato consente ai Comuni Soci l'esercizio di un controllo sulla Società, congiunto ed analogo a quello esercitato sui propri servizi direttamente gestiti nel rispetto dei principi del diritto comunitario e nazionale e, in particolare, in osservanza alla normativa applicabile alle società affidatarie dirette di servizi pubblici secondo il modello "in house providing".
Il Comitato è composto dai Sindaci pro tempore di tutti i Comuni Soci, o da loro Assessori all'uopo delegati in via permanente, i quali ultimi rimangono in carica fino al termine del mandato amministrativo dei Sindaci o alla revoca della predetta delega.	Il Comitato è composto dai Sindaci *pro tempore* di tutti i Comuni Soci che, per la partecipazione alle singole riunioni, potranno conferire delega ad un assessore del proprio Comune o, se del caso e nei limiti di cui al presente regolamento, ad un Sindaco di altro Comune socio. I Sindaci avranno sempre facoltà di attribuire a loro Assessori una delega in via permanente per la partecipazione al Comitato; in tal caso quest'ultimi rimangono in carica fino al termine del mandato amministrativo dei Sindaci o alla revoca della predetta delega.
Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle specifiche competenze del Comitato e delle regole di funzionamento dello stesso e garantisce al Comitato di perseguire i bisogni della Comunità dei 39 Comuni Soci, controllando e delineando le linee strategiche, la gestione e l'attuazione degli obbiettivi della Società a totale partecipazione pubblica Piave Servizi S.p.A., attraverso processi decisionali e informativi snelli ed efficaci, che favoriscono la competitività e il successo aziendale.	Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle specifiche competenze del Comitato e delle regole di funzionamento dello stesso e garantisce al Comitato di perseguire i bisogni della Comunità dei 39 Comuni Soci, controllando e delineando le linee strategiche, la gestione e l'attuazione degli obbiettivi della Società a totale partecipazione pubblica Piave Servizi S.p.A., attraverso processi decisionali e informativi snelli ed efficaci, che favoriscono la competitività e il successo aziendale.
Art. 2 – Competenze Il Comitato esercita funzioni di indirizzo strategico e di controllo nei confronti degli organi societari in ordine alla gestione dei servizi affidati in house, in conformità a quanto	**Art. 2 – Competenze** Il Comitato esercita funzioni di indirizzo strategico e di controllo nei confronti degli organi societari in ordine alla gestione dei servizi affidati in house, in conformità a quanto

Comune di San Fior - arrivo - Prot. n. 0001850 del 09-02-2021

previsto dallo Statuto e dal Patto Parasociale, senza che ciò determini esclusione delle norme vigenti in materia di diritto societario. Sono fatti salvi, invero, le norme dello Statuto e del codice civile che governano il funzionamento delle società di capitali in materia di amministrazione e controllo e le competenze dei propri organi. In particolare, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto e dell'art. 6 del Patto Parasociale il Comitato esercita le seguenti funzioni: A) Indirizzo - formula le linee guida, gli indirizzi, gli obiettivi, le priorità, i piani di sviluppo aziendali; - formula al Consiglio di Amministrazione le indicazioni relative a: o delibere di assunzione di nuove attività o nuovi servizi; o tariffe e prezzi dei servizi erogati non soggetti a vincoli di legge o di competenza di altri Organi o Autorità; o costituzione di società di capitali aventi scopi strumentali o complementari a quello della Società nonché acquisizioni e dismissioni di immobili, impianti, rami di azienda e di partecipazioni; o richiesta di convocazione dell'Assemblea per l'esame di ogni e qualsivoglia questione ritenuta strategica. B) Autorizzazione delle delibere di: i) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente e, nel caso, dell'Amministratore Delegato, del Collegio Sindacale e del suo Presidente, anche a riguardo dell'attribuzione dei relativi poteri; ii) modifica dello Statuto sociale; iii) messa in liquidazione per cause di scioglimento, nomina e sostituzione dei liquidatori e conferimento dei relativi poteri; iv) aumento o diminuzione del capitale sociale; v) fusione, scissione, trasformazione ed ogni altra delibera riservata dalla legge alla competenza dell'assemblea straordinaria; vi) approvazione di piani industriali e finanziari, annuali e pluriennali, piani degli investimenti, annuali e pluriennali e loro variazioni e aggiornamenti predisposti al fine di	previsto dallo Statuto e dal Patto Parasociale, senza che ciò determini esclusione delle norme vigenti in materia di diritto societario. Sono fatti salvi, invero, le norme dello Statuto e del codice civile che governano il funzionamento delle società di capitali in materia di amministrazione e controllo e le competenze dei propri organi. In particolare, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto e dell'art. 6 del Patto Parasociale il Comitato esercita le seguenti funzioni: A) Indirizzo - formula le linee guida, gli indirizzi, gli obiettivi, le priorità, i piani di sviluppo aziendali; - formula al Consiglio di Amministrazione le indicazioni relative a: o delibere di assunzione di nuove attività o nuovi servizi; o tariffe e prezzi dei servizi erogati non soggetti a vincoli di legge o di competenza di altri Organi o Autorità; o costituzione di società di capitali aventi scopi strumentali o complementari a quello della Società nonché acquisizioni e dismissioni di immobili, impianti, rami di azienda e di partecipazioni; o richiesta di convocazione dell'Assemblea per l'esame di ogni e qualsivoglia questione ritenuta strategica. B) Autorizzazione delle delibere di: i) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente e Vice Presidente e, nel caso, dell'Amministratore Delegato, del Collegio Sindacale e del suo Presidente, anche a riguardo dell'attribuzione dei relativi poteri; ii) modifica dello Statuto sociale; iii) messa in liquidazione per cause di scioglimento, nomina e sostituzione dei liquidatori e conferimento dei relativi poteri; iv) aumento o diminuzione del capitale sociale; v) emissione di obbligazioni o di strumenti finanziari diversi; vi) fusione, scissione, trasformazione; vii) ogni altra delibera riservata dalla legge alla competenza dell'assemblea straordinaria; viii) approvazione del bilancio d'esercizio della Società e decisione in merito alla distribuzione degli utili d'esercizio; ix) approvazione di piani industriali e finanziari, annuali e pluriennali, piani degli investimenti, annuali e pluriennali e loro variazioni e aggiornamenti predisposti al fine di assicurare la

Comune di San Fior - arrivo - Prot. n. 0001850 del 09-02-2021

assicurare la corretta esecuzione del contratto di affidamento del servizio idrico integrato stipulato con il Consiglio di Bacino “Veneto Orientale” per conto dei Comuni Soci; vii) approvazione di acquisti e cessioni di partecipazione al capitale di altre società o Enti di collegamento o di aziende o rami di esse.	corretta esecuzione del contratto di affidamento del servizio idrico integrato stipulato con il Consiglio di Bacino “Veneto Orientale” per conto degli Enti Locali Soci; x) approvazione di acquisti e cessioni di partecipazioni nel capitale di altre società o Enti, anche di collegamento, oppure di acquisizioni, cessioni o affitti di aziende o rami di azienda. L’Assemblea dei Soci e il Consiglio di Amministrazione, a seconda dei casi, sono tenuti a uniformarsi al parere (vincolante) espresso dal C.I.S.C.A. Nel caso in cui il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo (C.I.S.C.A.) non conceda l’autorizzazione o la conceda subordinatamente all’accoglimento di specifiche modifiche della proposta di delibera che ne forma oggetto, tale diniego o accoglimento condizionato deve essere congruamente motivato. Il parere del Comitato non può, in ogni caso, riferirsi a questioni che non costituiscono oggetto della proposta di delibera in relazione alla quale l’autorizzazione è stata richiesta e deve indicare specificatamente le modifiche da apportare alla proposta di delibera affinché possa dunque adottarsi.
C) Consultazione e informazione Il Comitato quale strumento di raccordo tra tutti i Comuni Soci per l’esercizio del controllo congiunto ed analogo, costituisce luogo di consultazione, informazione e discussione tra i Soci nonché tra i Soci e la Società.	C) Consultazione e informazione Il Comitato quale strumento di raccordo tra tutti i Comuni Soci per l’esercizio del controllo congiunto ed analogo, costituisce luogo di consultazione, informazione e discussione tra i Soci nonché tra i Soci e la Società. Il C.I.S.C.A. può, in particolare, esprimere pareri consultivi di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio di Amministrazione oppure di soci che rappresentino almeno il 20% (venti percento) del capitale sociale. Salvo nel caso in cui siano resi sulle materie di cui al precedente punto (b), tale pareri non saranno vincolanti ma ove l’Assemblea dei soci intendesse adottare una delibera in senso contrario o senza accogliere le modifiche proposte, dovrà motivare congruamente lo scostamento dal parere acquisito.
A tali fini, il Comitato può, attraverso il proprio Presidente, richiedere alla Società tutte le informazioni e la documentazione relative all’attività svolta dalla stessa e ritenute necessarie da porre a base delle proprie determinazioni e delibere e comunque all’espletamento delle proprie funzioni, entro i limiti e con il rispetto delle disposizioni della disciplina in materia di trattamento dei dati personali (privacy) e degli istituti del diritto di accesso, in quanto applicabili.	A tali fini, il Comitato può, attraverso il proprio Presidente, richiedere alla Società tutte le informazioni e la documentazione relative all’attività svolta dalla stessa e ritenute necessarie da porre a base delle proprie determinazioni e delibere e comunque all’espletamento delle proprie funzioni, entro i limiti e con il rispetto delle disposizioni della disciplina in materia di trattamento dei dati personali (privacy) e degli istituti del diritto di accesso, in quanto applicabili.

Comune di San Fior - arrivo - Prot. n. 0001850 del 09-02-2021

Ove il Consiglio di Amministrazione chieda pareri ed osservazioni al Comitato, lo stesso è tenuto ad esprimersi entro e non oltre 15 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione; decorso inutilmente tale termine il Consiglio di Amministrazione potrà non prendere in considerazione i pareri e le osservazioni ricevuti in ritardo.	Ove il Consiglio di Amministrazione chieda pareri ed osservazioni al Comitato, lo stesso è tenuto ad esprimersi entro e non oltre 15 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione; decorso inutilmente tale termine il Consiglio di Amministrazione potrà non prendere in considerazione i pareri e le osservazioni ricevuti in ritardo.
D) Controllo Spetta al Comitato svolgere ogni attività di verifica ed esame sull'attività sociale che ritenga opportuna per lo svolgimento della sua funzione di controllo tramite richiesta di informazioni, sia periodiche che occasionali, agli organi sociali competenti e altresì tramite ispezioni. Oggetto dell'attività di controllo sono: i) l'andamento della gestione, ii) la verifica dello stato di attuazione degli obbiettivi approvati con indicazione delle azioni correttive da assumere, iii) lo stato di adeguatezza del servizio erogato per conto dei soci affidatari, Sulla base dei controlli effettuati formula indicazioni e disposizioni al Consiglio di Amministrazione e, nei casi più gravi, anche all'Assemblea prescrivendo se del caso i rimedi e i provvedimenti da adottare.	D) Controllo Spetta al Comitato svolgere ogni attività di verifica ed esame sull'attività sociale che ritenga opportuna per lo svolgimento della sua funzione di controllo tramite richiesta di informazioni, sia periodiche che occasionali, agli organi sociali competenti e altresì tramite ispezioni. Oggetto dell'attività di controllo sono: i) l'andamento della gestione, ii) la verifica dello stato di attuazione degli obbiettivi approvati con indicazione delle azioni correttive da assumere, iii) lo stato di adeguatezza del servizio erogato per conto dei soci affidatari, Sulla base dei controlli effettuati formula indicazioni e disposizioni al Consiglio di Amministrazione e, nei casi più gravi, anche all'Assemblea prescrivendo se del caso i rimedi e i provvedimenti da adottare.
Il Comitato, se richiesto, riferisce per iscritto ai Comuni Soci sulle materie che rientrano nella propria sfera di competenza, in particolare con riferimento all'esercizio del controllo.	Il Comitato, se richiesto, riferisce per iscritto ai Comuni Soci sulle materie che rientrano nella propria sfera di competenza, in particolare con riferimento all'esercizio del controllo.
Art. 3 – Presidente e Vice Presidente Il Comitato nomina il proprio Presidente scelto tra i Sindaci pro tempore, o Assessori Delegati a norma dell'art. 1, dei Comuni Soci che non sia membro del Consiglio di Amministrazione della Società.	**Art. 3 – Presidente e Vice Presidente** Il Comitato nomina il proprio Presidente scelto tra i Sindaci pro tempore, o Assessori Delegati in via permanente a norma dell'art. 1, dei Comuni Soci che non sia membro del Consiglio di Amministrazione della Società.
Il Comitato elegge, altresì, con la maggioranza di cui al successivo art. 5, un Vice Presidente che svolge tutte le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, e scelto tra i Sindaci pro tempore dei Comuni Soci, o Assessori Delegati a norma dell'art. 1, che non sia membro del Consiglio di Amministrazione della Società.	Il Comitato elegge, altresì, con la maggioranza di cui al successivo art. 5, un Vice Presidente che svolge tutte le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, e scelto tra i Sindaci pro tempore dei Comuni Soci, o Assessori Delegati in via permanente a norma dell'art. 1, che non sia membro del Consiglio di Amministrazione della Società.
Art. 4 – Convocazione Il Comitato è convocato in via ordinaria almeno tre volte l'anno da chi lo presiede, quando questi lo ritenga opportuno, ovvero su iniziativa	**Art. 4 – Convocazione** Il Comitato è convocato in via ordinaria almeno tre volte l'anno da chi lo presiede, quando questi lo ritenga opportuno, ovvero su iniziativa

Comune di San Fior - arrivo - Prot. n. 0001850 del 09-02-2021

degli organi legittimati alla convocazione dell'Assemblea dei Soci, ove ricorrano le medesime condizioni previste dallo Statuto per la convocazione dell'Assemblea, e comunque, ogniqualvolta sia necessario per le autorizzazioni preventive alle delibere o agli atti da assumere ai sensi del Patto Parasociale.	degli organi legittimati alla convocazione dell'Assemblea dei Soci, ove ricorrano le medesime condizioni previste dallo Statuto per la convocazione dell'Assemblea, e comunque, ogniqualvolta sia necessario per le autorizzazioni preventive alle delibere o agli atti da assumere ai sensi del Patto Parasociale.
La convocazione è trasmessa al Protocollo di ciascun Comune Socio, anche via fax o mediante posta elettronica o posta elettronica certificata, ai numeri ovvero agli indirizzi preventivamente comunicati alla Società o rinvenibili sui siti ufficiali dei Comuni Soci.	La convocazione è trasmessa al Protocollo di ciascun Comune Socio, anche via fax o mediante posta elettronica o posta elettronica certificata, ai numeri ovvero agli indirizzi preventivamente comunicati alla Società o rinvenibili sui siti ufficiali dei Comuni Soci.
L'avviso di convocazione deve pervenire almeno 2 giorni prima della data fissata per la seduta del Comitato, salvi i casi di urgenza, in presenza dei quali il termine è ridotto a 24 ore prima della data fissata per la seduta.	L'avviso di convocazione deve pervenire almeno 2 giorni prima della data fissata per la seduta del Comitato, salvi i casi di urgenza, in presenza dei quali il termine è ridotto a 24 ore prima della data fissata per la seduta.
L'avviso di convocazione deve contenere almeno: - l'indicazione della sede e dell'orario di svolgimento della seduta; - l'ordine del giorno, comprensivo della voce "Varie ed eventuali", inerente ad argomenti, notizie, elementi, novità, di cui non sia stato possibile il previo ed espresso inserimento nell'ordine del giorno; - ogni altra informazione ritenuta utile ai fini del corretto svolgimento della riunione.	L'avviso di convocazione deve contenere almeno: - l'indicazione della sede e dell'orario di svolgimento della seduta; - l'ordine del giorno, comprensivo della voce "Varie ed eventuali", inerente ad argomenti, notizie, elementi, novità, di cui non sia stato possibile il previo ed espresso inserimento nell'ordine del giorno; - ogni altra informazione ritenuta utile ai fini del corretto svolgimento della riunione.
Art. 5 – Funzionamento Ciascun componente del Comitato può intervenire facendosi rappresentare da altro componente, munito di apposita delega scritta. E' ammesso un numero massimo di due deleghe in capo a ciascun componente.	**Art. 5 – Funzionamento** Ciascun componente del Comitato può intervenire alle singole riunioni facendosi rappresentare da un Assessore del proprio Comune o da altro componente (Sindaco di un altro Comune Socio), munito di apposita delega scritta. In quest'ultimo caso è ammesso un numero massimo di due deleghe in capo a ciascun componente.
Per ogni riunione dovrà essere redatto un verbale, sottoscritto da Segretario e Presidente, che dovrà essere trasmesso al Consiglio di Amministrazione della Società.	Per ogni riunione dovrà essere redatto un verbale, sottoscritto da Segretario e Presidente, che dovrà essere trasmesso al Consiglio di Amministrazione della Società.
Le funzioni di segretario verbalizzante e di responsabile della tenuta degli atti e della corrispondenza, se non diversamente espressamente deliberato nella singola seduta, vengono assegnate all'ufficio affari generali della Società.	Le funzioni di segretario verbalizzante e di responsabile della tenuta degli atti e della corrispondenza, se non diversamente espressamente deliberato nella singola seduta, vengono assegnate all'ufficio affari generali della Società.

Comune di San Fior - arrivo - Prot. n. 0001850 del 09-02-2021

Le eventuali deliberazioni del Comitato sono assunte validamente con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Vige il principio “una testa un voto”, non sussistendo distinzione alcuna tra i Comuni Soci componenti né in relazione all’entità della rispettiva quota di partecipazione in Società né in relazione all’entità numerica dell’utenza riferita al Comune rappresentato.	Le eventuali deliberazioni del Comitato sono assunte validamente con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Vige il principio “una testa un voto”, non sussistendo distinzione alcuna tra i Comuni Soci componenti né in relazione all’entità della rispettiva quota di partecipazione in Società né in relazione all’entità numerica dell’utenza riferita al Comune rappresentato.
E’ ammessa, previa determinazione del Presidente del Comitato, l’espressione del voto trasmesso, preventivamente alla data della seduta del Comitato, mediante posta elettronica certificata, su singoli argomenti contenuti nell’ordine del giorno.	E’ ammessa, previa determinazione del Presidente del Comitato, l’espressione del voto trasmesso, preventivamente alla data della seduta del Comitato, mediante posta elettronica certificata, su singoli argomenti contenuti nell’ordine del giorno.
Art. 6 – Spese di funzionamento, assistenza organizzativa e locali Le spese di funzionamento del Comitato sono a carico della Società, che provvede ai locali, ai servizi ed a tutto quanto necessario per l’espletamento delle sue funzioni.	**Art. 6 – Spese di funzionamento, assistenza organizzativa e locali** Le spese di funzionamento del Comitato sono a carico della Società, che provvede ai locali, ai servizi ed a tutto quanto necessario per l’espletamento delle sue funzioni.
Il Comitato può essere assistito dal personale amministrativo e/o tecnico della Società con compiti di supporto.	Il Comitato può essere assistito dal personale amministrativo e/o tecnico della Società con compiti di supporto.
Il Comitato si riunisce, di norma, presso la sede della Società.	Il Comitato si riunisce, di norma, presso la sede della Società.
Il Comitato può riunirsi anche presso le sedi dei Comuni Soci ovvero presso altra sede di volta in volta ritenuta opportuna, purché posta entro i limiti territoriali dei Comuni Soci, in ogni caso senza oneri per questi ultimi.	Il Comitato può riunirsi anche presso le sedi dei Comuni Soci ovvero presso altra sede di volta in volta ritenuta opportuna, purché posta entro i limiti territoriali dei Comuni Soci, in ogni caso senza oneri per questi ultimi.
Art. 7 – Gratuità della carica di componente Non sono previsti compensi per la carica di componente del Comitato e nessun rimborso spese o diverso emolumento di qualsiasi natura verrà riconosciuto ai componenti del Comitato per l’attività prestata.	**Art. 7 – Gratuità della carica di componente** Non sono previsti compensi per la carica di componente del Comitato e nessun rimborso spese o diverso emolumento di qualsiasi natura verrà riconosciuto ai componenti del Comitato per l’attività prestata.
Art. 8 – Disposizioni finali Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni del Patto Parasociale e allo Statuto della Società, in quanto applicabili e compatibili, relative alle modalità di convocazione e svolgimento delle sedute	**Art. 8 – Disposizioni finali** Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni del Patto Parasociale e allo Statuto della Società, in quanto applicabili e compatibili, relative alle modalità di convocazione e svolgimento delle sedute dell’Assemblea dei

Comune di San Fior - arrivo - Prot. n. 0001850 del 09-02-2021

dell'Assemblea dei Soci. Il presente Regolamento viene approvato dai Comuni Soci secondo le modalità per l'approvazione del Patto Parasociale ed entra in vigore dal giorno successivo alla data della deliberazione assembleare che lo approva. Qualsiasi modifica del presente Regolamento compete unicamente ai Comuni Soci, che vi provvede con le modalità di cui sopra.	Soci. Il presente Regolamento viene approvato dai Comuni Soci secondo le modalità per l'approvazione del Patto Parasociale ~~ed entra in vigore dal giorno successivo alla data della deliberazione assembleare che lo approva~~. Qualsiasi modifica del presente Regolamento compete unicamente ai Comuni Soci, che vi provvede con le modalità di cui sopra.

Comune di San Fior - arrivo - Prot. n. 0001850 del 09-02-2021

COMUNE DI SAN FIOR
(Provincia di Treviso)

Verbale n. 56 del 24.03.2021

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

OGGETTO: PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI C.C. N. 10 DEL 05.03.2021 AVENTE AD OGGETTO: MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE DI PIAVE SERVIZI S.P.A, DEL PATTO PARASOCIALE TRA I COMUNI SOCI E DEL REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL "COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO ANALOGO". DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI"

Esaminata la proposta di deliberazione di C.C. di cui all'oggetto e lo schema di Statuto della Società Piave Servizi S.p.A. e dei relativi patti parasociali, e lo schema del regolamento di funzionamento del Comitato Strategico allegati alla proposta stessa;

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs. 50/2016 ed il D. Lgs. 175/2016;
- i pareri tecnico e finanziario favorevoli ex art. 49 del D. Lgs 267/2000;

Rilevato che i contenuti nella proposta e negli allegati esaminati appaiono conformi alle vigenti disposizioni normative;

Esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 05.03.2021 avente il seguente oggetto: "MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE DI PIAVE SERVIZI S.P.A, DEL PATTO PARASOCIALE TRA I COMUNI SOCI E DEL REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL "COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO ANALOGO". DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI".

Il Revisore unico

Dott. Andrea Dante

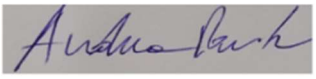

Comune di San Fior - arrivo - Prot. n. 0004290 del 25-03-2021